



EASO

Guida pratica sulla registrazione Presentazione di domande di protezione internazionale

*Serie di guide
pratiche dell'EASO*

Novembre 2021

Personal Information:

03. Name in Full:

04. Father's Name:

05. Candidate CNIC #



EASO

Guida pratica sulla registrazione

**Presentazione di domande
di protezione internazionale**

***Serie di guide
pratiche dell'EASO***

Novembre 2021

La qualità della presente traduzione non è stata verificata dalle autorità nazionali competenti. Qualora la traduzione risultasse non conforme alla terminologia utilizzata a livello nazionale, si prega di contattare [EUAA](#).



Manoscritto completato nel novembre 2021

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2021

Print ISBN 978-92-9476-721-9

doi:10.2847/845133

BZ-04-19-325-IT-C

PDF ISBN 978-92-9476-741-7

doi:10.2847/636471

BZ-04-19-325-IT-N

Immagine di copertina: Сергей Марков, © iStock, 2018

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'EASO, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è di sostenere gli Stati membri dell'UE e i paesi associati [in prosieguo, «paesi UE+» ⁽¹⁾], in particolare fornendo formazione, migliorando gli standard di qualità e raccogliendo informazioni sui paesi d'origine in modo coerente in tutti i paesi. Alla luce dell'obiettivo generale di sostenere i paesi dell'UE+ nel conseguimento di standard comuni e procedure di elevata qualità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo (CEAS), l'EASO elabora strumenti pratici e orientamenti da utilizzare in tutti i paesi.

L'attenzione della *Guida pratica dell'EASO sulla registrazione: presentazione di domande di protezione internazionale* si concentra sia sulla predisposizione sia sulla presentazione delle domande, con l'obiettivo di presentare una panoramica completa delle buone prassi. Ai fini della presente guida pratica, la procedura di registrazione è intesa **come l'intero iter riguardante la ricezione di una domanda di protezione internazionale, che comprende sia la predisposizione sia la presentazione della stessa**, come previsto dalla direttiva sulle procedure di asilo (rifusione).

Com'è stata redatta questa guida pratica? La presente guida è opera di esperti di tutta l'UE in materia di paesi UE+ con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e della Rete europea sull'apolidia ⁽²⁾. La redazione è stata agevolata e coordinata dall'EASO. Prima del completamento è stata condotta una consultazione sulla guida con tutti i paesi UE+ attraverso la rete EASO per le procedure di asilo.

Chi dovrebbe utilizzare questa guida? La presente guida è destinata principalmente al personale delle autorità nazionali competenti preposto alla registrazione (predisposizione e presentazione) delle domande di protezione internazionale. Oltre a fornire orientamenti strutturati, questa guida pratica potrebbe anche essere utilizzata come uno strumento di valutazione della qualità e di esercitazione da parte delle autorità di vigilanza, dei capi gruppo e dei dirigenti.

Com'è collegata questa guida ad altri strumenti dell'EASO? Come tutti gli strumenti di sostegno dell'EASO, la *Guida pratica dell'EASO sulla registrazione: presentazione di domande di protezione internazionale* si basa sulle norme del CEAS e deve essere utilizzata insieme ad altri strumenti pratici disponibili. In particolare, per i funzionari di primo contatto, l'EASO e Frontex hanno redatto congiuntamente gli [Strumenti pratici per i funzionari di primo contatto: accesso alla procedura di asilo](#). Altre guide pertinenti sono la [Guida dell'EASO sulla procedura di asilo: standard operativi e indicatori](#), la [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), la [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età](#), la [Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove](#) e lo [Strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari](#) (IPSN). Tutti gli strumenti pratici dell'EASO sono pubblicamente disponibili online sul [sito web dell'EASO](#).

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata redatta tenendo conto del principio secondo cui solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare un'interpretazione autorevole del diritto dell'UE.

⁽¹⁾ I paesi UE+ sono i 27 Stati membri dell'UE, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²⁾ N.B.: la guida nella sua versione definitiva non rispecchia necessariamente le posizioni dell'UNHCR o della Rete europea sull'apolidia.

Sommario

Elenco delle abbreviazioni	8
Introduzione	9
I. Le tre fasi di accesso alla procedura di asilo	10
A. Predisposizione	10
B. Registrazione.....	12
C. Presentazione.....	12
II. Ambiente di registrazione	15
A. Strutture e locali.....	15
B. Sicurezza.....	15
C. Riservatezza	17
III. Comunicazione di informazioni.....	19
A. Perché occorre fornire informazioni ai richiedenti?.....	19
B. Quando devono essere fornite informazioni ai richiedenti?.....	19
C. Quali informazioni devono essere fornite?	20
D. Come devono essere fornite le informazioni?.....	24
E. Chi fornisce le informazioni?.....	25
F. Rispondere alle domande dei richiedenti.....	25
IV. Raccolta dei dati di registrazione	27
A. Ruolo dell’addetto alla registrazione.....	27
B. Scopo dell’acquisizione dei dati	28
C. Colloquio di registrazione	28
D. Dati biometrici.....	32
E. Registrazione delle generalità.....	33
F. Apolidia	40
G. Gestione dei fascicoli dei casi	44
V. Identificazione e rinvio.....	47
A. Potenziali casi Dublino	47
B. Richiedenti vulnerabili	50
C. Minori non accompagnati.....	57
VI. Documento che attesta lo status di richiedente protezione internazionale.....	66
A. Dati del documento.....	66
B. Validità del documento.....	67
C. Comunicazione di informazioni sul documento	68
VII. Registrazione di domande reiterate.....	69
VIII. Verifica dei dati	72
A. Banca dati dattiloscopica europea per l’asilo (European Asylum Dactyloscopy Database).....	72
B. Sistema d’informazione visti.....	73
C. Verifica dei documenti.....	76

D.	Casellari giudiziari.....	77
F.	Social media	78
G.	Analisi e indicazione linguistica.....	79
IX.	Importanza dei dati di registrazione per la fase di esame	81
A.	Organizzazione e pianificazione.....	81
B.	Smistamento dei casi	81
C.	Identificazione del fabbisogno di risorse.....	82
Allegati	84
	Allegato 1. Campi di registrazione.....	84
	Allegato 2. Elenco di controllo per la comunicazione di informazioni.....	95
Riferimenti normativi	98

Elenco delle abbreviazioni

CEAS	Sistema europeo comune di asilo
DCA	Direttiva sulle condizioni di accoglienza
DPA	Direttiva sulle procedure di asilo
DQ	Direttiva qualifiche
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Eurodac	Banca dati dattiloscopica europea per l'asilo (European Asylum Dactyloscopy Database)
IPSN	Individuazione di persone con esigenze particolari
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
VIS	Sistema d'informazione visti

Introduzione

La registrazione delle domande di protezione internazionale è il primo passo della procedura di asilo, di cui è una fase fondamentale per molti aspetti. Innanzitutto, la registrazione garantisce la protezione contro il *respingimento* per i soggetti che desiderano chiedere protezione internazionale. Inoltre, pone le basi per l'esame della domanda e garantisce che le domande siano effettivamente inserite nella procedura d'esame corretta. Una raccolta di dati affidabili è possibile solo se i richiedenti ricevono il sostegno di cui necessitano. Individuando quelli con potenziali vulnerabilità, la registrazione assicura anche che ricevano il sostegno di cui necessitano il prima possibile, consentendo loro di prendere parte a tutti gli effetti alla procedura di asilo.

Nel contesto delle procedure di asilo, il termine «registrazione» viene spesso utilizzato in due accezioni: la registrazione della predisposizione della domanda di protezione internazionale e la registrazione della relativa presentazione. La presente guida pratica contempla entrambe le fasi, che in molti paesi UE+ sono accorpate in un'unica fase procedurale. La guida ha lo scopo di aiutare gli addetti alla registrazione a garantire che il loro lavoro quotidiano di registrazione delle domande di protezione internazionale sia conforme alle norme comuni europee in materia di registrazione.

Dopo aver delineato il quadro giuridico ([capitolo I «Le tre fasi di accesso alla procedura di asilo»](#)), la presente guida pratica descrive innanzitutto le caratteristiche principali di un ambiente di registrazione che consenta una raccolta di dati riservati e affidabili ([capitolo II «Ambiente di registrazione»](#)).

La registrazione stessa comprende tre attività fondamentali: fornire informazioni al richiedente ([capitolo III «Comunicazione di informazioni»](#)), acquisire dati sul richiedente ([capitolo IV «Raccolta dei dati di registrazione»](#)) e, infine, individuare i richiedenti potenzialmente vulnerabili nonché i casi che rientrano nel regolamento Dublino e rinviarli alla procedura di esame appropriata ([capitolo V «Identificazione e rinvio»](#)). Tali attività sono l'argomento dei tre capitoli principali della presente guida pratica.

Dopo la registrazione dei dati, i richiedenti vengono affidati agli incaricati del sostegno e viene loro consegnato un documento che ne certifica lo status di richiedenti protezione internazionale ([capitolo VI «Documento che attesta lo status di richiedente protezione internazionale»](#)). La presentazione della procedura di registrazione è completata da una sezione ad hoc che descrive i requisiti specifici per la registrazione di domande reiterate ([capitolo VII «Registrazione di domande reiterate»](#)).

Inoltre, la guida esamina i diversi metodi che possono essere utilizzati durante la procedura di registrazione per verificare i dati acquisiti ([capitolo VIII «Verifica dei dati»](#)). La guida si conclude spiegando come vengono utilizzati i dati di registrazione all'inizio della procedura d'esame ([capitolo IX «Importanza dei dati di registrazione per la fase di esame»](#)).


Infine, gli allegati contengono due elenchi di controllo di facile utilizzo. Il primo fornisce una panoramica dei campi di registrazione che sono regolarmente richiesti al richiedente al momento della registrazione, mentre il secondo contiene il tipo di informazioni che devono essere fornite al richiedente, in conformità con il sistema europeo comune di asilo (CEAS).

I. Le tre fasi di accesso alla procedura di asilo

L'*acquis* dell'UE in materia di asilo introduce una serie di concetti giuridici relativi alla procedura di registrazione. In particolare, l'articolo 6 della direttiva sulle procedure di asilo (DPA) ⁽³⁾ fa riferimento alle seguenti fasi di accesso a tali procedure: **predisposizione**, **registrazione** e **presentazione** di una domanda di asilo (figura 1).

A seconda dell'assetto nazionale, la registrazione e la presentazione di una domanda possono essere effettuati contemporaneamente o separatamente. Quando queste due fasi sono condotte separatamente, i dati relativi agli elementi di base vengono normalmente acquisiti nella fase di registrazione, consentendo, come minimo, l'organizzazione pratica dell'accoglienza iniziale. Ulteriori dati particolareggiati vengono ricavati durante la presentazione della domanda.

Figura 1. Fasi di accesso alla procedura di asilo ai sensi dell'articolo 6 DPA ⁽⁴⁾



A. Predisposizione

L'atto di esprimere l'intenzione di chiedere protezione internazionale a un'autorità costituisce la predisposizione di una domanda (considerando 27 e articolo 6, paragrafo 1, DPA). Chiunque abbia espresso la propria intenzione di chiedere protezione internazionale è considerato richiedente con tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale status.

Se la domanda è presentata a un'autorità non competente per la registrazione a norma del diritto nazionale, tale autorità deve inviare il fascicolo all'autorità competente ai fini della registrazione della domanda, in modo tale che il richiedente possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza di cui all'articolo 17 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (DCA) ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽⁴⁾ EASO, *Manuale per formatori sulla registrazione dei richiedenti protezione internazionale in Italia* (documento riservato), Roma, 2020.

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2020, [Ministerio Fiscal \[Spagna\] c VL](#), C-36/20, ECLI:EU:C:2020:495, di cui è disponibile una sintesi nella [Banca dati della giurisprudenza dell'EASO](#).

Quali diritti e obblighi scaturiscono dalla predisposizione di una domanda di protezione internazionale?

Dal momento in cui viene presentata la domanda, il richiedente:

- è autorizzato a **rimanere nel territorio** dello Stato membro, anche alla frontiera o nelle zone di transito, per la durata della procedura d'asilo (articolo 9 DPA) ⁽⁶⁾;
- è **informato** in una lingua che capisce [articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA];
- riceve l'assistenza di un **interprete** per spiegare la propria situazione ogni volta che sia necessario [articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA];
- può comunicare con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (**UNHCR**) e/o con altre organizzazioni che prestino **consulenza legale** [articolo 12, paragrafo 1, lettera c), DPA];
- è stato oggetto di valutazione relativa all'eventuale esigenza di **garanzie procedurali particolari e/o esigenze di accoglienza particolari** [articolo 24, paragrafo 1, DPA e articolo 22, paragrafo 1, DCA ⁽⁷⁾];
- riceve **condizioni materiali di accoglienza** che assicurano un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento e tuteli la salute fisica e mentale (articolo 17 DCA) ⁽⁸⁾;
- gli è garantito che la suddetta **qualità di vita** sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili e delle persone che si trovano in stato di trattenimento (articoli 17 e 21 DCA);
- riceve, in caso di trattenimento, **garanzie legali**, comprese le garanzie specifiche per le persone vulnerabili e i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari (articoli 8, 9, 10 e 11 DCA);
- in caso di trattenimento, gli è garantito effettivo accesso alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza (articolo 8 DPA);
- riceve la necessaria **assistenza sanitaria**, che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali; inoltre, i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ricevono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (articolo 19 DCA);
- è assistito, nei casi di minori non accompagnati, nel **rintracciare la famiglia** il più presto possibile dopo la predisposizione della domanda, tutelando nel contempo l'interesse superiore del minore (articolo 24 DCA);
- gli è garantito il rispetto del principio dell'**unità del nucleo familiare**, quando viene fornito un alloggio (articolo 12 DCA);
- gli è garantita la **possibilità di ricorso** avverso le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione delle condizioni di accoglienza o avverso le decisioni sulla libertà di movimento e di residenza (articolo 26 DCA);
- è tenuto a **cooperare** con le autorità (articolo 13, paragrafo 1, DPA).

⁽⁶⁾ Si applicano alcune eccezioni, in particolare quando il richiedente è considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato o costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato (articolo 21, paragrafo 2, della direttiva qualifiche), nonché per particolari tipi di domanda reiterata (articolo 41 DPA), nel contesto dell'extradizione (articolo 9, paragrafo 2, DPA) e solo nella misura in cui viene rispettato il principio di *non-refoulement* (non respingimento).

⁽⁷⁾ [Direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).


⁽⁸⁾ Nell'articolo 2, lettera g), della DCA le «condizioni materiali di accoglienza» vengono definite come «le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere».

B. Registrazione

Una volta che è stata predisposta una domanda di protezione internazionale, quest'ultima deve essere registrata. Ciò significa predisporre una documentazione relativa all'intenzione del richiedente di chiedere protezione. I paesi dell'UE+ devono designare le autorità competenti a registrare le domande di protezione internazionale a norma del diritto nazionale (articolo 6, paragrafo 1, DPA).

Quali sono i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla fase di registrazione?

Dalla fase di registrazione non scaturisce alcun diritto o obbligo specifico al di là dei diritti e degli obblighi indotti dalla predisposizione della domanda. L'obiettivo di questa fase è quello di generare una documentazione ufficiale in modo che il richiedente possa effettivamente godere di questi diritti e sia in grado di adempiere gli obblighi menzionati (considerando 27 DPA). Pertanto, la registrazione deve essere completata nel più breve tempo possibile entro i termini stabiliti dall'articolo 6 DPA.



C. Presentazione

I paesi UE+ sono tenuti a garantire che chiunque predisponga una domanda di protezione internazionale abbia la possibilità di presentarla quanto prima (articolo 6, paragrafo 2, DPA). I paesi UE+ devono designare le autorità competenti per la presentazione delle domande d'asilo a norma del diritto nazionale (articolo 6, paragrafo 1, DPA). Se, tuttavia, una persona si astiene dal presentare la domanda, l'autorità accertante può prendere la decisione di sospendere la procedura (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 28 DPA).

La presentazione della domanda completa la procedura di registrazione e, da questo momento, inizia la procedura di esame della domanda.

I paesi UE+ possono inoltre istituire norme supplementari sulla presentazione delle domande di protezione internazionale. Per esempio, il diritto nazionale può prevedere che avvenga personalmente e/o in un luogo designato (articolo 6, paragrafo 3, DPA).

Queste tre fasi di accesso alla procedura d’asilo – predisposizione, registrazione e presentazione di una domanda di protezione internazionale – non rispecchiano necessariamente tre fasi separate della procedura. La DPA consente l’**integrazione delle fasi di registrazione e presentazione in un’unica fase**, purché siano soddisfatti i requisiti generali, compresi i termini per la registrazione e l’opportunità di presentare una domanda. Diversi paesi UE+ combinano le due fasi in un unico passaggio procedurale, mentre altri considerano la registrazione e la presentazione come fasi distinte con effetti giuridici diversi. Se un richiedente predispose la domanda per la prima volta direttamente alle autorità competenti per la registrazione e la presentazione, le tre fasi possono anche essere combinate in una sola.

Quando il richiedente è tenuto a presentare la domanda dopo la fase di registrazione, deve essere informato su come e dove presentarla, nonché sulle conseguenze della mancata presentazione. Se la domanda viene presentata attraverso un modulo specifico che deve essere compilato dal richiedente, tale modulo viene consegnato al momento della registrazione insieme a una spiegazione relativa alla modalità di presentazione all’autorità accertante. Se la domanda viene presentata personalmente in un luogo designato dopo la registrazione, si raccomanda di istituire un sistema di gestione degli appuntamenti che consenta anche, al momento della registrazione, di informare per iscritto il richiedente del luogo e dell’ora esatti in cui la domanda può essere presentata. Per garantire che la presentazione avvenga quanto prima, si raccomanda in aggiunta di istituire un sistema di monitoraggio che documenti il tempo che intercorre fra la registrazione della domanda e la sua presentazione.

Quali sono i diritti e gli obblighi indotti dalla fase di «presentazione»?

La presentazione della domanda di protezione internazionale dà luogo a ulteriori diritti e obblighi specifici, fra cui:

- l’inizio della decorrenza dei termini per la procedura d’esame (articolo 31, paragrafo 3, DPA);
- l’inizio della decorrenza dei termini per la procedura di determinazione del paese UE+ competente per l’esame della domanda ⁽⁹⁾ (articolo 20, paragrafo 1, del regolamento Dublino III) ⁽¹⁰⁾;
- i seguenti diritti, garantiti dalla DCA e in base ai quali i richiedenti:
 - o sono informati, entro un termine ragionevole (ossia non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda), dei benefici e degli obblighi in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica

⁽⁹⁾ La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che una domanda di protezione internazionale si considera presentata quando l’autorità preposta all’esecuzione degli obblighi derivanti da tale regolamento riceve un documento scritto, redatto da un’autorità pubblica e in cui si certifica che un cittadino di paese terzo ha chiesto protezione internazionale e, eventualmente, quando la suddetta autorità preposta riceve le sole informazioni principali contenute in un documento del genere, ma non il documento stesso o la sua copia». Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 luglio 2017, *Tsegzab Mengesteab contro Bundesrepublik Deutschland*, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587, di cui è disponibile una sintesi nella [Banca dati della giurisprudenza dell’EASO](#).

⁽¹⁰⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

- assistenza legale e che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria (articolo 5 DCA) ⁽¹¹⁾;
- o entro tre giorni dalla presentazione della domanda, viene rilasciato loro un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente e che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio del paese UE+ nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame (articolo 6 DCA);
 - o hanno la possibilità di ottenere un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che ne rendano necessaria la presenza in un altro paese (articolo 6 DCA);
 - o hanno il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata dai paesi UE+ (articolo 7 DCA);
 - o nel caso di minori, è consentito loro l'accesso al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini del paese interessato, non differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda (articolo 14 DCA); sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, se necessari per agevolare l'accesso e la partecipazione al sistema educativo (articolo 14 DCA);
 - o entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda è garantito loro l'accesso al mercato del lavoro nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente (articolo 15 DCA, con la possibilità di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai sensi dell'articolo 4 DCA); i paesi UE+ possono autorizzare l'accesso dei richiedenti alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro (articolo 16 DCA).

Aspetti da ricordare

- L'accesso alle procedure di asilo consiste in tre fasi: predisposizione, registrazione e presentazione della domanda di protezione internazionale.
- La predisposizione di una domanda determina i diritti e gli obblighi di un richiedente protezione internazionale, compreso il diritto di rimanere nel paese.
- La registrazione genera una documentazione ufficiale relativa all'intenzione del richiedente di chiedere protezione internazionale, annotando così che si tratta di un richiedente protezione internazionale.
- La presentazione della domanda completa la procedura di registrazione e, da questo momento, inizia la procedura di esame.
- A seconda del diritto nazionale, le tre fasi non rappresentano necessariamente passaggi distinti della procedura, poiché possono essere integrate in una o due fasi.

⁽¹¹⁾ Per maggiori dettagli sulla fornitura di informazioni e consulenza in materia di accoglienza, cfr. il capitolo 6, «Fornitura di informazioni e consulenza», della [Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori](#) del settembre 2016: «Per evitare di sovraccaricare il richiedente con un eccessivo numero di informazioni all'inizio della procedura di accoglienza, le informazioni dovrebbero essere fornite nel rispetto di precise tempistiche o in maniera graduale. Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere calendari che specifichino il tipo di informazioni da fornire ai richiedenti a livello nazionale, tenendo conto del termine generale massimo di 15 giorni prescritto dall'articolo 5 RCD».

II. Ambiente di registrazione

A. Strutture e locali

Le strutture adibite alla registrazione e alla presentazione delle domande svolgono un ruolo importante per quanto riguarda l'efficienza della procedura, sia per i richiedenti che per il personale addetto. A seconda del numero di nuovi arrivi, i paesi UE+ possono decidere di istituire più uffici di registrazione sul loro territorio o anche unità di registrazione mobili per far fronte alle esigenze immediate.

Nella scelta di una sede ai fini della registrazione e/o della presentazione delle domande, le autorità competenti devono considerare le specifiche esigenze di registrazione e il numero di persone che utilizzano contemporaneamente le strutture. Per individuare la miglior sede disponibile per questo scopo, gli Stati devono tenere in considerazione, tra l'altro, l'accessibilità per le persone con disabilità, la dimensione dei locali (ossia la capacità di ospitare un gran numero di persone) e la presenza di un numero sufficiente di posti a sedere nell'area di attesa, un adeguato sistema di ventilazione o di climatizzazione, un comodo accesso a servizi igienici separati per donne e uomini e aree gioco separate per i bambini.

La struttura adibita alla registrazione deve essere facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici, ma può essere situata nello stesso edificio di altri uffici amministrativi nazionali correlati. I paesi UE+ hanno recentemente iniziato a integrare le funzioni di prima accoglienza e di registrazione e/o presentazione delle domande all'interno dei centri di prima accoglienza.

La progettazione della sede deve consentire una procedura di registrazione/presentazione delle domande agevole in termini di sicurezza, includendo una chiara segnaletica delle aree riservate al personale addetto e un efficace sistema di gestione delle code. Deve anche permettere che le discussioni riservate siano condotte in privato.

B. Sicurezza

Il personale addetto alla registrazione deve conoscere le procedure di sicurezza che si applicano all'interno dell'ufficio di registrazione. Il personale deve anche essere a conoscenza dei potenziali rischi per la sicurezza per se stessi e gli altri. Tali rischi per la sicurezza possono comprendere atti o minacce di violenza, autolesionismo, pericoli per la salute o incendi. La struttura adibita alla registrazione deve essere dotata di attrezzature di pronto soccorso e di almeno un membro del personale con le relative competenze.

La sicurezza e l'incolumità si ripercuotono direttamente sulla qualità delle procedure di registrazione. Infatti, procedure di sicurezza inadeguate o inappropriate possono rendere i richiedenti riluttanti ad avvicinarsi agli uffici di registrazione, oltre che ostacolare le attività di registrazione.

La sicurezza è garantita non solo da procedure specifiche per tale ambito, ma anche da procedure di registrazione di qualità: se sono eque e trasparenti, favoriscono la fiducia e allentano le tensioni. La comunicazione di informazioni, che comprende la risposta alle problematiche del richiedente, svolge un ruolo fondamentale nella strategia di sicurezza, in quanto evita equivoci e affronta i problemi o le frustrazioni in modo tempestivo.

Buone prassi

Le misure di sicurezza elencate di seguito non sono esaustive; inoltre, sono intese a prevenire o affrontare questioni di sicurezza direttamente legate alle attività di registrazione in particolare, non i rischi comuni in generale.

Formazione del personale

Il personale addetto alle procedure di registrazione riceve formazione su come applicare le misure di sicurezza e su come reagire adeguatamente in caso di incidenti. La formazione comprende tecniche di comunicazione volte a prevenire, affrontare e ridimensionare gli incidenti legati alla sicurezza.

Misure di sicurezza di base

Ingresso

- L'ufficio di registrazione ha due ingressi distinti: un ingresso per il solo personale addetto e un ingresso per i richiedenti.
- All'ingresso per i richiedenti sono previste misure atte a controllare la folla e a favorire un ingresso ordinato delle persone.

All'interno dell'ufficio

- Nell'ufficio adibito alla registrazione sono previste misure che regolano la circolazione dei richiedenti, distinguendo chiaramente fra:
 - o aree alle quali i richiedenti hanno accesso;
 - o aree nelle quali è richiesta una scorta;
 - o aree alle quali i richiedenti non hanno accesso.
- L'area di attesa è separata dallo spazio per il colloquio.
- La circolazione dei richiedenti all'interno dell'ufficio adibito alla registrazione è organizzata stabilendo percorsi diretti dall'ingresso al banco di accoglienza, all'area di attesa, alla sala colloqui e all'uscita.
- L'allestimento dell'area di accoglienza e della sala colloqui deve consentire una facile via d'uscita al personale addetto in ogni momento. Per esempio, nelle sale colloqui, il personale addetto alla registrazione si siederà con la porta d'uscita alle spalle.

Reazione in caso di incidenti legati alla sicurezza

- Sono previste misure che permettono al personale addetto alla registrazione di allertare il personale della sicurezza in caso di incidenti (ad esempio, pulsanti di allarme nelle sale colloqui).
- Vengono attuate procedure che consentono ai richiedenti e al personale addetto di segnalare al funzionario responsabile gli incidenti legati alla sicurezza, in modo da costituire una base per il monitoraggio, l'analisi e la formulazione di proposte al fine di migliorare l'assetto della sicurezza.

Uscita

- Una volta che i richiedenti hanno completato la formalità per la quale si sono recati all'ufficio, il responsabile deve assicurarsi che escano dall'ufficio.
- L'uscita dei richiedenti è distinta dall'entrata.

C. Riservatezza

Ai richiedenti protezione internazionale deve essere garantito il diritto alla riservatezza (articolo 48 DPA). La riservatezza è un principio applicabile a tutte le fasi della procedura di asilo. Infatti, non ci si può aspettare che i richiedenti rivelino dettagli sul loro timore di essere vittime di persecuzione o danno grave se non può essere garantita la riservatezza. Il principio di riservatezza si applica anche alla procedura di registrazione e alle informazioni ottenute durante tale procedura.

Le strutture e le procedure di registrazione devono consentire ai richiedenti di fornire documenti e informazioni personali al personale addetto alla registrazione in condizioni che non compromettano il diritto alla privacy e alla riservatezza.

Le autorità preposte alla procedura di registrazione devono garantire che nessuna informazione sia rivelata ai presunti responsabili di persecuzione o di danno grave (articolo 30 DPA). Le autorità preposte alla registrazione non devono nemmeno ottenere informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave con modalità che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

Inoltre, le autorità preposte alla registrazione sono vincolate dal principio di riservatezza quale definito nel proprio diritto interno (articolo 48 DPA). Se sono necessari servizi di interpretazione durante la procedura di registrazione, anche l'interprete deve essere vincolato dal principio di riservatezza.

I richiedenti devono essere informati del loro diritto alla riservatezza nelle procedure di asilo durante la fase di registrazione.

Buone prassi

La seguente misura pratica può essere appropriata per salvaguardare la riservatezza durante la procedura di registrazione.

- Evitare di pronunciare il nome del richiedente in presenza di altre persone o di affiggere i nomi nelle aree di attesa. Quando si comunica con i richiedenti o si parla di loro nelle aree di accoglienza/attesa, si può ricorrere a metodi alternativi, come l'assegnazione di numeri ad hoc e gettoni colorati.

Questione specifica: richiesta di informazioni su un richiedente da parte di un membro della famiglia

Una richiesta di informazioni su un richiedente da parte di un membro della famiglia deve essere gestita con la massima cautela.

Tali situazioni possono presentarsi in diversi modi durante la procedura di registrazione. Per esempio, qualcuno può chiedere all'autorità preposta alla registrazione di confermare se uno dei suoi familiari ha registrato una domanda di protezione internazionale. In alternativa, qualcuno può chiedere all'autorità preposta alla registrazione di essere messo in contatto con un familiare di cui si sa che ha presentato domanda di protezione internazionale.

In conformità con il principio di riservatezza, nessuna informazione deve essere rivelata a chicchessia, a meno che il familiare in questione non abbia dato il suo consenso per iscritto, compreso il fatto che il familiare abbia effettivamente presentato domanda di protezione internazionale o meno.

È buona prassi chiedere i dati della persona che fa una tale richiesta e la presunta relazione con il familiare, oltre a informarla che verrà effettuata una ricerca e che, qualora detto familiare sia individuato, gli verranno comunicati i dati della persona che ha fatto la richiesta, con il consenso di quest'ultima. Infine, la stessa va informata che spetterà al familiare contattarla o meno.

Aspetti da ricordare

- Le strutture e i locali adibiti alla registrazione devono essere progettati per soddisfare le esigenze specifiche della procedura di registrazione, come il numero di nuovi arrivi, l'accessibilità per le persone con disabilità, disposizioni per la diversità di genere e l'accoglienza di minori, oltre all'accessibilità tramite i mezzi di trasporto pubblico.
- La sicurezza e l'incolumità incidono direttamente sulla qualità della procedura di registrazione e vi si può far fronte avendo consapevolezza dei potenziali rischi per la sicurezza e delle procedure operative standard, ma anche mediante una procedura di registrazione equa e trasparente.
- La riservatezza deve essere garantita durante l'intera procedura di registrazione, attraverso strutture e locali adibiti alla registrazione che la garantiscano e una gestione dei dati acquisiti conforme alle norme di riservatezza.

III. Comunicazione di informazioni

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA, i richiedenti sono informati almeno di quanto segue:

- i) la procedura da seguire;
- ii) i loro diritti e obblighi durante la procedura;
- iii) le eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità;
- iv) i termini della procedura d'esame;
- v) i mezzi a loro disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi a sostegno della domanda di protezione internazionale;
- vi) le conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda.

Le informazioni sono comunicate in una lingua che i richiedenti capiscono o che è ragionevole supporre possano capire.

Le informazioni sono fornite in tempo utile affinché i richiedenti possano far valere i loro diritti.

A. Perché occorre fornire informazioni ai richiedenti?

Il diritto a essere informati è una delle garanzie fondamentali previste dalla DPA [articolo 12, paragrafo 1, lettera a)].

È perciò essenziale che i richiedenti ricevano informazioni che garantiscano una procedura di asilo equa ed efficace. I richiedenti devono conoscere i loro diritti e obblighi nonché capire le diverse fasi della procedura, affinché possano presentare le richieste nel modo più completo possibile e adempiere ai loro obblighi. La fornitura delle suddette informazioni è nell'interesse sia dei richiedenti che dell'amministrazione nazionale, in particolare nei paesi UE+ che ritengono che i richiedenti siano tenuti a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare le loro domande [articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (QD)].

Informare i richiedenti risulta ancor più importante in quanto spesso, prima di rivolgersi all'ufficio preposto alla registrazione, hanno scarsa conoscenza della procedura di asilo. Ciò potrebbe significare che ricevono informazioni false o incoerenti da terzi.

B. Quando devono essere fornite informazioni ai richiedenti?

La DPA stabilisce che i paesi UE+ devono fornire informazioni ai richiedenti in tempo utile per consentire loro di far valere i propri diritti e adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva stessa.

Dato che alcuni di questi diritti e obblighi si applicano dal momento in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale, le informazioni devono essere fornite fin dall'inizio della procedura.

Si raccomanda, come buona prassi, di fornire informazioni al più tardi durante la fase di presentazione e in ogni caso in tempo utile prima del colloquio personale.

C. Quali informazioni devono essere fornite?

Il richiedente deve innanzitutto capire in che cosa consiste la protezione internazionale e che cosa ci si aspetta da lui/lei durante la procedura di registrazione e in preparazione al colloquio personale. È importante garantire che le informazioni siano aggiornate.

A integrazione di questa descrizione dettagliata delle misure di salvaguardia relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA, nell'[allegato 2](#) della presente guida si trova un elenco di controllo riguardante la suddetta comunicazione.

(i) Informazioni sulla procedura da seguire

È essenziale che i richiedenti siano informati e capiscano le varie fasi della procedura di asilo. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione alla quantità e al livello di dettagli che vengono forniti in ogni fase della procedura di asilo. In fase di registrazione, fornire una descrizione troppo approfondita di ogni minimo passaggio possibile della procedura di asilo può confondere i richiedenti. Si raccomanda, sempre in fase di registrazione, di limitare le informazioni fornite a una breve panoramica di ogni fase della procedura di asilo (registrazione, colloquio personale, notifica e ricorso), pur facendo una descrizione più accurata e dettagliata della procedura di registrazione.

Le informazioni sulla procedura di registrazione devono comprendere i seguenti punti.

- **Scopo e risultato atteso della registrazione.** Occorre informare i richiedenti del motivo per cui devono essere registrati, del significato della registrazione e delle conseguenze di una mancata registrazione.
- **Riservatezza della procedura di asilo.** La riservatezza come principio è alla base dell'intera procedura di asilo (cfr. [capitolo II, sezione C «Riservatezza»](#)) e i richiedenti devono capire che è garantita e in che modo è rispettata. Se, in base al diritto nazionale, i dati vengono condivisi con altre autorità nazionali, occorre informarne i richiedenti.
- **La procedura di registrazione è gratuita.** Si tratta di un'informazione importante per evitare situazioni in cui determinate persone possano approfittare della mancanza di conoscenze dei richiedenti e cercare di estorcere loro del denaro. È inoltre necessario chiarire che la richiesta di asilo è un atto completamente a discrezione dei richiedenti.
- **Fasi concrete della registrazione.** Occorre informare i richiedenti di tutte le attività cui è previsto che si sottopongano durante la fase di registrazione, che comprendono l'acquisizione dei dati, il colloquio per la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali ed eventualmente il rilevamento di altri dati biometrici, come una fotografia del viso e la firma.
- **Procedura di determinazione del paese UE+ competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.** Occorre informare i richiedenti che verrà valutato se sarà un altro paese UE+ a essere competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. A tal fine, è importante che i richiedenti forniscano informazioni coerenti, dettagliate e verificabili sui familiari presenti nel territorio dei paesi UE+, su eventuali visti o permessi di soggiorno rilasciati loro da uno di tali paesi, sull'ingresso in un altro paese UE+ o su un soggiorno, transito o precedente domanda di protezione internazionale presentata in un paese UE+. L'opuscolo

intitolato *Ho chiesto asilo nell'UE – Quale paese gestirà la mia domanda?* ⁽¹²⁾, che è comune a tutti gli Stati membri, dev'essere fornito ai richiedenti in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire.

- **Documento che certifica lo status dei richiedenti.** Occorre informare i richiedenti delle norme che si applicano al documento rilasciato in seguito alla registrazione, compreso il periodo di validità e le procedure per il rinnovo dei documenti scaduti o smarriti.
- **Come e dove inoltrare la domanda se la registrazione e la presentazione sono condotti separatamente.** Occorre informare i richiedenti per iscritto su come e dove presentare la domanda e sulle conseguenze della mancata presentazione. Le informazioni scritte sono integrate da spiegazioni orali, se necessario, al fine di garantire la comprensione dei richiedenti.
- **Diritto di un minore a presentare una domanda di protezione internazionale (se del caso).** Occorre informare i richiedenti, ove applicabile, che un minore ha il diritto di presentare una domanda per proprio conto, se ha la capacità giuridica di agire nel quadro delle procedure secondo il diritto nazionale, o attraverso i suoi genitori, altri familiari, un adulto che ne abbia la responsabilità o che lo rappresenti.
- **Informazioni fornite all'adulto a carico (se del caso).** Quando una domanda è stata presentata a nome di un adulto a carico con capacità giuridica, occorre informarlo, in privato, delle conseguenze della presentazione della domanda a suo nome e del suo diritto di predisporre una domanda separata prima della presentazione della domanda o prima del colloquio personale. Occorre inoltre chiedere all'adulto a carico il consenso scritto a inoltrare una domanda a suo nome, qualora non desideri presentare una domanda in prima persona.

(ii) Informazioni sui diritti e gli obblighi dei richiedenti durante la procedura

Durante la fase di registrazione occorre informare i richiedenti dei diritti e degli obblighi che comportano la predisposizione e la presentazione di una domanda di protezione internazionale.

Obblighi

- Obbligo di cooperare con le autorità (articolo 13, paragrafo 1, DPA): comprende soprattutto l'obbligo di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, il più presto possibile o al più tardi durante il colloquio personale, a seconda della prassi nazionale. Può anche includere l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni, come previsto dal diritto nazionale.
- Obbligo di comparire personalmente dinanzi alle autorità, senza indugio o in una data specifica [articolo 13, paragrafo 2, lettera a), DPA].
- Obbligo di consegnare i documenti in possesso del richiedente pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali il passaporto [articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA].
- Obbligo di rispettare i termini per la presentazione degli elementi giustificativi, come stabilito dal diritto nazionale (articolo 4, paragrafo 1, DQ).

⁽¹²⁾ Allegato X, parte A del [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014](#), che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

- Obbligo di informare le autorità del luogo di residenza del richiedente e di qualsiasi cambiamento dello stesso [articolo 13, paragrafo 2, lettera c), DPA]: a seconda del diritto nazionale e della situazione del richiedente, vi può essere l'obbligo di comunicare alle autorità competenti il cambiamento del luogo di residenza o dei recapiti. Al richiedente possono essere imposti altri obblighi, come il dovere di presentarsi a intervalli regolari o di risiedere in un luogo deciso dalle autorità.
- Obbligo di rilevare le impronte digitali non appena possibile e di trasmetterle alla Banca dati dattiloscopica europea per l'asilo (Eurodac) entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale per i richiedenti di età non inferiore a 14 anni [articolo 9, paragrafo 1, del regolamento Eurodac ⁽¹³⁾].

Diritti

- Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda (articolo 9 DPA).
- Diritto a condizioni materiali di accoglienza che assicurino un'adeguata qualità di vita ⁽¹⁴⁾ (articolo 17 DCA): i richiedenti hanno anche il diritto di essere informati sulle garanzie procedurali cui hanno diritto.
- Accesso a un interprete [articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA]: i richiedenti sono informati del loro diritto a ricevere, laddove necessario, l'assistenza di un interprete, gratuitamente, per spiegare la propria situazione nei colloqui con l'autorità al fine di garantire uno svolgimento in una lingua che è ragionevole supporre il richiedente possa capire.
- Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali nella procedura d'asilo (articolo 22 DPA): i richiedenti sono informati della possibilità di accedere all'assistenza e alla rappresentanza legali. Queste informazioni comprendono le condizioni in base alle quali vengono fornite l'assistenza e la rappresentanza legali, la procedura da seguire per richiederle e le norme per il trattamento di tali richieste.
- Diritto di comunicare con l'UNHCR e con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza ai richiedenti protezione internazionale [articolo 12, paragrafo 1, lettera c), DPA].
- Diritto a un sostegno adeguato in caso di esigenze procedurali particolari derivanti dalla capacità del richiedente di godere dei propri diritti e di adempiere agli obblighi a causa di circostanze personali (articolo 24 DPA).
- Diritto a un sostegno adeguato in caso di particolari esigenze di accoglienza derivanti dalla specifica situazione di persone vulnerabili (articolo 21 DCA).
- Garanzie in stato di trattenimento (articolo 9, paragrafo 4, DCA): il richiedente trattenuto è informato per iscritto delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto nazionale per impugnare il relativo provvedimento. Il richiedente viene inoltre informato della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e alla rappresentanza legali.

⁽¹³⁾ [Regolamento \(UE\) n. 603/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Per maggiori informazioni sulle condizioni di accoglienza, si veda la [Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori](#) del settembre 2016.

(iii) Informazioni sulle possibili conseguenze del mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità

Poiché il mancato adempimento degli obblighi può influire sulla procedura d'esame e sulle condizioni di accoglienza, è importante che il richiedente sia informato delle possibili conseguenze della mancata cooperazione con le autorità, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti.

- La procedura d'esame può essere sospesa (articolo 28 DPA): occorre informare i richiedenti che qualora non ottemperino alle richieste di fornire informazioni essenziali per la domanda, non si presentino a un colloquio personale o si sottraggano in altro modo alla procedura di asilo, le procedure di esame possono essere sospese.
- Sulla valutazione degli elementi significativi della domanda di asilo può incidere la mancata presentazione da parte del richiedente degli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale (articolo 4, paragrafo 1, DQ): occorre informare i richiedenti che è loro dovere motivare la domanda di protezione internazionale. Non è necessario che le loro dichiarazioni siano corroborate da prove documentali o di altro tipo se hanno compiuto uno sforzo effettivo per motivare la domanda e per presentare tutti gli elementi significativi a loro disposizione in collaborazione con l'autorità accertante.
- La procedura di asilo può essere accelerata, in linea con il diritto nazionale, quando vengono presentate informazioni o documenti falsi relativi all'identità o alla cittadinanza dei richiedenti o quando questo tipo di informazioni o documenti viene omesso per indurre in errore le autorità [articolo 31, paragrafo 8, lettera c), DPA]: anche il rifiuto di sottoporsi a rilievo dattiloscopico può comportare, a seconda del diritto nazionale, l'accelerazione della procedura di asilo [articolo 31, paragrafo 8, lettera i), DPA].
- I richiedenti possono essere trattenuti per determinarne l'identità o la cittadinanza, o per accertare gli elementi su cui si basa la domanda che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga [articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), DCA].
- Le condizioni materiali di accoglienza possono essere ridotte o, in casi eccezionali, revocate se il richiedente lascia il luogo di residenza o contravviene all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale [articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b), DCA].

(iv) Informazioni sui termini applicabili alla procedura d'esame

Il richiedente deve essere informato sui termini della procedura d'esame. Ai sensi dell'articolo 31 DPA, l'esame sarà completato quanto prima possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il termine può essere prorogato in determinate circostanze (ad esempio in situazioni in cui viene presentato un elevato numero di domande nello stesso momento o per un caso particolarmente complesso), ma in tal caso il richiedente è informato del ritardo.

(v) Mezzi a disposizione dei richiedenti per adempiere all'obbligo di presentare gli elementi a sostegno della domanda di protezione internazionale

I richiedenti devono essere informati del fatto che sarà organizzato un colloquio personale in cui potranno presentare gli elementi necessari a motivare la domanda (ovvero dichiarare le motivazioni per cui sono fuggiti dal paese di origine e quelle per cui non possono ritornarvi).

Il richiedente può anche fornire prove documentali e di altro tipo a sostegno della domanda. Al richiedente vengono quindi date informazioni sui mezzi per presentare tali prove e sui termini entro cui le prove possono essere fornite a seconda della prassi nazionale. Qualora si preveda che il richiedente, ai sensi del diritto nazionale, sottoponga tutte le prove con la massima tempestività in seguito alla predisposizione della domanda, quest'informazione deve essere fornita al richiedente all'inizio della procedura.

(vi) Conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda

I richiedenti devono essere informati del fatto che, in caso di ritiro della propria domanda di protezione internazionale, la procedura di esame si conclude (articolo 27 DPA sul ritiro esplicito della domanda). Il termine della procedura pone inoltre fine al godimento dei diritti garantiti ai richiedenti asilo, compreso quello di rimanere nello Stato membro, a meno che non ci siano altri motivi per rimanere nel paese.

Occorre inoltre informare i richiedenti che, se fanno supporre alle autorità di aver rinunciato alla domanda, la procedura d'esame può essere sospesa o la domanda può essere respinta (articolo 28 DPA sul ritiro implicito della domanda). Tra i motivi ragionevoli per cui si può giungere a una tale interpretazione vi sono i casi di richiedenti che non rispondono alle richieste di fornire informazioni essenziali per la domanda, che non si presentano a un colloquio personale o che sono fuggiti, oppure che si sono allontanati senza autorizzazione e senza contattare le autorità dal luogo in cui vivevano o erano trattenuti. A seconda del diritto nazionale, se il richiedente si ripresenta alle autorità entro un certo termine la procedura d'esame può essere riaperta.

D. Come devono essere fornite le informazioni?

La comunicazione di informazioni deve avvenire sia a titolo individuale che rendendo le informazioni generali disponibili in luoghi dove possono essere facilmente accessibili ai richiedenti e alle altre parti interessate.

Comunicazione di informazioni ai richiedenti a titolo individuale

Le informazioni devono essere fornite per iscritto in modo chiaro ed evitando termini tecnici. Il materiale informativo standard (ad esempio gli opuscoli) deve essere reso disponibile nelle diverse lingue pertinenti.

Le informazioni scritte devono essere integrate da spiegazioni orali. Ciò è particolarmente importante in considerazione dei diversi livelli di alfabetizzazione dei richiedenti e permette di adattare le informazioni alle circostanze specifiche del richiedente.

Le informazioni devono essere fornite in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa comprendere, che può essere una lingua diversa dalla sua lingua madre.

Le informazioni sono adattate all'età e al livello di comprensione del richiedente, tenendo conto delle sue esigenze particolari e delle circostanze individuali.

È importante assicurarsi che il richiedente capisca tutte le informazioni fornite. Nel dubbio, è buona norma chiedere ai richiedenti di ripetere o riassumere le informazioni che sono state date con parole proprie.

È buona prassi offrire ai richiedenti vari mezzi per controllare lo stato della loro domanda di protezione internazionale, comprese le piattaforme online.

Diffusione di informazioni

Le informazioni sulle procedure standard di registrazione devono essere disponibili in ogni momento, tenendo conto delle lingue principali e dei diversi livelli di alfabetizzazione e istruzione dei richiedenti.

I metodi di diffusione delle informazioni possono comprendere diversi tipi di mezzi di comunicazione, quali manifesti con illustrazioni, opuscoli informativi, video, applicazioni per dispositivi mobili e siti web dedicati.

I siti web e le applicazioni hanno il vantaggio di rendere le informazioni più accessibili ai richiedenti, in quanto possono accedervi direttamente sui loro telefoni, ma anche di aggiornarle direttamente in formato digitale.

E. Chi fornisce le informazioni?

Spetta alle autorità assicurarsi che la comunicazione di informazioni sia garantita e coordinata (articolo 12 DPA). È importante rendersi conto di non essere gli unici soggetti che forniscono informazioni al richiedente, poiché anche altre autorità e organizzazioni partner nel settore dell'asilo possono fornirle. A seconda dell'organizzazione a livello nazionale, le informazioni possono essere fornite dalle autorità preposte alla registrazione e alla presentazione delle domande, dall'autorità accertante, dalle autorità preposte all'accoglienza, dai consulenti legali e dalle organizzazioni della società civile. In alcuni paesi, queste ultime stipulano partenariati formali con le autorità per la fornitura di informazioni. In questo contesto, è necessario un coordinamento per garantire che le informazioni fornite al richiedente siano coerenti.

F. Rispondere alle domande dei richiedenti

Dopo essere stati informati, i richiedenti devono essere autorizzati a porre domande sulla registrazione e più in generale sulla protezione internazionale e la procedura di asilo.

Questo aspetto riveste una particolare importanza, in quanto permette ai richiedenti di risolvere eventuali dubbi e offre l'opportunità di dissipare eventuali voci o false informazioni che possano essere giunte loro. Quando si risponde, è importante fornire solo informazioni di cui si è certi e rimandare il richiedente ad altri colleghi e/o autorità per le domande della cui risposta non si è sicuri.

Aspetti da ricordare

- Il diritto all'informazione è una delle garanzie fondamentali fornite ai richiedenti protezione internazionale ed è essenziale per assicurare una procedura di asilo equa ed efficace.
- Le informazioni devono essere fornite ai richiedenti in tempo utile per consentire loro di esercitare i propri diritti e adempiere ai propri obblighi; possono essere informati sia a titolo individuale che attraverso il materiale informativo standard a loro disposizione in ogni momento.
- Come minimo, vanno fornite informazioni su che cosa si intende per protezione internazionale, sulla procedura da seguire al momento della registrazione e durante la procedura d'esame, sui diritti e gli obblighi dei richiedenti e sui termini della procedura d'esame.
- Le informazioni devono essere adattate in base all'età e/o al livello di comprensione del richiedente, tenendo conto delle sue circostanze personali.
- Le informazioni devono essere rese accessibili ai richiedenti diffondendole tramite vari canali, formati e lingue.

IV. Raccolta dei dati di registrazione

A. Ruolo dell'addetto alla registrazione

È compito di tale figura **acquisire e registrare dati precisi e affidabili**. Questo ruolo fondamentale comporta il dovere di assistere il richiedente nel chiarire eventuali discrepanze o dichiarazioni poco chiare. Occorre essere proattivi e assistere i richiedenti per permettere loro di fornire dati chiari, completi e accurati. Tuttavia, il ruolo dell'addetto alla registrazione **non prevede la valutazione della credibilità** dei dati forniti dal richiedente, poiché tale valutazione è condotta in una fase successiva dall'autorità o dall'unità competente, generalmente nella fase di esame. Alcune autorità nazionali hanno istituito unità specializzate per verificare la credibilità o l'affidabilità di determinati dati, come la valutazione dell'età o la verifica dei documenti d'identità.

Anche quando i dati forniti dal richiedente sembrano molto improbabili, occorre comunque registrarli così come vengono presentati. Tuttavia, spetta al funzionario addetto alla registrazione segnalare tali osservazioni in modo fattuale e obiettivo e/o riferire la propria perplessità all'unità o all'autorità competente. Per esempio, se un richiedente ha l'aspetto di un adulto ma afferma di essere un minore non accompagnato, occorre verificare innanzitutto se vi siano malintesi o incertezze sulla sua età. Se il richiedente sostiene di non essere un adulto, occorre registrare l'età dichiarata dallo stesso, ma occorre anche segnalare questo dubbio e/o riferire il caso all'unità competente per i minori non accompagnati. Quando si segnala un dubbio, occorre farlo in modo neutrale e obiettivo, annotando ciò che si è osservato. Per esempio, invece di dire che il richiedente dà un'impressione piuttosto da «adulto» o di persona matura, occorre riportare le osservazioni che hanno provocato questa impressione, come ad esempio il fatto che le risposte del richiedente alle domande che gli sono state poste durante il colloquio di registrazione erano ricche di sfumature e focalizzate sull'aspetto centrale di ogni domanda. A seconda dell'assetto nazionale, spetterà all'unità competente per i minori non accompagnati o agli esaminatori (specializzati) valutare la credibilità dell'età dichiarata dal richiedente.

Le stesse raccomandazioni si applicano qualora un richiedente presenti documenti che sembrano essere fraudolenti. Occorre registrarli e porre domande su di essi come stabilito nella rispettiva procedura di registrazione nazionale, per esempio chiedendo quando e come il richiedente li abbia ottenuti. Occorre inoltre segnalare le proprie osservazioni sul documento ed eventualmente sottoporre i documenti all'autorità o all'unità incaricata di esaminarne l'autenticità.

L'accuratezza e l'efficienza sono fondamentali nella procedura di registrazione. I dati acquisiti devono essere corretti e affidabili, in modo che l'esaminatore che conduce il colloquio personale possa continuare a far riferimento ai dati personali di base acquisiti nella fase di registrazione e non debba ripetere le stesse domande. Inoltre, dati di registrazione corretti e affidabili sono importanti per indirizzare la domanda, fin dall'inizio, alla procedura d'esame corretta (la procedura Dublino, procedure accelerate e prioritarie, rinvio per vulnerabilità, ecc.). Affrettare la procedura di registrazione può rivelarsi controproducente in una fase successiva. Garantire l'accuratezza dei dati significa prendersi il tempo necessario per verificare la corretta ortografia dei nomi, scrivere ciò che il richiedente dice piuttosto che ciò che si pensa intendesse dire, annotare le date del calendario usato dal richiedente accanto alla data trasposta nel calendario gregoriano (occidentale), nonché verificare la completezza delle informazioni e la corretta comprensione delle dichiarazioni del richiedente.

La procedura di registrazione può essere condotta in modo efficiente informando in anticipo i richiedenti su cosa ci si aspetta da loro durante la registrazione e cosa no, e con un procedimento di raccolta dati ben strutturato.

B. Scopo dell'acquisizione dei dati

I dati acquisiti al momento della registrazione assolvono a diversi scopi. A seconda dell'assetto nazionale, possono essere utilizzati per i seguenti motivi:

- contribuire a determinare o verificare l'identità e la cittadinanza del richiedente registrando informazioni personali, dati biometrici e informazioni relative ai documenti d'identità;
- aiutare l'autorità competente per l'asilo a preparare il colloquio personale. Per essere preparati al meglio per il colloquio personale, è fondamentale avere a disposizione dati personali affidabili e fornire una buona panoramica del profilo del richiedente, del suo contesto di provenienza e dei suoi legami familiari; tale preparazione consentirà inoltre di assegnare il caso all'esaminatore più idoneo, in quanto alcuni di essi possono essere specificamente formati o specializzati nell'esame di determinati tipi di domande;
- informare l'autorità competente per l'asilo sul tipo di domanda di asilo, permettendo di incanalarla alla procedura appropriata (che può essere standard, prioritaria, accelerata o di ammissibilità) all'inizio della procedura di asilo;
- individuare tempestivamente i potenziali casi Dublino, consentendone il rapido rinvio all'unità Dublino preposta a determinare il paese competente per l'esame della domanda;
- individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari e rinviarli a unità e/o organizzazioni specializzate, se necessario. Quando si individua la necessità di garanzie procedurali particolari, l'addetto alla registrazione deve tenerne conto per il modo in cui viene condotta la procedura di registrazione;
- individuare, a seconda dell'assetto nazionale, i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, agevolandone il rinvio a una valutazione che determini il sostegno specifico di cui il richiedente può avere bisogno in termini di accoglienza.

C. Colloquio di registrazione

All'inizio della procedura viene organizzato un colloquio di registrazione per acquisire dati affidabili dal richiedente. Poiché l'addetto al colloquio potrebbe essere la prima persona incaricata della procedura d'asilo che il richiedente incontra, è importante che lo conduca un atteggiamento neutrale per migliorare la cooperazione, stabilire un'atmosfera di fiducia e fornire informazioni corrette.

All'inizio del colloquio, occorre spiegarne al richiedente lo scopo e il contesto. Si raccomanda di dare al richiedente informazioni sulla procedura di asilo prima del colloquio. Queste informazioni potrebbero essere integrate, all'inizio del colloquio, da spiegazioni orali chiare, evitando termini tecnici. Occorre sempre controllare che i richiedenti abbiano capito le informazioni fornite e permettere loro di porre ulteriori domande relative alla procedura di asilo. Se è necessaria l'interpretazione, occorre assicurarsi che ci sia comprensione reciproca fra l'interprete e il richiedente e incoraggiare il richiedente a dire se non capisce una domanda che gli è posta o se non sa rispondere.

Poiché il colloquio di registrazione costituisce una base per il colloquio personale, è importante acquisire dati affidabili in modo tale da non dover ripetere le stesse domande all'inizio del colloquio

personale. Occorre ricordarsi di annotare ciò che il richiedente dice, anche se può sembrare incoerente o improbabile, chiedere chiarimenti se qualcosa che il richiedente dice sembra poco chiaro, mantenere le domande il più semplici possibile, offrire al richiedente l'opportunità di esprimersi in merito al verbale del colloquio e assicurarsi che tutti gli interpreti capiscano le loro responsabilità e il loro ruolo durante il colloquio. È possibile anche registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato informato prima dello svolgimento del colloquio [articolo 13, paragrafo 2, lettera f), DPA]. Una buona prassi è il mantenimento di una comunicazione regolare tra l'autorità di registrazione e l'autorità accertante, in quanto consente lo scambio di riscontri sul modo in cui la procedura di registrazione potrebbe contribuire al colloquio personale.

Tutti i paesi UE+ acquisiscono i dati personali di base dei richiedenti durante la fase di registrazione, che comprendono il nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, le informazioni sui documenti di identificazione, il sesso, lo stato civile e i recapiti, nonché i dati sull'origine etnica, la religione, la salute, l'istruzione e l'occupazione. Di solito si registrano anche i dati sul luogo di origine di ogni richiedente, l'itinerario e i mezzi del viaggio nel paese UE+. In questa fase, è una buona prassi anche registrare tutti i paesi in cui il richiedente ha soggiornato o vissuto in precedenza. In fase di registrazione vengono spesso acquisiti anche i dati sulla composizione della famiglia e sulla domanda di asilo.

La portata delle informazioni raccolte nella fase di registrazione e/o di presentazione della domanda può variare notevolmente da un paese UE+ all'altro. In generale, i sistemi nazionali che hanno introdotto processi di smistamento e di definizione delle priorità nella procedura di asilo acquisiscono più dati al momento della registrazione rispetto ai paesi che non hanno tali processi, perché tali dati sono necessari per determinare a quale procedura di prima istanza viene assegnata una domanda (standard, prioritaria, accelerata, di frontiera, di ammissibilità o Dublino).

Buone prassi

Una volta conclusa l'acquisizione dei dati e completato il modulo di registrazione/presentazione della domanda, i dati vengono controllati e verificati dal richiedente con l'assistenza di un interprete. In questo modo possono essere apportate correzioni o aggiunte e possono essere chiarite eventuali discrepanze.

Questa prassi garantisce che il risultato della procedura di registrazione sia affidabile, evitando inutili malintesi e confusione in fasi successive della procedura di asilo, migliorando la preparazione del colloquio personale e riducendo la necessità di riproporre le domande di base della fase di registrazione durante il colloquio personale.

Dopo che i dati forniti vengono confermati, il richiedente deve firmare il modulo di registrazione/presentazione della domanda, che dovrebbe poi essere caricato nel suo fascicolo e conservato anche fisicamente, insieme a qualsiasi altro documento pertinente presentato durante la procedura, a seconda dell'assetto nazionale.

Si noti che, in funzione della prassi nazionale, è necessario un modulo di registrazione/presentazione della domanda distinto per ciascun familiare, compresi i minori, anche quando la domanda è presentata come famiglia.

Alla fine del colloquio occorre fornire informazioni sulle fasi successive e sulle potenziali tempistiche della procedura d'esame. Occorre inoltre fornire informazioni al richiedente sulle modalità di contatto ai fini del colloquio personale e, se possibile, una stima del periodo in cui il colloquio personale avrà luogo.

Buone prassi

Il sistema di auto-registrazione elaborato dalla Direzione degli stranieri norvegese è una buona prassi che integra il colloquio di registrazione e permette ai richiedenti protezione internazionale di pre-registrare i propri dati personali nella banca dati nazionale in un ambiente controllato. Lo strumento è stato messo a punto per affrontare potenziali afflussi su larga scala di domande di protezione internazionale, aiutando le autorità a registrare le persone che arrivano in massa senza bloccare l'importante servizio di interpretazione e altre risorse umane. Ciò contribuisce ad evitare le tipiche strozzature nella fase iniziale della procedura di asilo.

Lo strumento si basa su un software che funziona su computer, tablet e, potenzialmente in futuro, telefoni cellulari. I richiedenti seguono una guida sullo schermo che spiega loro diritti e obblighi in relazione alla procedura di registrazione; la guida è disponibile in 16 lingue, che corrisponde al 90 % delle lingue madri parlate dai richiedenti che arrivano in Norvegia. In primo luogo, i richiedenti compilano i loro dati personali, l'itinerario di viaggio e le informazioni relative alla famiglia su una tastiera virtuale adattata alla lingua utilizzata. I richiedenti si scattano poi una foto utilizzando il software. Infine, rivedono i dati che hanno fornito prima di inviare il modulo di registrazione per via elettronica, dopodiché viene generato automaticamente un numero univoco associato alla procedura. Dopo aver completato il modulo di auto-registrazione, i richiedenti si identificano ulteriormente presentando di persona i loro documenti d'identità e depositando le impronte digitali presso le autorità.

Il sistema di auto-registrazione può essere utilizzato per la profilazione dei casi al fine di incanalare in modo efficace le domande, all'inizio della procedura di asilo, direttamente nelle procedure di esame appropriate. Si tratta di un'opzione scalabile, vale a dire che può funzionare come una misura d'emergenza per garantire che la domanda di asilo sia presentata entro i termini di legge, risparmiando al contempo una notevole quantità di risorse umane. L'auto-registrazione è anche vista come un'opportunità per i richiedenti di contribuire attivamente al processo di presentazione della domanda.

L'[allegato 1 «Campi di registrazione»](#) fornisce un'ampia panoramica dei dati che possono essere acquisiti durante la fase di registrazione e/o presentazione della domanda.

Strumento EASO correlato

La [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#) definisce un metodo di colloquio strutturato che, in una certa misura, può essere utile anche per i colloqui di registrazione. Per la fase di registrazione risultano particolarmente pertinenti le seguenti sezioni:

- la sezione 2, «Inizio del colloquio», contiene metodi per iniziare il colloquio in modo tale da stabilire un'atmosfera di fiducia, accogliere il richiedente e fornire informazioni;
- la sezione 3, «Effettuazione del colloquio», verte sui metodi per gestire la situazione del colloquio e sul proprio atteggiamento al fine di migliorare la cooperazione. Fornisce inoltre consigli su come porre i diversi tipi di domande e cogliere le opportunità per chiarire eventuali incongruenze;
- la sezione 5, «Conclusione del colloquio», propone dei modi per concludere il colloquio, fornire informazioni sulle fasi successive della procedura d'esame e permettere al richiedente di esprimersi in merito al verbale del colloquio.

Sul [sito web dell'EASO](#) sono disponibili le traduzioni della guida.

Documentazione a disposizione dei richiedenti

Occorre incoraggiare i richiedenti a fornire alle autorità tutti i documenti in loro possesso per determinarne o verificarne l'identità e la cittadinanza, per stabilirne le circostanze personali e il contesto di provenienza e per motivare la domanda di protezione internazionale ⁽¹⁵⁾. Tali documenti comprendono documenti d'identità e di viaggio (ovvero una carta d'identità e/o un passaporto), documenti relativi alla famiglia (ad esempio un libretto di famiglia, certificati di nascita, di morte e/o di matrimonio), documenti relativi alla residenza e agli itinerari di viaggio e qualsiasi prova documentale che possa avallare la domanda di asilo (ad esempio la tessera di appartenenza a un'organizzazione politica o della società civile cui il richiedente faccia riferimento o un mandato d'arresto).

Ai richiedenti viene chiesto di consegnare i documenti originali, in quanto forniscono la prova dell'identità o del contesto di provenienza ed eventualmente una prova più convincente a sostegno della domanda di asilo rispetto alle copie. Qualora il richiedente non disponga dei documenti originali, ma abbia delle copie, è necessario approfondire la ragione per cui gli originali non sono disponibili e il modo per cui il richiedente è riuscito a ottenerne delle copie.

Occorre prendere nota dei documenti che non sono stati forniti dal richiedente, in particolare i documenti di viaggio e d'identità, chiedere una spiegazione in merito ai documenti mancanti e indagare se il richiedente sia mai stato in possesso di documenti di identificazione. Qualora il richiedente sia in possesso di documenti d'identità, si dovrebbe scoprire dove si trovano e se sia possibile consegnarli alle autorità competenti in materia di asilo. Se il richiedente non possiede alcun tipo di documento d'identità, occorre appurarne la ragione e in che modo il richiedente sia riuscito a viaggiare fuori dal paese d'origine e in un determinato paese UE+ senza un tale documento.

Occorre incoraggiare il richiedente a ottenere i documenti mancanti, se è fattibile date le circostanze. Occorre, tuttavia, chiarire che non ci si aspetta che i richiedenti espongano se stessi o qualsiasi altra persona a dei rischi nel tentativo di ottenere i documenti, per esempio nel caso in cui contattare le autorità del paese d'origine comporti un rischio.

Buone prassi

Per incoraggiare i richiedenti a presentare i documenti d'identità, l'Agenzia svedese per la migrazione ha introdotto «ID assignments» (incarichi per l'identificazione) per i richiedenti che non riescono a dimostrare la loro identità durante la procedura di presentazione della domanda. Gli incarichi sono specifici per ciascun richiedente, assegnando loro il compito di ottenere ulteriore documentazione che possa provare o chiarire la loro identità o paese d'origine. Se il richiedente non adempie all'incarico, può perdere alcuni vantaggi economici. Tali incarichi vengono applicati solo nel contesto della procedura di asilo e qualsiasi decisione di ridurre l'assistenza finanziaria può essere impugnata presso il tribunale amministrativo.

Tutti i documenti devono essere debitamente registrati facendone delle copie e annotando ogni informazione tecnica, compresi la data di presentazione, il titolo e il tipo del documento e se è un

⁽¹⁵⁾ Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA, i richiedenti sono tenuti a consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali il passaporto. Conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, DQ, gli Stati membri possono anche prevedere l'obbligo per il richiedente di produrre tali documenti quanto prima nel corso della procedura di asilo.

originale o una copia. Altri elementi standard di un documento che devono essere registrati sono la data di emissione, l'autorità emittente o l'autore e l'argomento principale.

È normale che i richiedenti presentino documenti scansionati o digitali che hanno ricevuto via e-mail. Di norma, questi documenti devono essere considerati al pari delle copie.

Se un richiedente intende presentare molti documenti, si raccomanda di esaminarli insieme all'interessato per definire di comune accordo quali di essi sono pertinenti per la procedura di asilo. La domanda fondamentale da porre al richiedente è che cosa intende dimostrare quando presenta un determinato documento.

Per i documenti pertinenti in lingua straniera sarà necessaria una traduzione. Si raccomanda, come minimo, di fare tradurre i documenti più importanti, compresi quelli d'identità, e gli elementi più essenziali dei documenti, tenendo conto di ciò che il richiedente intende dimostrare con gli stessi. In generale, è nell'interesse dell'autorità accertante far tradurre i documenti quanto più possibile, poiché qualsiasi elemento può rivelarsi pertinente per verificare la coerenza e la fondatezza della domanda.

In generale, è buona prassi assicurarsi che i documenti essenziali (o le parti essenziali degli stessi) siano tradotti dall'autorità accertante prima del colloquio personale. Ciò consentirà all'esaminatore di preparare meglio il colloquio e le domande da porre al richiedente in tale fase su eventuali incongruenze tra le dichiarazioni e i documenti.

Per maggiori informazioni su come verificare l'autenticità di un documento e come ciò può essere collegato alla procedura di registrazione, cfr. il [capitolo VIII, sezione C «Verifica dei documenti»](#).

D. Dati biometrici

I dati biometrici acquisiti nella fase di registrazione/presentazione della domanda comprendono fotografie e impronte digitali. A seconda dell'assetto nazionale, possono essere acquisiti altri tipi di dati biometrici, quali una scansione dell'iride o la registrazione della voce. La voce del richiedente spesso viene registrata per determinare il dialetto e/o la regione in cui è cresciuto e non per identificare il richiedente in sé.

Data la natura tecnica del rilevamento e della registrazione delle impronte digitali, nella maggior parte dei paesi UE+ quest'operazione viene condotta da unità o autorità specializzate.

Le impronte digitali sono utilizzate nell'ambito del sistema Eurodac, ossia vengono aggiunte al sistema di banche dati centrali Eurodac per determinare se il richiedente abbia già presentato domanda di asilo o sia stato fermato in un altro paese UE+ in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna.

Per maggiori informazioni sull'acquisizione delle impronte digitali e sul sistema Eurodac, cfr. il [capitolo VIII, sezione A «Eurodac»](#).

Le impronte digitali possono anche essere confrontate nella banca dati del sistema di informazione visti (VIS). Il VIS è un sistema di gestione delle decisioni relative alle domande di visto a breve termine per visitare o transitare nell'area Schengen e include informazioni sulle domande di visto di questo tipo per i paesi Schengen. Le autorità nazionali competenti per l'asilo possono consultare la banca dati al fine di determinare il paese UE+ preposto all'esame di una domanda.

Per maggiori informazioni sull'acquisizione di impronte digitali e sul VIS, cfr. il capitolo VIII, sezione B «Sistema d'informazione visti».

Buone prassi

Piuttosto che chiedere al richiedente di presentare una fotografia del proprio viso, la stessa autorità competente per la registrazione potrebbe scattarla, al fine di prevenire le frodi, ma anche di garantire che sia recente e di buona qualità.

Dato che tutti i sistemi biometrici hanno i loro punti deboli, una buona strategia può essere quella di utilizzare un approccio multimodello, basato sull'acquisizione di diversi dati biometrici.

E. Registrazione delle generalità

Pur essendo della massima importanza che le informazioni raccolte durante la registrazione siano corrette e affidabili, nel contesto della procedura di asilo sussistono diversi ostacoli che rischiano di rendere i dati acquisiti incompleti o imprecisi, come le barriere linguistiche, le norme culturali e/o l'età del richiedente.

Il ruolo dell'addetto alla registrazione sarà quello di aiutare il richiedente a chiarire le sue dichiarazioni e di garantire che i dati forniti siano completi e accurati.

La presente sezione contiene orientamenti, esempi di buone prassi e consigli su questioni pratiche che si possono riscontrare quando si acquisiscono e si registrano informazioni dal richiedente. Oltre a questi consigli generali, si raccomanda inoltre vivamente alle autorità di emanare orientamenti nazionali per garantire coerenza nella registrazione delle informazioni personali e di prendere in considerazione le prassi specifiche del paese d'origine.

Nome del richiedente

Se il richiedente presenta un passaporto o un documento d'identità analogo, occorre annotare il nome come appare nel documento. In assenza di un passaporto e a seconda del paese d'origine, altre fonti per ricostruire la composizione e l'ortografia del nome del richiedente potrebbero includere documenti d'identità nazionali e certificati di nascita. Se il richiedente non dispone di documenti d'identità, il nome è registrato così come viene esplicitato dal richiedente.

È opportuno che le amministrazioni nazionali forniscano orientamenti specifici per il paese d'origine su come registrare il nome del richiedente, al fine di garantire la coerenza nella composizione e nell'ortografia del nome. Gli orientamenti possono indicare, conformemente al paese d'origine, una gerarchia dei diversi tipi di documenti d'identità. Le composizioni tipiche dei nomi e l'ortografia differiscono tra i paesi d'origine. In diversi paesi dell'Asia centrale, del Medio Oriente e di alcune parti dell'Africa i nomi sono tradizionalmente composti da un nome che viene dato alla nascita e da un cognome che è composto, in primo luogo, dal nome del padre e, in secondo luogo, dal nome del nonno. Per i nomi tradizionalmente composti di più parti, le istruzioni possono indicare quale parte deve essere considerata come nome e quale parte è considerata come cognome nel modulo di registrazione.

Il richiedente ha più di un nome

I richiedenti possono avere più di un nome per diverse ragioni. In alcuni paesi, il nome registrato in un passaporto o in un altro documento d'identità può essere diverso dal nome tradizionale. Per esempio, tradizionalmente sono usati come cognome il nome del padre e il nome del nonno, mentre nel passaporto alla voce cognome figura il nome della stirpe. Così, il richiedente può avere due nomi, ovvero uno utilizzato nelle funzioni quotidiane e uno per scopi ufficiali.

I richiedenti possono essere identificati con nomi diversi in banche dati e registri ufficiali o possono essi stessi fornire nomi diversi con i quali sono conosciuti nel paese d'origine. Il richiedente può aver usato un nome falso di proposito o può aver usato illegalmente l'identità di qualcun altro. I nomi aggiuntivi devono, in questi casi, essere registrati come alias.

Analogamente, le variazioni del nome, in particolare nel modo in cui è scritto, trasposto o registrato, in diversi documenti d'identità devono essere registrate come alias, per riuscire in seguito a recuperare la persona nella banca dati quando è disponibile solo uno dei documenti d'identità. In merito alle potenziali ragioni di tali discrepanze va ascoltato anche il parere del richiedente, dopodiché occorre documentare le spiegazioni fornite nel modulo di registrazione e segnalare eventuali incongruenze all'autorità accertante.

Traslitteazione: il nome del richiedente è scritto in un alfabeto diverso da quello latino

La traslitteazione è il processo tramite il quale si scrive un nome in un alfabeto diverso da quello in cui è originariamente scritto. La traslitteazione è usata quando il nome di un richiedente è scritto in un alfabeto come quello arabo, cirillico o amarico. Poiché non esistono modi standardizzati di traslitteare le parole nell'alfabeto latino per tutte le lingue, alcune lettere, caratteri o fonemi possono assumere forme diverse a seconda della lingua utilizzata quando si traslitteera una parola. Per esempio, il fonema /u/ verrebbe traslitteato come «ou» in francese, «oo» in inglese e «u» in tedesco.

Un buon esempio di regole di traslitteazione potrebbe consistere nel seguente metodo per fasi:

- 1) Registrare il nome traslitteato come appare sul passaporto del richiedente.
- 2) Se il richiedente non possiede un passaporto, registrare il nome traslitteato come appare su altri documenti ufficiali.
- 3) Se il richiedente non dispone di documenti ufficiali che ne riportano il nome nell'alfabeto latino, fare riferimento agli orientamenti nazionali esistenti sulla traslitteazione.
- 4) In assenza di orientamenti ufficiali sulla traslitteazione e solo se il richiedente è abbastanza abile nella comunicazione scritta in una lingua che utilizza l'alfabeto latino, chiedere al richiedente di fornire una traslitteazione del proprio nome.
- 5) Se il richiedente non ne è in grado, ricorrere ai servizi di un interprete. In ogni caso, occorre documentare il modo in cui il nome è scritto nella lingua originale come punto di riferimento.

Buone prassi

L'Ufficio federale tedesco per l'immigrazione e i rifugiati si avvale di uno strumento di traduzione per traslitterare in lettere latine i nomi scritti in alfabeti arabi. I richiedenti usano una tastiera araba per digitare il loro nome nello strumento e il sistema lo traslittera in lettere latine. Lo strumento è utilizzato nelle prime fasi della procedura di asilo, tra cui la registrazione di una domanda di protezione internazionale, quando il nome del richiedente viene registrato nel fascicolo relativo al singolo caso. Lo strumento prevede anche funzioni aggiuntive che agevolano l'esame dell'origine del richiedente.

Data e luogo di nascita del richiedente

Per garantire coerenza nella registrazione dei dati relativi al luogo di nascita, è buona norma registrare sistematicamente il luogo allo stesso livello (villaggio, municipalità, mandamento ecc.) e, inoltre, individuare la provincia, la regione o il governatorato cui appartiene il luogo di nascita. Un'ortografia coerente delle località potrebbe essere introdotta fornendo elenchi specifici delle regioni, province, governatorati e/o località principali per il paese d'origine.

Il richiedente non conosce la propria data di nascita

Se il richiedente dichiara di non conoscere la propria data di nascita, è necessario approfondire che cosa sappia al riguardo, per esempio l'anno, il periodo dell'anno e/o il mese in cui è nato.

Quando si registra una data di nascita completa, per i minori o per i richiedenti che stanno per raggiungere la maggiore età è importante selezionare sempre l'ultima data possibile del periodo in cui si può ragionevolmente stimare che il richiedente sia nato. Per esempio, se il richiedente conosce il proprio mese di nascita, si segna come giorno di nascita stimato l'ultimo giorno di quel mese. Se il richiedente sa il periodo dell'anno o la stagione in cui è nato, si segna l'ultimo giorno di quel trimestre. Se il richiedente sa solo l'anno in cui è nato, si segna l'ultimo giorno di quell'anno. L'ultimo giorno possibile del periodo è scelto in modo che un minore non sia trattato come un adulto mentre potrebbe essere ancora un minore.

In alcuni paesi UE+, quando la data esatta di nascita non è nota se ne stabilisce una stimata che include un giorno e un mese, perché ciò agevola la gestione di questioni essenziali presso le autorità e i fornitori di servizi. Va specificato senza possibilità di errore che la data di nascita indicata è solo una data stimata, al fine di garantire che non sia creata una falsa identità. I documenti forniti dai richiedenti possono dare un'indicazione utile per la stima della loro età o data di nascita. La data o l'anno di nascita o un intervallo di età possono essere ulteriormente stimati conducendo un colloquio sulla base di punti di riferimento temporali (ad esempio chiedendo ai richiedenti se hanno ricordi di determinati eventi importanti accaduti nel loro paese). Occorre impegnarsi per giungere a un accordo comune con il richiedente, assicurandosi che capisca quale data viene infine annotata come data di nascita stimata e spiegare che può essere corretta in futuro, quando il richiedente potrà successivamente presentare la documentazione d'identità del suo paese d'origine. Quando si determina una data di nascita stimata, è necessario segnare chiaramente nel modulo di registrazione e/o nella banca dati che la data rappresenta una stima e spiegare in che modo è stata determinata.

In generale, è preferibile non segnare la data di nascita del richiedente come «non nota», in quanto è importante indicare il gruppo di età a cui il richiedente appartiene (bambino, adolescente, giovane adulto, adulto o anziano).

Il paese del richiedente utilizza un calendario diverso per indicare la data di nascita

Alcuni paesi utilizzano calendari diversi da quello gregoriano: ad esempio, in Afghanistan e Iran viene utilizzato il calendario persiano, in Etiopia ed Eritrea viene utilizzato quello etiope, mentre in Nepal e in diversi stati dell'India viene utilizzato il calendario Vikram Samvat. I calendari islamico ed ebraico sono utilizzati per scopi religiosi: per quelli civili i paesi arabi e Israele usano il calendario gregoriano. Anche il calendario cinese fissa le date delle festività importanti, ma l'amministrazione civile cinese si basa su quello gregoriano.

È opportuno chiedere al richiedente di fornire la data di nascita nel calendario utilizzato nel paese d'origine. La data va quindi annotata nel modulo di registrazione sia come data del calendario utilizzato nel paese d'origine, sia come data del calendario gregoriano. Ciò vale anche per altre date utilizzate durante la procedura di registrazione, come quella di partenza dal paese d'origine.

Se la data di nascita esatta del richiedente non è nota, quella stimata viene comunque determinata in base al calendario adottato nel paese d'origine, con i mesi, le stagioni e gli anni come sono indicati in tale calendario.

Online esistono vari convertitori di calendario affidabili, come ad esempio:

- [persiano](#);
- [etiope](#);
- [nepalese](#).

Il richiedente fornisce un luogo di nascita difficile da localizzare nel paese d'origine

Se il richiedente dichiara di essere nato in un luogo che è difficile individuare o localizzare all'interno del paese d'origine, è necessario approfondire la questione con domande riguardanti, ad esempio, la zona di tale paese, la provincia/il governatorato, le città, le municipalità e i luoghi noti vicini al luogo di nascita.

È buona prassi ricorrere a un servizio di carte geografiche online (che sia stato convalidato dall'unità di informazione sul paese d'origine) per localizzare il luogo di nascita su una mappa durante la registrazione, oltre a registrare il luogo di residenza nel paese d'origine. A volte le carte geografiche online più comunemente usate, come Google Maps, non includono luoghi specifici in diversi paesi d'origine tra quelli più ricorrenti.

Di seguito si riportano validi esempi di carte geografiche specializzate online:

- [OpenStreetMap](#) è una mappa interattiva open-source;
- [WeGo](#) è una mappa satellitare per immagini;
- l'Unità di valutazione della sicurezza alimentare e della nutrizione della FAO (Food Security and Nutrition Analysis Unit, [FSNAU](#)) fornisce carte geografiche amministrative specifiche per la Somalia.

Il richiedente non conosce il proprio luogo o paese di nascita

Se il richiedente conosce il proprio paese di nascita, ma non il luogo esatto, si possono cercare ulteriori informazioni ponendo domande prima su aree geografiche più ampie e poi passando a zone più circoscritte, chiedendo nel contempo da quale fonte il richiedente ha ricevuto queste informazioni.

Il paese di nascita è definito come il paese di residenza della madre al momento della nascita o, se non è noto, il paese in cui è avvenuta la nascita [articolo 2, lettera e), del regolamento relativo alle statistiche in materia di migrazione ⁽¹⁶⁾]. Pertanto, qualora il luogo di nascita rimanga sconosciuto o incerto, ai richiedenti si può chiedere dove abbia vissuto la madre in diverse fasi della sua vita.

Se permangono incertezze sul luogo di nascita, è buona prassi approfondire da dove provengono i genitori e altri familiari del richiedente e dove vivono attualmente. Tali informazioni consentiranno di avere un quadro più completo delle origini della famiglia e della situazione attuale, per esempio in relazione a un potenziale sfollamento pregresso.

Se il paese di nascita non è noto, va registrato come «non noto». Occorre acquisire dati sulle ragioni per cui il richiedente non conosce il proprio paese di nascita e registrarne le osservazioni sul modulo di registrazione/nella banca dati.

Composizione della famiglia

La composizione della famiglia non va mai data per scontata e ogni membro deve essere verificato. Ad esempio, se una coppia si presenta con uno o più minori, occorre verificare a titolo individuale se l'uomo e la donna sono il padre e la madre biologici di ciascuno di essi.

Il richiedente è poligamo

In alcune società una persona può essere legalmente sposata con più di una persona allo stesso tempo, mentre il diritto nazionale dei paesi UE+ consente il matrimonio con una sola persona alla volta. La poligamia o l'essere sposati con più di una persona contemporaneamente sono inoltre considerati reato in diversi paesi UE+, non lasciando spazio al riconoscimento di più di un coniuge come partner legalmente sposato. Quindi, in situazioni di poligamia, solo un coniuge può essere considerato il partner legalmente sposato.

I paesi UE+ seguono prassi diverse per determinare chi, nei matrimoni poligami, sarebbe considerato il partner legalmente riconosciuto secondo il diritto nazionale. Alcuni paesi UE+ considerano come legalmente riconosciuto il coniuge del primo matrimonio, mentre altri quello che è arrivato per primo nel paese.

A seconda della definizione nazionale di coniuge legalmente sposato, nel modulo di registrazione si può registrare come partner legalmente riconosciuto quello che il richiedente ha sposato per primo o il coniuge che è arrivato per primo nel paese. Se più di un coniuge è arrivato nel paese nello stesso momento, il coniuge che non risulta essere quello legalmente sposato deve presentare una domanda di protezione internazionale separata. I coniugi diversi da quello legalmente sposato saranno inoltre registrati in una sezione specifica del modulo di registrazione, specificandone i dati personali e la data del matrimonio.

⁽¹⁶⁾ [Regolamento \(CE\) n. 862/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23), e la sua modifica, [Regolamento \(UE\) 2020/851](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).

Il richiedente dichiara di essere sposato o divorziato ma il matrimonio o il divorzio non è stato pronunciato da un'autorità

Molti matrimoni avvengono secondo le usanze tradizionali o le pratiche religiose, in presenza di un capo tradizionale o religioso, senza che siano sempre certificati legalmente dallo Stato. Altre coppie possono convivere senza che vi sia stato né un matrimonio formale né uno tradizionale o religioso. Quest'ultima forma di convivenza può, in alcuni paesi, essere certificata legalmente.

Il fatto che il matrimonio o il divorzio sia legalmente certificato o meno è disciplinato dal diritto del paese in cui il richiedente ha il domicilio o, se il richiedente non ha alcun domicilio, dal diritto del paese in cui il richiedente risiede. I diritti connessi allo stato civile acquisiti in precedenza dal richiedente devono perciò essere rispettati nella misura in cui sono riconosciuti e sono conformi alle formalità richieste dal diritto del paese ospitante [articolo 12 della convenzione sui rifugiati ⁽¹⁷⁾].

È possibile registrare le dichiarazioni del richiedente sul suo matrimonio o divorzio, compreso il fatto che detto matrimonio o divorzio non è stato pronunciato da un'autorità. È possibile inoltre chiedere che cosa intende il richiedente dicendo di essere sposato o divorziato e per quale ragione il matrimonio o il divorzio non è stato pronunciato da un'autorità.

L'adulto richiedente ha un minore in affidamento o adottato senza alcuna decisione legale o consuetudinaria

È importante verificare i legami e i collegamenti esistenti tra il minore e l'adulto, per garantire che il loro rapporto sia nell'interesse superiore del minore. Occorre chiedere al richiedente le basi dell'adozione e/o dell'affidamento e la situazione che lo ha portato a prendersi cura del minore. Occorre inoltre registrare nel modulo di registrazione chi accompagna il minore, ad esempio una famiglia con più minori, una coppia, un genitore solo o una persona anziana, nonché il sesso del minore e dell'adulto che lo accompagna.

Se l'adozione e/o l'affidamento si basano su una decisione consuetudinaria o non ufficiale, occorre segnalare il minore alle autorità competenti per la nomina di un tutore. Occorre inoltre rinviare il minore alle autorità di tutela dell'infanzia competenti per la valutazione dell'interesse superiore del minore, al fine di determinare l'idoneità e la buona volontà dell'adulto o degli adulti che lo accompagnano come potenziali tutori e il benessere di cui godrebbe il minore stesso con l'adulto o gli adulti che lo accompagnano.

Se non ci sono segni di abusi o negligenza, non è necessario separare il minore dall'adulto o dagli adulti che lo accompagnano mentre viene condotta la valutazione dell'interesse superiore del minore stesso e resa la decisione.

Occorre registrare il minore separatamente dall'adulto o dagli adulti che lo accompagnano, ma i loro casi devono essere collegati. A seconda della rispettiva prassi nazionale, è opportuno prendere in considerazione l'opportunità di condurre il colloquio di registrazione in presenza del tutore professionista nominato.

Se il minore e l'adulto o gli adulti che lo accompagnano indicano che sarebbe necessario o gradito ricercare la famiglia, è possibile rinviare il minore al servizio di ricerca della famiglia.

⁽¹⁷⁾ Nazioni Unite (ONU), Assemblea generale, [Convenzione relativa allo status di rifugiati](#), 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 189, pag. 137.

Cittadinanza

La nazionalità o cittadinanza è definita come lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale [articolo 2, lettera d), del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione]. La cittadinanza è una nozione fondamentale per la protezione internazionale, poiché la valutazione del bisogno di protezione internazionale è riferita al paese o ai paesi di cui il richiedente ha la cittadinanza. Se il richiedente è apolide, la valutazione avviene in relazione al paese di precedente residenza abituale. Molti richiedenti non sono in possesso di documentazione che ne provi la cittadinanza, quindi sarà necessario stabilirla in altri modi.

Le indicazioni nazionali su quando la cittadinanza possa essere considerata «stabilita» (nonostante l'assenza di prove documentali) possono variare, così come i metodi utilizzati per stabilire la cittadinanza di un richiedente. I metodi comprendono un colloquio sulla cittadinanza, l'autenticazione di documenti, la verifica del contesto di provenienza del richiedente o una valutazione linguistica, che sono spesso svolti da personale o unità specializzate o da esaminatori preposti al colloquio personale. È compito del funzionario addetto alla registrazione offrire indicazioni affidabili sulla cittadinanza del richiedente e segnalare eventuali incertezze e/o possibili indici di apolidia.

Il richiedente ha o può avere più cittadinanze

Il richiedente può avere più di una cittadinanza e occorre registrare tutte quelle dichiarate. È buona prassi chiedere sistematicamente a tutti i richiedenti se hanno più di una cittadinanza, dato che potrebbero non dare spontaneamente questa informazione. Si raccomanda di stabilire un protocollo nazionale per i casi in cui il richiedente detiene più di una cittadinanza, per determinare quale cittadinanza gli verrà attribuita a fini statistici. In assenza di tali norme, è opportuno registrare come cittadinanza «principale» a fini statistici la cittadinanza acquisita più di recente. Anche le informazioni su altre cittadinanze devono essere incluse nel fascicolo del richiedente.

Il richiedente non sa o non è sicuro della sua cittadinanza

I richiedenti possono essere incerti circa la loro cittadinanza. In assenza di documenti d'identità che riportino la cittadinanza del richiedente, occorre porre domande al fine di stabilire la cittadinanza dichiarata dal richiedente o approfondire ogni possibile indicazione di apolidia. Lo scopo di tali domande non è quello di valutare la credibilità della cittadinanza dichiarata, ma di **individuare eventuali dubbi che vanno segnalati all'autorità accertante**.

Se le risposte del richiedente non dissipano le incertezze, occorre segnalare le proprie osservazioni all'autorità competente.

Se la cittadinanza del richiedente resta incerta, nel modulo di registrazione occorre registrarla come «nazionalità dichiarata/presunta». Se il richiedente dichiara di essere apolide ma non ha alcuna documentazione ufficiale in merito, occorre registrare anche questa informazione come «apolide dichiarato/presunto». Se il richiedente è in possesso di documenti che ne confermano l'apolidia, occorre registrare la cittadinanza come «apolide».

Per evitare che le domande vengano indirizzate attraverso la procedura sbagliata e per consentire la corretta preparazione del colloquio personale, è importante individuare le incertezze relative alla cittadinanza e le indicazioni relative a un'eventuale apolidia all'inizio della procedura di asilo,

documentandole in modo sistematico durante la fase di registrazione. È importante che tutte le cittadinanze registrate in qualsiasi fase della procedura di asilo siano conservate nella cronologia delle versioni del fascicolo del richiedente.

Modalità con cui il richiedente può modificare i dati forniti in precedenza

Nella maggior parte dei paesi UE+ i dati personali possono essere modificati, a determinate condizioni, dopo aver completato la presentazione della domanda. Alcuni paesi prevedono che il richiedente fornisca un documento personale autentico per modificare i dati personali, mentre altri permettono di modificarli in altri termini, fra cui la notifica del richiedente stesso.

È opportuno che le amministrazioni nazionali forniscano indicazioni riguardanti le condizioni alle quali il richiedente può modificare i dati forniti nella fase di presentazione della domanda.

È opportuno, inoltre, distinguere tra modifiche sostanziali ai dati personali e modifiche minori dovute a un errore umano. Esempi di errori umani nella fase di registrazione includono errori di ortografia, date di nascita che sono state effettivamente indicate come date di calendario diverse da quelle del calendario gregoriano e luoghi di nascita che hanno lo stesso nome ma sono situati in un distretto amministrativo diverso nel paese di origine. Si considera una buona prassi che tutte le modifiche apportate ai dati personali siano accessibili nella banca dati, comprese le informazioni su quando sono state fatte tali modifiche, da chi e su quale base.

I dati personali che si possono ritenere sostanzialmente diversi da quelli forniti dal richiedente, da banche dati esterne e da altre fonti affidabili possono essere registrati come *alias*. Gli *alias* includono qualsiasi nome o altri dati personali con cui il richiedente è conosciuto, compresi i nomi da nubile o i nomi utilizzati in funzioni non ufficiali. È considerata buona prassi prevedere uno specifico campo per gli *alias* nella banca dati per consentire al motore di ricerca di cercare contemporaneamente i nomi attuali, gli *alias* e il contesto pregresso del nome.

F. Apolidia

Che cos'è l'apolidia e perché è importante?

La Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 definisce un apolide come «una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione»⁽¹⁸⁾. Questa definizione è vincolante per tutti i paesi contraenti e la nozione «nell'applicazione della sua legislazione» deve essere interpretata in modo ampio per comprendere non solo la legislazione, ma anche i decreti ministeriali, i regolamenti, gli ordini, la giurisprudenza e, se del caso, la pratica consuetudinaria⁽¹⁹⁾.

L'apolidia sorge in una varietà di contesti, in situazioni migratorie o non migratorie, e può essere provocata da diversi fattori, fra cui la discriminazione nelle leggi e nelle prassi in materia di cittadinanza

⁽¹⁸⁾ [Convenzione relativa allo status dei rifugiati](#), 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954) (Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951), e [Protocollo relativo allo status dei rifugiati](#), 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967), denominata «Convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo.

⁽¹⁹⁾ UNHCR, [Linee guida sull'apolidia n. 1: La definizione di «apolide» all'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954](#), HCR/GS/12/01, 2012, paragrafo 15.

(legate, ad esempio, alla razza, alla religione o al sesso), lacune nelle leggi sulla cittadinanza o i cambiamenti di stato civile; inoltre, possono essere apolidi gli espatriati e/o i loro figli che potrebbero perdere la cittadinanza senza aver acquisito quella del paese di residenza abituale.

Il diritto alla cittadinanza è un diritto umano fondamentale. Oltre a essere privati di una cittadinanza, gli apolidi sono spesso vittime di altre forme di discriminazione e violazioni dei diritti umani, che possono essere sia una causa che una conseguenza di sfollamento. Sebbene la maggior parte degli apolidi rimanga nel proprio paese di nascita/residenza abituale, alcuni se ne vanno e cercano protezione in altri paesi. In quest'ultimo caso, un apolide può qualificarsi per lo status di protezione internazionale come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria in conformità con la DQ.

Quando un apolide viene riconosciuto come persona che necessita di protezione internazionale, è importante affrontare la questione della sua apolidia. Possono esservi casi in cui lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria cessino senza che la persona abbia acquisito una cittadinanza. In questi casi, la persona necessiterà ancora di protezione come apolide. Inoltre, l'apolidia dei beneficiari di protezione internazionale può ripercuotersi su di loro e sui loro figli. Ad esempio, i figli dei beneficiari di protezione internazionale apolidi, ossia i figli nati in un paese ospitante e che non acquisiscono alcuna altra cittadinanza, hanno diritto, in base al diritto internazionale (e alle leggi in materia di cittadinanza di molti paesi UE+), alla cittadinanza del paese in cui sono nati ⁽²⁰⁾.

Indicazioni di apolidia

L'apolidia può non essere sempre facile da determinare. Gli apolidi raramente hanno la prova di esserlo, potrebbero non essere sicuri di esserlo o potrebbero non essere consapevoli del rischio di diventarlo al loro ritorno. Le persone a rischio di apolidia possono essere, a seconda della situazione nel paese d'origine, persone provenienti da regioni di confine in cui la mancanza di registrazione dello stato civile può portare a confusione sul fatto che siano cittadini di uno Stato o di un altro; minoranze e coloro che hanno legami percepiti o reali con un altro Stato; popolazioni nomadi; popolazioni con anamnesi complesse di sfollamento, per le quali provare la cittadinanza di un paese d'origine può essere difficile in quanto discendenti per generazioni di persone che hanno vissuto all'estero.

Nel contesto europeo, i profili delle persone che dichiarano di essere apolidi e che è comune incontrare includono:

- i palestinesi provenienti dai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa;
- le popolazioni curde provenienti dalla Siria e dall'Iraq;
- i bidun provenienti dal Kuwait e dall'Iraq;
- il popolo rohingya proveniente da Myanmar;
- i somali provenienti dall'Etiopia.

Inoltre, il fatto che i richiedenti siano incerti sulla propria cittadinanza durante la procedura di registrazione può essere un indicatore del rischio di apolidia.

⁽²⁰⁾ UNHCR, [Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961](#), HCR/GS/12/01, 2012; Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sulla cittadinanza](#), Strasburgo, Serie dei trattati europei n. 166, 1997.

Registrazione degli apolidi e delle persone a rischio di apolidia

È di fondamentale importanza individuare gli apolidi quanto prima per garantire loro la protezione di cui hanno bisogno a causa della stessa apolidia. Determinare se i richiedenti sono apolidi è essenziale per valutare la necessità di protezione internazionale.

Al momento della registrazione, è essenziale acquisire informazioni e individuare possibili casi di apolidia. Per tutti i richiedenti, occorre documentare informazioni sulla loro cittadinanza o cittadinanze, sull'eventuale mancanza della stessa, sul luogo e sul paese di nascita. Se i richiedenti sono incerti sulla loro cittadinanza, occorre segnalarlo e registrare i paesi di precedente residenza abituale ⁽²¹⁾. Quando si registrano le famiglie, è importante acquisire questi dati per **ciascun familiare**, sia genitori che figli. Queste informazioni saranno rilevanti per determinare eventualmente, in un momento successivo, se una persona sia riconosciuta come cittadino da uno Stato nell'applicazione della sua legislazione. La registrazione di dati personali per ciascun familiare è importante, anche perché alcuni figli possono essere apolidi mentre i loro genitori hanno una cittadinanza. Per esempio, nel mondo ci sono 25 Stati in cui una donna non può trasmettere la sua cittadinanza ai propri figli alla stessa stregua degli uomini a causa della discriminazione di genere insita nella legge. Ciò potrebbe significare che i figli sono apolidi qualora il padre non riconosca il figlio o sia ignoto, deceduto, separato dalla famiglia o apolide lui stesso ⁽²²⁾.

In alcuni casi in cui le persone si presentano come apolidi possono esserci informazioni oggettive disponibili che lo confermano (ad esempio appartengono a una popolazione minoritaria apolide ben documentata, sono in possesso di una documentazione che ne conferma l'apolidia o hanno la prova della privazione o della perdita della cittadinanza). Quando sono disponibili tali informazioni oggettive che confermano l'apolidia del richiedente, la cittadinanza deve essere registrata come **apolide** (o come **apolide dichiarato/presunto** se nella rispettiva legislazione nazionale è prevista una procedura formale da parte di un'altra autorità o tribunale che valuti e confermi prima di tutto l'apolidia o se il richiedente si presenta come apolide senza alcuna documentazione ufficiale). Occorre inoltre annotare il paese di residenza abituale.

In altri casi, le persone possono non essere consapevoli o sicure della propria cittadinanza. In questi casi, anche il fatto che la persona **possa essere apolide**, o **a rischio di apolidia**, deve essere chiaramente registrato nel modulo di registrazione individuale come presunta apolidia. Occorre registrare anche il paese o i paesi di precedente residenza abituale, per facilitare il prosieguo della procedura e il rinvio a una procedura specifica di determinazione dell'apolidia. Non è opportuno determinare l'apolidia di una persona nella fase di registrazione. La determinazione dell'apolidia richiede tempo, può essere complessa e impegnativa e può richiedere indagini approfondite presso le autorità statali dei paesi con cui la persona ha legami rilevanti. Deve essere effettuata solo da un'autorità decisionale competente in un momento appropriato dopo la valutazione definitiva di una domanda di asilo.

Il paese di precedente residenza abituale è il paese in cui il richiedente ha risieduto, legalmente o illegalmente, e di solito è diverso dai paesi di semplice transito. Quanto recente sia stato il soggiorno e la durata dello stesso costituiscono elementi importanti. Un richiedente può anche avere diversi paesi di

⁽²¹⁾ Il fatto che un apolide sia «abituale residente» o «residente» indica che la persona risiede in un paese in modo continuo e stabile. La «residenza abituale» deve essere intesa come una residenza stabile ed effettiva. Ciò riguarda gli apolidi cui sia stata concessa la residenza permanente e si applica anche alle persone prive di permesso di soggiorno che si sono stabilite in un paese, avendovi soggiornato per un certo numero di anni, e che hanno un'aspettativa di residenza continuativa (cfr. UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons*, Ginevra, 2014, paragrafo 139).

⁽²²⁾ Questi Stati sono l'Arabia Saudita, le Bahamas, il Bahrain, le Barbados, il Brunei, il Burundi, gli Emirati Arabi Uniti, l'Eswatini, la Giordania, l'Iran, l'Iraq, Kiribati, il Kuwait, il Libano, la Liberia, la Libia, la Malaysia, la Mauritania, il Nepal, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Somalia, il Sudan e il Togo.

precedente residenza abituale. Può non essere facile determinare il paese di residenza abituale nella fase di registrazione, perciò si raccomanda che tutti i paesi di precedente soggiorno che non sono stati solo paesi di transito siano elencati in ordine, dal più al meno recente.

Al momento della registrazione, per poter individuare se una persona **può essere apolide** o è a **rischio di apolidia** e per registrare le informazioni corrette, possono essere poste ulteriori domande a integrazione della procedura d'esame, soprattutto se i richiedenti non sono sicuri della loro cittadinanza.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo di domande e richieste che, insieme a eventuale documentazione pertinente, possono essere d'aiuto nell'individuare i richiedenti apolidi qualora non siano sicuri della loro cittadinanza.

Cittadinanza

- Quale ritiene che sia la Sua cittadinanza?
- È già stato in possesso in precedenza di una qualsivoglia cittadinanza?
- Qual è la cittadinanza dei Suoi genitori?
- Per favore, indichi le ragioni per cui non è sicuro della Sua cittadinanza.
- Ha mai avuto documenti d'identità, come passaporto, tessera nazionale o carta d'identità?
 - o Ha mai cercato di ottenere un documento d'identità di qualche paese?
 - o Se dovesse fornire un documento alle autorità sulla Sua identità, che tipo di documento mostrerebbe o cercherebbe di ottenere?

Luogo di nascita

- Dov'è nato?
- La Sua nascita è stata registrata?
- Ha un certificato di nascita?
- Dove sono nati i Suoi genitori?

Paese di precedente residenza abituale

- In quali paesi ha vissuto prima di arrivare in Europa?
 - o Quando ha vissuto in ognuno di questi luoghi?
 - o Per quale motivo si è trasferito in quel paese?
 - o Era registrato presso le autorità di quel paese?
 - o Aveva un permesso di soggiorno?
 - o In che tipo di alloggio viveva?
 - o Con chi viveva in quel paese?
 - o Quali erano le Sue fonti di reddito in quel paese?
 - o Lei o qualche Suo familiare ha frequentato la scuola in quel paese?
 - o Nel caso di un matrimonio o della nascita di un figlio in quel paese, ha potuto registrarli?
 - o Ha svolto altre attività in quel paese?

G. Gestione dei fascicoli dei casi

Dopo che l'acquisizione dei dati è stata completata, tutte le informazioni relative alla domanda vengono tempestivamente trasmesse all'autorità accertante per garantire che tale autorità abbia tutti i dati pertinenti a sua disposizione. In tale fase viene così compilato un fascicolo elettronico e/o fisico contenente i dati personali, le copie dei documenti forniti e i dati biometrici del richiedente. Il fascicolo può anche contenere le osservazioni da segnalare all'autorità accertante e ad altre autorità. Anche le informazioni su eventuali rinvii devono essere incluse nel fascicolo. È importante dotarsi di un sistema di gestione dei fascicoli che permetta a qualsiasi informazione di essere correttamente collegata al fascicolo del caso.

A ogni richiedente viene assegnato un numero di registrazione individuale, mentre a ogni caso può essere assegnato un numero diverso. In seguito, la domanda viene collegata ad altri casi simili.

Numero di registrazione individuale

Non più tardi di questa fase occorre assegnare a ogni richiedente un **numero di registrazione individuale e univoco**. È importante che, una volta assegnato questo numero, il richiedente lo mantenga in tutte le procedure relative alla protezione internazionale o alle domande di altri permessi di soggiorno. Ciò consentirà all'autorità accertante di trovare e accedere facilmente a tutte le informazioni pertinenti a uno specifico richiedente, come quelle relative a domande precedenti o a procedure di ricongiungimento familiare.

Casi

Oltre al numero di registrazione individuale, è buona norma attribuire un **numero di caso individuale** a ogni domanda di protezione internazionale. Spesso, ai membri della stessa famiglia (nucleo familiare) che hanno fatto domanda di asilo insieme viene attribuito lo stesso numero di caso. Tale pratica contribuisce a garantire che le loro domande vengano valutate insieme. È consigliabile che le domande dei membri del nucleo familiare arrivate in un momento successivo, ma comunque prima che sia stata presa una decisione sulla domanda dei parenti che si trovavano già nel paese, siano unite allo stesso caso.

Casi collegati

Agli altri membri della famiglia, come i figli adulti e i nonni, non viene assegnato lo stesso numero di caso, perché i loro casi vengono esaminati in base alle relative circostanze personali. Tuttavia, è importante che l'autorità accertante prenda in considerazione, nelle loro domande di asilo, la relazione tra questi richiedenti, il loro contesto di provenienza comune e i possibili legami, al fine di collegare i loro casi. È importante che, nella preparazione del colloquio personale, sia disponibile una panoramica di tutti i casi collegati.

È anche considerata buona prassi collegare i casi che hanno somiglianze al di là dei familiari, come richiedenti che sono fuggiti insieme dal loro paese di origine per sottrarsi allo stesso rischio di persecuzione o danno grave.

È interessante osservare che i numeri dei casi sono spesso composti in modo da includere spunti sulla procedura di asilo, come l'anno della domanda, il luogo in cui la domanda è stata presentata, collegamenti tra le domande o la presenza di domande reiterate.

Esigenze di rinvio

Se vi è un'indicazione che il richiedente appartiene a un gruppo vulnerabile o necessita di garanzie procedurali particolari per beneficiare dei suoi diritti e ottemperare agli obblighi, occorre includere nel fascicolo elettronico eventuali osservazioni in merito a tali esigenze procedurali e di accoglienza particolari. Allo stesso modo, occorre menzionare nel fascicolo l'esistenza di un'indicazione del fatto che un altro paese UE+ sarebbe competente per l'esame della domanda.

Per maggiori informazioni su eventuali indicazioni di esigenze e procedure di rinvio, si rimanda al [capitolo V «Identificazione e rinvio»](#).

Compilazione di informazioni statistiche

La registrazione e la presentazione della domanda sono le pietre miliari della procedura di asilo. Queste procedure, infatti, forniscono al richiedente una protezione iniziale e l'accesso a diritti e benefici, mentre all'amministrazione competente per l'asilo forniscono una registrazione unica e verificabile del richiedente e le informazioni di base necessarie per incanalare fin dall'inizio la domanda nella corretta procedura particolareggiata.

I dati acquisiti possono, inoltre, essere utilizzati a fini statistici per fornire una panoramica della situazione in materia di asilo in un determinato periodo a livello dei paesi UE+, nazionale o regionale. Sulla base dei dati, la procedura di asilo può essere adeguatamente monitorata per quanto riguarda i seguenti ambiti:

- **demografia**, ossia il paese e la regione d'origine dei richiedenti, la lingua parlata, il sesso, l'età, il genere, gli schemi dei voli e gli itinerari di viaggio, le questioni di salute;
- **domande di asilo**, ossia i profili di asilo e le garanzie procedurali/vulnerabilità particolari;
- **tempi di trattamento**, ossia la data di accesso alla procedura di registrazione/presentazione della domanda, la durata della registrazione/presentazione e il tempo trascorso fino al colloquio personale;
- **tipi di procedure**, comprese le domande reiterate, i casi Dublino e le procedure accelerate;
- **tendenze o aspetti** che potrebbero non essere direttamente collegati all'asilo, come i metodi usati dalle reti di trafficanti o i tipi di documenti falsi.

La compilazione dei dati di registrazione permette all'autorità accertante di avere una visione d'insieme del carico di lavoro in attesa all'inizio della fase di esame. I dati di registrazione comprendono il numero di casi in attesa di un colloquio personale per paese d'origine, sesso, profilo del richiedente, tipo di domanda, lingua parlata, tipo di vulnerabilità o tipo di procedura. Tali dati includono anche il numero di domande reiterate e di casi rinviati a procedure accelerate.

Oltre a fornire un quadro del carico di lavoro in attesa, i dati di registrazione possono anche essere utilizzati a fini statistici e per evidenziare le tendenze in materia di registrazione (ad esempio per paese d'origine, profilo e tipo di domanda). Queste tendenze possono anche riguardare aspetti che non sono direttamente collegati all'asilo, come i metodi utilizzati dalle reti di trafficanti o i tipi di documenti falsi.

Aspetti da ricordare

- Il ruolo del funzionario addetto alla registrazione è quello di acquisire dati precisi e affidabili dai richiedenti e registrarli, aiutandoli a chiarire eventuali dichiarazioni incerte. Non deve valutare la credibilità di tali dati.
- I dati vengono acquisiti per diversi scopi, tra cui come elemento utile per verificare l'identità e la cittadinanza del richiedente, per la preparazione del colloquio personale da parte dell'autorità competente per l'asilo, per individuare esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari e potenziali casi Dublino.
- Le prove documentali possono verificare l'identità e la cittadinanza dei richiedenti, accertarne le circostanze personali e corroborare le loro domande di protezione internazionale. Occorre quindi incoraggiare i richiedenti a presentare tutte le prove in loro possesso.
- Per la loro natura tecnica, i dati biometrici sono spesso acquisiti da personale specializzato. A seconda dell'assetto nazionale, potrebbe essere richiesto ai suddetti funzionari di verificare che i dati biometrici siano già stati registrati o di fare in modo che il richiedente sia indirizzato alle autorità competenti per presentarli.
- I dati personali del richiedente devono essere registrati accuratamente, facendo attenzione ad acquisire dati completi su argomenti precisati nella prassi o negli orientamenti nazionali.
- Una volta completata l'acquisizione dei dati, viene compilato un fascicolo contenente tutte le informazioni relative alla domanda e le osservazioni da segnalare all'autorità accertante.
- Nel sistema di gestione dei fascicoli dei casi occorre assegnare a ogni richiedente un numero di registrazione univoco, mentre a ogni domanda può essere assegnato un numero di caso diverso, dopodiché è possibile collegare le domande con altri casi simili.

V. Identificazione e rinvio

L'identificazione il più tempestiva possibile di potenziali casi Dublino, richiedenti vulnerabili e minori non accompagnati nella procedura di asilo è essenziale per rinviarli alla procedura d'esame appropriata e per fornire loro il sostegno di cui necessitano. Il ruolo del funzionario addetto alla registrazione è quello di identificare i potenziali casi Dublino o i richiedenti potenzialmente vulnerabili e rinviarli alle autorità o alle parti interessate appropriate.

A. Potenziali casi Dublino

Panoramica della procedura Dublino

Il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro o del paese associato (Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera) competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Il regolamento istituisce un meccanismo per garantire che una domanda di protezione internazionale venga esaminata, e che venga esaminata da un solo paese UE+.

Autorità competente per la procedura Dublino. Ogni paese UE+ dispone di un'autorità competente specifica responsabile dello svolgimento della procedura Dublino, chiamata unità Dublino.

Benché la procedura Dublino sia condotta dall'unità Dublino, tutte le autorità coinvolte nel processo di asilo sono responsabili dell'identificazione di potenziali casi Dublino e del loro rinvio all'unità Dublino.

Meccanismo di determinazione del paese UE+ competente ⁽²³⁾. Una volta che il documento scritto relativo alla registrazione di una domanda è giunto all'unità Dublino, iniziano a decorrere i termini per stabilire il paese UE+ responsabile per l'esame della domanda (conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino III). Se un altro paese UE+ è ritenuto competente per l'esame della domanda, si chiederà a questo paese di prenderla in carico o di ritirarla, in base a una gerarchia di criteri stabiliti dal regolamento Dublino III. Le richieste di ritiro e di presa in carico devono essere presentate entro uno, due o al massimo tre mesi dal momento in cui decorrono i termini, a seconda che si tratti di un caso urgente e di quale criterio del regolamento Dublino III sia stato applicato.

Se il paese UE+ ritenuto competente accetta la richiesta, il richiedente è trasferito in quel paese. La procedura Dublino viene dunque chiusa e il paese UE+ competente esamina la domanda di protezione internazionale della persona.

Individuazione di potenziali casi rientranti nel regolamento Dublino

Durante la procedura di registrazione, una serie di elementi possono indicare un potenziale caso Dublino. Questi indicatori sono legati ai diversi criteri del regolamento Dublino III. L'individuazione tempestiva di questi indicatori e il rinvio all'unità Dublino sono importanti, poiché ogni caso richiede ulteriori indagini e procedure da parte dell'unità Dublino per determinare il paese UE+ responsabile.

⁽²³⁾ I meccanismi per la determinazione del paese UE+ competente sono stabiliti nel regolamento Dublino III, nel regolamento relativo alle modalità di applicazione dello stesso regolamento Dublino e nel regolamento Eurodac, che insieme formano il sistema Dublino.

Quando si registra una domanda di protezione internazionale è importante prestare particolare attenzione ai seguenti indicatori, per poter individuare un potenziale caso Dublino:

- la persona è un minore non accompagnato con familiari o parenti in altri paesi UE+;
- la persona (adulta) ha familiari in paesi UE+;
- alla persona è stato rilasciato un visto, un titolo di soggiorno o un altro documento da un altro paese UE+;
- la persona ha viaggiato attraverso altri paesi UE+;
- la persona ha presentato domanda di protezione internazionale in un altro paese UE+.

In alcuni casi, gli indicatori non sono chiari o evidenti. Anche in caso di informazioni insufficienti è possibile che quello del richiedente sia un caso Dublino e, in linea con le norme nazionali, potrebbe comunque essere importante rinviarlo all'unità Dublino.

È possibile ottenere informazioni pertinenti attraverso la registrazione dei dati, durante il colloquio personale o all'atto del rilevamento delle impronte digitali, quando viene effettuata una ricerca nella banca dati Eurodac o VIS. È possibile che tali informazioni pertinenti vengano trovate o confermate da documenti presentati dal richiedente. Occorre prendere in considerazione in modo proattivo le seguenti fonti di informazione:

- **dichiarazioni dei richiedenti** secondo le quali hanno familiari in un altro paese UE+ o sono entrati o hanno soggiornato in un altro paese UE+;
- risultato della ricerca su **Eurodac**: il «primo risultato» attesta che una precedente domanda è stata presentata in un paese UE+. Il «secondo risultato» attesta che il soggetto ha attraversato irregolarmente la frontiera esterna dell'UE;
- risultato della ricerca nella **banca dati VIS**: come indicato nel [capitolo VIII «Verifica dei dati»](#), la banca dati VIS consente alle autorità competenti di verificare se a un richiedente è stato rilasciato o rifiutato un visto o se tale visto è stato annullato, revocato o prorogato in altri paesi UE+. Se è stato rilasciato un visto da un altro paese UE+, ciò potrebbe essere rilevante nella determinazione del paese responsabile della domanda;
- **documenti**: tutti i documenti che i richiedenti hanno in loro possesso potrebbero essere pertinenti ai fini del processo di determinazione della responsabilità ⁽²⁴⁾. I documenti importanti da prendere in considerazione sono:
 - o documento d'identità o passaporto;
 - o certificato di nascita;
 - o certificato di matrimonio;
 - o libretto/registro di famiglia;
 - o patente di guida;
 - o visto (rilasciato o scaduto) per altri paesi UE+;
 - o permesso di soggiorno in altri paesi EU+;
 - o autorizzazione di soggiorno in altri paesi UE+;
 - o timbri di entrata e/o uscita (anche se in un passaporto falso o falsificato);
 - o altri documenti.

⁽²⁴⁾ *Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, pag. 21.

Strumento EASO correlato

La [Guida pratica dell'EASO sull'attuazione del regolamento Dublino III: il colloquio personale e la valutazione delle prove](#) è di aiuto ai funzionari di primo contatto e ai membri del personale che lavorano in materia di asilo o di accoglienza a conoscere gli indicatori Dublino.

Tale guida pratica fornisce una panoramica della procedura Dublino e della sua applicazione pratica per quanto riguarda il colloquio, la comunicazione di informazioni e la valutazione delle prove disponibili nella procedura Dublino, spiegando i diversi criteri di responsabilità del regolamento Dublino III.

Si concentra, fra l'altro, sul colloquio (Dublino) condotto con il richiedente. In particolare, gli allegati alla guida pratica sugli «Aspetti da esaminare durante il colloquio» forniscono utili indicazioni sul colloquio personale Dublino e sulle domande che potrebbero aiutare gli esaminatori in questione a determinare il paese UE+ competente. La guida spiega inoltre gli obblighi relativi alla comunicazione di informazioni sulla procedura Dublino, i principi della valutazione delle prove nei casi Dublino e i diversi tipi di mezzi di prova e prove indiziarie utilizzati nella procedura Dublino.

Sul [sito web dell'EASO](#) sono disponibili le traduzioni della suddetta guida pratica.

Rinvio di potenziali casi rientranti nel regolamento Dublino

Una volta che emergono informazioni relative a un legame tra una persona e un altro paese UE+, è importante rinviare immediatamente il caso all'unità Dublino che procederà all'esame del fascicolo della persona, effettuerà le verifiche necessarie e indagherà ulteriormente prima di inviare una richiesta di presa o di ripresa in carico al paese UE+ ritenuto responsabile. Anche quando vi sia incertezza in merito alle indicazioni, il fascicolo, in linea con le norme nazionali, deve essere rinviato quanto prima all'unità Dublino.

Occorre ricordare che il ruolo del funzionario addetto alla registrazione è quello di cercare gli indicatori Dublino e rinviare il fascicolo del richiedente all'unità Dublino, se necessario. Tale ruolo è della massima importanza per la procedura Dublino.

Gli assetti nazionali differiscono in merito all'attuazione della procedura Dublino. È importante disporre di una procedura consolidata per il rinvio dei casi all'autorità incaricata di condurre la procedura Dublino.

Ruolo dell'addetto alla registrazione

In relazione alla procedura Dublino, a questo ruolo compete:

- **conoscere e cercare attivamente gli indicatori Dublino** per individuare i richiedenti protezione internazionale che potrebbero rientrare nella procedura Dublino;
- **fornire al richiedente informazioni di base** sui criteri utilizzati per la determinazione del paese UE+ competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, affinché comprenda la necessità di fornire le informazioni che possono contribuire a tale determinazione ⁽²⁵⁾;
- **rinvviare senza indugio il relativo caso all'unità Dublino.**

⁽²⁵⁾ Conformemente all'articolo 4 del regolamento Dublino III, esistono opuscoli informativi nazionali sulla procedura Dublino che possono essere distribuiti ai richiedenti.

Per poter svolgere i suddetti compiti, occorre avere le seguenti conoscenze:

- una comprensione sufficiente del regolamento Dublino III;
- una comprensione sufficiente delle indicazioni da cercare quando si valuta se il regolamento Dublino III possa essere applicabile;
- chi contattare per ulteriori informazioni o per avviare un'eventuale procedura Dublino. È buona norma che l'autorità competente per i casi Dublino abbia un numero di telefono apposito e/o uno sportello contattabile dal personale delle autorità competenti in materia di asilo, immigrazione, applicazione della legge o di altre autorità pertinenti;
- modalità di rinvio della pratica (all'unità Dublino) per un'ulteriore valutazione.

Strumento EASO correlato

La [Guida dell'EASO sulla procedura Dublino: norme operative e indicatori](#) può essere utilizzata dai dirigenti per valutare la qualità della procedura Dublino. In tale guida sono trattati gli aspetti della comunicazione di informazioni relative alla procedura Dublino e l'identificazione di un possibile caso Dublino. I dirigenti, i quadri superiori e i consulenti in materia di politiche possono utilizzare questo strumento per condurre un'autovalutazione delle capacità della loro unità o per attuare miglioramenti della procedura in questo campo.

Sul [sito web dell'EASO](#) sono disponibili le traduzioni della suddetta guida pratica.

Strumento EASO correlato

L'EASO dispone di un **modulo di formazione sull'identificazione di potenziali casi Dublino**. Durante la registrazione o la presentazione della domanda, gli addetti alla registrazione potrebbero imbattersi in un potenziale caso Dublino. In queste situazioni, è importante rinviare tempestivamente questi casi all'unità Dublino. Al fine di identificare e riconoscere meglio i casi Dublino, è disponibile il modulo di formazione dell'EASO come ausilio per i funzionari in modo che possano stabilire come procedere con questi casi e rinviarli all'unità Dublino.

B. Richiedenti vulnerabili

Definizioni e concetti legali

A causa di circostanze personali, alcuni richiedenti possono avere una capacità limitata di beneficiare dei loro diritti o di adempiere ai loro obblighi. In questi casi, è necessario mettere in atto delle misure di salvaguardie sotto forma di garanzie procedurali particolari nella procedura di asilo e, a seconda della natura della vulnerabilità, un sostegno speciale nell'accoglienza.

La DPA ⁽²⁶⁾ stabilisce le misure di salvaguardie per i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali nella procedura d'esame. La DCA ⁽²⁷⁾ fa riferimento alle misure di salvaguardie per i richiedenti con esigenze particolari in relazione alla sfera sociale, materiale o medica. La legislazione che comprende il CEAS fornisce elenchi di esempi di chi può essere considerato vulnerabile; tuttavia, nessuno di questi elenchi è esaustivo. La questione principale da affrontare è se un richiedente, a causa della sua vulnerabilità, necessita di garanzie procedurali particolari o abbia esigenze di accoglienza particolari. Occorre prendere in considerazione le situazioni specifiche dei richiedenti quando se ne valuta la capacità di godere dei diritti e di adempiere agli obblighi. Va tenuto presente che la vulnerabilità si presenta in molti gradi e forme diverse e le risposte delle autorità devono essere adattate alle circostanze individuali del richiedente.

Benché le esigenze procedurali e di accoglienza particolari siano interconnesse, non sono identiche. Per esempio, un analfabeta può avere esigenze particolari nel contesto di una procedura di asilo, ma può non essere considerato vulnerabile allo stesso modo in termini di esigenze di accoglienza.

Diverse forme di vulnerabilità

È importante che i richiedenti con esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari siano identificati il prima possibile per garantire che abbiano ciò di cui necessitano per motivare la loro domanda e che tutte le esigenze siano affrontate adeguatamente.

Essendo uno dei primi responsabili a interagire con il richiedente, il ruolo dell'addetto alla registrazione è decisivo. I richiedenti con esigenze particolari possono essere identificati in qualsiasi fase della procedura di asilo, ma la procedura di registrazione rimane un passo particolarmente importante per garantirne un'individuazione tempestiva.

Quando si identificano e si valutano le esigenze procedurali e di accoglienza particolari, occorre prendere in considerazione le vulnerabilità elencate come esempi nella DPA e nella DCA (tabella 1). Il tipo di vulnerabilità e le circostanze individuali del richiedente determinano quali garanzie particolari debbano essere messe in atto.

⁽²⁶⁾ L'articolo 2, lettera d), DPA afferma quanto segue: «“richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari” [è] il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali». Il considerando 29 DPA afferma: «Taluni richiedenti possono necessitare di garanzie procedurali particolari, tra l'altro, per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia psichica o in conseguenza di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per individuare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari prima che sia presa una decisione in primo grado. A tali richiedenti è opportuno fornire un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale».

⁽²⁷⁾ L'articolo 2, lettera k), DCA afferma quanto segue: un «“richiedente con esigenze di accoglienza particolari” [è] una persona vulnerabile ai sensi dell'articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva». L'articolo 21 DCA afferma: «Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili».

Tabella 1. Panoramica degli esempi di persone vulnerabili o delle ragioni per cui i richiedenti potrebbero necessitare di garanzie procedurali particolari elencati nella DPA e nella DCA

Articolo 21 DCA	Coincidente	Considerando 29 DPA
Minori		Età
Minori non accompagnati		
Anziani		
Disabilità		
Malattia grave		
Disturbi mentali		
Vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale		
Mutilazioni genitali femminili, donne in stato di gravidanza, violenza di genere ^(a)	Genere, orientamento sessuale, identità di genere	
Genitori singoli con figli minori		
Vittime della tratta di esseri umani		
Altro		

^(a) Le misure per prevenire la violenza di genere sono menzionate nell'articolo 18 DCA fra le modalità delle condizioni di accoglienza.

Alcune vulnerabilità possono essere direttamente visibili (ad esempio determinate disabilità), mentre altre sono individuate mediante documenti che le motivino (ad esempio determinate condizioni di salute). Il richiedente può anche presentare vulnerabilità sottostanti (ad esempio, precedenti esperienze traumatiche) che possono essere rilevate solo durante un colloquio più approfondito. Qualora sia necessario un rinvio per una valutazione specializzata e/o un supporto, è meglio che ciò avvenga, se possibile, durante le prime fasi della procedura di asilo.

Vi sono diverse ragioni per cui un richiedente con esigenze particolari potrebbe non evidenziare direttamente queste vulnerabilità, fra cui l'essere inconsapevole di appartenere a un gruppo vulnerabile o non sapere che può ricevere un'assistenza pertinente, il sentirsi a disagio nel condividere esigenze particolari o il sentirsi generalmente a rischio. Possono esservi anche altri fattori, come l'età, il genere, lo stress, la salute fisica e mentale e le circostanze ambientali, che possono incidere sulla capacità dei richiedenti di esprimersi. Inoltre, occorre tenere a mente le potenziali differenze di lingua, cultura ed esperienze di vita, che possono creare barriere nella comunicazione.

Ruolo dell'addetto alla registrazione

In relazione ai richiedenti vulnerabili, a questo ruolo compete:

- individuare i richiedenti con esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari;
- fornire supporto immediato, se disponibile e accessibile in questa fase;
- rinviare il richiedente verso una struttura che possa fornire un'ulteriore valutazione e/o supporto.

Per svolgere i suddetti compiti, occorre conoscere i seguenti aspetti:

- vulnerabilità ed esigenze particolari;

- meccanismi, metodi, misure e procedure nazionali per identificare i richiedenti vulnerabili, come protocolli interni, linee guida ed elenchi di controllo per la selezione, se del caso;
- meccanismi e procedure nazionali di riferimento, compresi i servizi specializzati nella protezione dei minori, l'UNHCR e altre organizzazioni che forniscono consulenza o assistenza legale ai richiedenti;
- modalità di comunicazione con i richiedenti vulnerabili, compreso il fatto di adattare il proprio linguaggio in base alle esigenze specifiche, concedere più tempo per la comunicazione, assumere uno stile comunicativo empatico, sensibile alla cultura e al genere, e osservare il proprio linguaggio del corpo affinché esprima apertura e calma.

L'addetto alla registrazione deve creare un ambiente di fiducia in modo che sia più facile individuare i segnali di esigenze particolari. I seguenti fattori possono contribuire a creare un tale ambiente:

- uno stile comunicativo appropriato e sensibile, per esempio rivolgendosi al richiedente nella forma («tu» o «Lei») che preferisce;
- sensibilità a ogni situazione personale;
- un linguaggio facilmente comprensibile;
- comunicazione di informazioni su ciò che ci si aspetta dal richiedente;
- rispetto della massima riservatezza, in particolare nei confronti dei familiari che potrebbero non essere a conoscenza della vulnerabilità;
- incoraggiamento del richiedente a fornire un resoconto degli eventi al proprio ritmo, senza interruzioni;
- domande pertinenti e aperte.

Individuare i richiedenti con esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari

Occorre osservare ed esaminare in modo proattivo le dichiarazioni e i documenti del richiedente per individuare potenziali esigenze particolari. I richiedenti potrebbero non farsi avanti di propria iniziativa per esprimere le loro esigenze.

L'osservazione è un metodo importante per individuare i richiedenti potenzialmente vulnerabili. L'osservazione non consiste solo nel «guardare le cose», ma comporta piuttosto la ricezione attiva di informazioni che aiutano a valutare le persone e le loro circostanze in modo più rapido e preciso. Richiede di tenere gli occhi e le orecchie aperti, di ottenere quante più informazioni possibili e di prendere nota di queste informazioni ⁽²⁸⁾.

Occorre **essere consapevoli** del fatto che le esigenze particolari possono essere immediatamente visibili, ma possono anche manifestarsi in un momento successivo, durante la registrazione o la procedura d'esame. L'aspetto fisico può indicare determinate esigenze particolari e il richiedente può presentare documenti che le prevedono, ma occorre anche essere consapevoli che le esigenze particolari possono diventare evidenti indirettamente quando si comunica con il richiedente. Per esempio, nelle sue dichiarazioni il richiedente può manifestare segnali di esigenze particolari in modo indiretto attraverso la paura o la vergogna (per esempio, esperienze di gravi forme di violenza o esigenze particolari legati

⁽²⁸⁾ EASO e Frontex, *Guida pratica: l'accesso alla procedura di asilo*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2016, pag. 7.

al genere). Le difficoltà nel comunicare o nel seguire il ragionamento del richiedente possono indicare vulnerabilità (ad esempio, disturbi mentali o disabilità intellettuali). Anche il comportamento o le emozioni espresse dal richiedente possono trasmettere segnali di esigenze particolari (ad esempio, esperienze di gravi forme di violenza o disturbi mentali).

L'identificazione delle esigenze particolari richiede la conoscenza di quali tipi di indizi possono indicare vulnerabilità. Lo strumento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per l'individuazione di persone con esigenze particolari (IPSN) contiene un elenco di indicatori da osservare durante la procedura di registrazione, raggruppati come segue:

- età
- sesso
- identità di genere e orientamento sessuale
- status familiare
- indicatori fisici
- indicatori psicosociali
- indicatori ambientali.

Ogni gruppo fornisce indicazioni più specifiche, per esempio per quanto riguarda il comportamento, l'atteggiamento, i ragionamenti, le relazioni con le altre persone e l'aspetto fisico del richiedente.

Per collegare le indicazioni a esigenze particolari specifiche, lo strumento IPSN suggerisce le esigenze particolari a cui ogni indicatore può essere collegato. Le categorie di esigenze particolari comprendono quanto segue:

- minori non accompagnati;
- minori accompagnati;
- anziani;
- persone con disabilità;
- donne in stato di gravidanza;
- genitori singoli con figli minori;
- vittime della tratta di esseri umani;
- persone affette da malattie gravi;
- persone affette da disturbi mentali;
- persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
- persone che si identificano come lesbiche, gay, bisessuali, transgender e/o intersessuali (LGBTI);
- persone con esigenze particolari legate al genere.

Quando non si è sicuri che determinati segnali siano legati a determinate esigenze particolari, occorre acquisire ulteriori dati sulla potenziale vulnerabilità. va ricordato che non è di competenza dell'addetto alla registrazione individuare le esigenze particolari specifiche che il richiedente può avere, quanto piuttosto acquisire dati su tali eventuali esigenze in modo che il richiedente possa essere indirizzato quanto prima a ulteriori procedimenti di identificazione e a un'assistenza adeguata durante la procedura d'asilo.

Strumento EASO correlato

L'obiettivo primario dello **strumento IPSN dell'EASO** è agevolare l'individuazione tempestiva delle persone con esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari. Lo strumento può essere utilizzato in ogni fase della procedura di asilo, anche durante la registrazione e la presentazione delle domande di protezione internazionale. Si tratta di uno strumento di supporto pratico per i funzionari che si occupano della procedura di asilo e di accoglienza e non presuppone conoscenze specialistiche di medicina, psicologia o in altri ambiti al di fuori della stessa procedura di asilo.

Lo strumento IPSN è disponibile in molte lingue dell'UE e di paesi terzi sul [sito web IPSN dell'EASO](#).

Fornire supporto immediato

Se durante la fase di registrazione viene individuata un'esigenza particolare, occorre modificare immediatamente il proprio stile comunicativo adattando l'uso del linguaggio e il ritmo in modo appropriato. Potrebbe essere necessario rallentare il ritmo, ripetere le informazioni fornite e/o spiegare le informazioni utilizzando parole diverse per assicurarsi della comprensione. Occorre inoltre introdurre brevi pause quando necessario.

Se possibile, è opportuno programmare il colloquio di registrazione con un responsabile specializzato se fin dall'inizio si palesano indicatori di una specifica vulnerabilità, o cambiare l'addetto alla registrazione e/o l'interprete quando necessario.

All'occorrenza, si possono prendere accordi logistici appropriati per assicurarsi che il luogo per la presentazione della domanda sia accessibile al richiedente in base alle sue esigenze particolari specifiche. Va predisposta una stanza adatta per la registrazione e la presentazione della domanda, che garantisca riservatezza e sia priva di elementi di disturbo e, se del caso, va trovata una soluzione per la presenza di altre persone.

Durante la registrazione e la presentazione della domanda occorre ricordarsi di rassicurare il richiedente che tutte le dichiarazioni, i documenti giustificativi e gli altri dati registrati a sostegno della domanda saranno trattati con riservatezza. Il principio di riservatezza va osservato scrupolosamente in tutte le comunicazioni relative al fascicolo del richiedente, anche con eventuali familiari dello stesso che potrebbero non essere a conoscenza delle sue esigenze particolari.

Occorre fornire informazioni ai richiedenti in un modo che tenga conto delle loro esigenze particolari, fra cui la valutazione della loro capacità di sentire, vedere o comprendere, oltre che della loro età, genere e contesto culturale di provenienza. Lo stile comunicativo, il materiale informativo e gli strumenti di comunicazione disponibili devono essere adattati alle esigenze particolari del richiedente.

Occorre assicurarsi che gli adulti a carico abbiano l'opportunità di presentare una domanda di protezione internazionale separata e che il richiedente fornisca il consenso informato affinché la domanda sia presentata a suo nome nel caso in cui non desideri presentare una domanda separata.

Maggiori informazioni su come fornire supporto immediato ai minori non accompagnati sono fornite nel [capitolo V, sezione C «Minori non accompagnati»](#).

Rinviare il richiedente verso una struttura che possa fornire un'ulteriore valutazione e/o supporto

Se è stato individuato un richiedente con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, occorre rinviarlo verso una struttura o un'istanza che possa fornire un'ulteriore valutazione e/o sostegno.

Il tipo di supporto fornito può includere una vasta gamma di misure, a seconda della vulnerabilità individuata e dell'assetto nazionale.

Quando si individua un richiedente con esigenze particolari occorre procedere come di seguito riportato.

1. Registrare l'esigenza o le esigenze particolari, compresi eventuali segni di vulnerabilità, nel fascicolo personale del richiedente, secondo la prassi nazionale. Comunicare queste informazioni alle parti interessate per offrire le garanzie e il sostegno necessari.
È buona prassi che le autorità competenti in materia di asilo e di accoglienza condividano tra loro eventuali osservazioni relative alla vulnerabilità del richiedente. Ciò deve comunque essere opportunamente inquadrato per garantire che le informazioni siano obiettive e neutrali e che la riservatezza e la privacy del richiedente siano rispettate.
2. A seconda dell'assetto nazionale e delle esigenze particolari del richiedente, tenere in considerazione le seguenti prassi relative alla comunicazione di informazioni, al rinvio all'assistenza e alla segnalazione di informazioni pertinenti all'autorità accertante.

Al richiedente

- o Fornire informazioni sull'assistenza prevista, compresa l'assistenza legale, i gruppi di sostegno pertinenti, il supporto medico, i servizi disponibili per le persone con disabilità e altri servizi specializzati.
- o Controllare che la persona sappia come accedere ai servizi nel caso in cui sia stata indirizzata a questi ultimi.

All'autorità accertante

- o Segnalare eventuali esigenze particolari osservate, fornendo dettagli sulle indicazioni di vulnerabilità e documentazione di supporto relativa a tali esigenze.
- o Segnalare che potrebbe essere necessario avviare un'ulteriore valutazione della vulnerabilità in modo che possa essere fornito un sostegno adeguato al richiedente durante la procedura di asilo.
- o Segnalare l'eventuale necessità di adeguamenti procedurali, quali dilazioni dei termini, disposizioni speciali per il colloquio personale e/o l'esigenza del supporto di un esperto.
- o Segnalare l'eventuale necessità di dare priorità alla procedura di esame.
- o Segnalare l'eventuale intenzione di non applicare procedure di frontiera/accelerate qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato.

Alle autorità preposte all'accoglienza o alle parti interessate

- o Segnalare che potrebbe essere necessario avviare un'ulteriore valutazione della vulnerabilità, in modo da fornire al richiedente un sostegno adeguato per quanto riguarda le condizioni di accoglienza.
- o Segnalare alle parti interessate considerazioni relative all'unità familiare e/o alle esigenze particolari del richiedente per garantire una sistemazione adeguata, se del caso.

All'autorità responsabile o al fornitore di servizi

- o Rinviare il richiedente verso le strutture o fonti di assistenza disponibili, se necessario e concordato dal richiedente stesso.
 - o Se applicabile, organizzarsi al fine di indirizzare il richiedente al meccanismo nazionale di rinvio per le vittime della tratta di esseri umani, osservando rigorosamente le linee guida nazionali.
 - o Segnalare la necessità di designare un rappresentante in caso di disabilità intellettuali o altre condizioni di salute, come una grave malattia mentale, se applicabile.
3. I richiedenti con gravi problemi di salute (anche mentale), le donne in stato di gravidanza/allattamento, le vittime della tratta di esseri umani a rischio immediato e i minori non accompagnati e separati dalla famiglia richiedono un'attenzione particolare e devono essere sottoposti immediatamente a un follow-up nei seguenti contesti.
- o **Criticità immediate in materia di sicurezza:** contattare immediatamente le autorità di contrasto se si nutrono forti preoccupazioni riguardanti il fatto che il richiedente possa fare male a se stesso o rappresentare un pericolo per le persone che lo circondano, compresi i suoi familiari.
 - o **Necessità mediche impellenti:** chiamare immediatamente un'ambulanza qualora siano presenti necessità impellenti relative alla salute fisica o mentale del richiedente.
 - o **Necessità impellenti relative alla tutela dei minori:** contattare immediatamente le autorità di contrasto se si manifestano serie preoccupazioni relative al benessere di un minore.
 - o **Criticità particolari in materia di sicurezza relative a vittime della tratta di esseri umani:** contattare immediatamente le autorità di contrasto se si nutrono preoccupazioni per l'incolumità del richiedente, al fine di assicurarsi che sia protetto ed eventualmente arrestare il trafficante.

Occorre valutare se vada fornito un supporto logistico al richiedente per agevolare i passaggi immediatamente successivi alla registrazione, compresa l'organizzazione di uno spazio sicuro in cui attendere l'arrivo delle autorità competenti, uno spazio privato per ricevere assistenza medica urgente o il trasporto.

C. Minori non accompagnati**Definizione**

Un [minore non accompagnato](#) è un minore che entra nel territorio di un paese UE+ senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi del paese UE+ interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto. Il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio [articolo 2, lettera l), DQ e articolo 2, lettera e), DCA].

Sia la DPA che la DCA prevedono garanzie specifiche per assicurare che i minori non accompagnati possano beneficiare dei loro diritti e adempiere ai loro obblighi nel contesto dell'asilo (articolo 24 DCA e articolo 25 DPA).

Occorre adottare nel più breve tempo possibile misure volte a garantire la nomina di un **rappresentante** da parte di un organismo competente per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nella procedura d'asilo, al fine di garantire il rispetto del principio relativo al suo interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica per il minore stesso, se necessario. Va nominato un rappresentante qualificato per garantire che l'interesse superiore del minore sia preso pienamente in considerazione,

comprese le esigenze legali, sociali, mediche e psicologiche, durante tutta la procedura di asilo e fino a quando non verrà trovata una soluzione duratura per il minore stesso. Il rappresentante (definito anche «tutore») non deve essere confuso con chi fornisce assistenza legale, ossia il consulente legale o l'avvocato. Il rappresentante deve essere nominato quanto prima dalle autorità. Ciò significa che, idealmente, il rappresentante è già presente durante la procedura di registrazione della domanda di protezione internazionale per prendere in considerazione l'interesse superiore del minore nelle prime fasi della procedura. In alcuni paesi UE+, la presenza del rappresentante è un prerequisito per la presentazione della domanda ⁽²⁹⁾.

Anche se il minore è arrivato non accompagnato, potrebbe avere dei familiari già presenti in un altro paese UE+. Occorre, quindi, valutare se il minore abbia già familiari, fratelli o altri parenti che possono prendersene cura e che sono legalmente presenti in un altro paese UE+. In questo caso, può essere applicato il regolamento Dublino III, a condizione che il trasferimento sia nell'interesse superiore del minore. Il minore potrebbe anche essere stato separato dai familiari durante il viaggio verso il paese UE+ e questi ultimi potrebbero essere ancora in procinto di arrivare nel territorio dei paesi UE+.

Dato che il minore è intrinsecamente vulnerabile, è molto importante che l'incaricato sia particolarmente sensibile a eventuali indicatori aggiuntivi di esigenze particolari, tra cui l'atteggiamento del minore verso altri minori e/o adulti e i rapporti con questi ultimi. Occorre prestare attenzione anche ai minori accompagnati, in particolare quando vi sono indizi del fatto che i presunti genitori potrebbero in realtà non essere tali. La paura in presenza di adulti ufficialmente dichiarati come genitori potrebbe indicare che si è in presenza di una vittima di tratta o di altri tipi di abuso. È importante prendere in considerazione la possibilità che il minore abbia subito altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresa la mutilazione/asportazione dei genitali femminili.

Diritti dei minori non accompagnati nel contesto dell'asilo

L'addetto alla registrazione svolgerà un ruolo centrale nella pronta attuazione dei diritti del minore (elencati di seguito), individuando i minori e le loro esigenze particolari.

Diritti che disciplinano il contesto generale dell'asilo

- Considerazione primaria del loro interesse superiore in qualsiasi azione relativa ai minori, comprese quelle delle autorità pubbliche e delle istituzioni private (articolo 25, paragrafo 6, DPA; articolo 20, paragrafo 5, DQ; articolo 23, paragrafo 1, DCA; articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo).
- Libera espressione di opinioni e considerazione di queste opinioni secondo l'età e la maturità del minore nelle questioni che lo riguardano [articolo 23, paragrafo 2, lettera d), DCA; articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo].

⁽²⁹⁾ [EASO, Rapporto sulle procedure di asilo per i minori](#), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

Diritti relativi alla procedura d'esame

- Nomina di un rappresentante legale/tutore non appena possibile (articolo 25, paragrafo 1, DPA).
- Fornitura gratuita di informazioni giuridiche e procedurali al minore non accompagnato e al suo rappresentante (articolo 25, paragrafo 4, DPA).
- Identificazione di tutte le garanzie procedurali particolari richieste per i minori (articolo 24 DPA).
- Possibilità di assegnazione di priorità all'esame delle domande d'asilo dei minori non accompagnati [articolo 31, paragrafo 7, lettera b), DPA].
- Ricongiungimento familiare e ricerca dei familiari, tenendo anche in considerazione che questi ultimi possono essere presenti negli Stati membri al momento dell'arrivo [articolo 31, paragrafo 5, DQ; articolo 23, paragrafo 2, lettera a), DCA].

Diritti relativi alle condizioni di accoglienza

- Valutazione di esigenze particolari di accoglienza del minore non accompagnato, compreso il rinvio a tale valutazione al momento della registrazione (articolo 22 DCA).
- Considerazione in ordine alla sicurezza e all'incolumità, in particolare se sussiste il rischio di qualsiasi tipo di abuso, compreso quello di essere vittima della tratta di esseri umani [articolo 23, paragrafo 2, lettera c), DCA].
- Accesso ai servizi di riabilitazione e di salute mentale appropriati per le vittime di qualsiasi forma di abuso (articolo 23, paragrafo 4, DCA).
- Tutela e cure necessarie per il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi (considerando 33 DPA; articolo 23, paragrafo 2, DCA; articolo 24, paragrafo 1, DCA; articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo).
- Accesso all'istruzione a condizioni simili a quelle dei cittadini del paese in questione (articolo 14 DCA)

Individuazione di minori non accompagnati*Indicatori atti a identificare un richiedente come un minore*

I seguenti elementi possono essere pertinenti per identificare un richiedente come un minore.

I **documenti** (ad esempio i documenti di identificazione) possono essere presentati dal richiedente, da un'altra persona per conto del richiedente o acquisiti dalle autorità presso fornitori di servizi e altre autorità.

A questo proposito sono utili anche le **dichiarazioni** formulate dal richiedente, le autodichiarazioni sull'età e sulle relazioni familiari e le dichiarazioni di altre persone. Qualsiasi altra persona (ad esempio familiari, insegnanti, assistenti sociali e personale del centro di accoglienza) può fornire informazioni sull'età del richiedente, su altri familiari e su ulteriori esigenze particolari.

Le osservazioni del responsabile potrebbero essere rilevanti per l'identificazione dei minori. Occorre prestare attenzione quando tali osservazioni non corrispondono alle eventuali prove fornite nel caso del richiedente (comprese le sue dichiarazioni). Il richiedente potrebbe affermare di essere un adulto (ad esempio in situazioni di matrimonio o traffico) anche se è un minore. Se il responsabile ha dubbi in merito, deve segnalarlo o approfondire ulteriormente gli elementi relativi all'età del richiedente secondo la prassi nazionale.

Le **banche dati** comuni, per esempio il sistema d'informazione Schengen, Eurodac, VIS o la banca dati sui documenti di viaggio rubati e smarriti dell'Interpol, potrebbero contenere informazioni sull'età del richiedente.

Anche **altre prove** (per esempio foto) possono fornire un'indicazione in merito. È importante registrare tutti i documenti che il richiedente fornisce per motivare la domanda. Alcuni di essi (ad esempio registri scolastici, certificati di vaccinazione e altre cartelle cliniche) possono fornire un'indicazione dell'età stimata del richiedente, anche se potrebbero non contenere alcun riferimento diretto all'età.

Valutazione dell'età (se l'età dichiarata è dubbia)

L'accertamento dell'età è il processo tramite il quale le autorità cercano di appurare l'età anagrafica o la fascia di età di una persona per stabilire se il soggetto è un minore o un adulto.

L'accertamento dell'età non deve essere condotto come una pratica di routine, bensì deve essere effettuato solo in caso di dubbi fondati (ad esempio quando manca una documentazione valida o quando l'età dichiarata dal richiedente non è corroborata o è contraddetta da diversi elementi di prova acquisiti dalle autorità).

Una valutazione dell'età deve essere condotta tenendo conto dell'interesse superiore del minore e comportare un approccio olistico e multidisciplinare, nel rispetto della dignità umana. Nel processo di valutazione dell'età si applicano numerose garanzie procedurali, compreso il principio di riservatezza e il diritto del richiedente di ricevere informazioni adeguate all'età.

La valutazione dell'età deve essere condotta attraverso un esame che sia il meno invasivo possibile. Devono essere preferiti i metodi non medici, tra cui colloqui per la valutazione dell'età.

Il colloquio per la valutazione dell'età verrebbe condotto prevalentemente da funzionari delle autorità competenti per l'asilo esperti di colloqui con minori nella procedura di asilo e che abbiano familiarità con le informazioni relative al paese d'origine. Questo metodo implica l'acquisizione e l'analisi del resoconto fornito dal soggetto la cui età è oggetto di contestazione. Durante il colloquio l'addetto tenta di ricostruire una sequenza cronologica degli eventi della vita del minore per dedurre o stimarne l'età. Un calendario locale di eventi (un calendario personalizzato contenente date di eventi significativi per un'area geografica specifica) abbinato a domande «sul prima e sul dopo» (volte a individuare due eventi noti, uno avvenuto prima e uno che si è verificato dopo la data di nascita del minore) possono risultare strumenti utili per aiutare i funzionari, il richiedente o i familiari ad approssimare la data di nascita del minore. Prima di iniziare il colloquio, l'addetto deve fornire le informazioni pertinenti in termini semplici (ossia lo scopo del colloquio, il ruolo delle persone coinvolte e presenti e le ragioni per cui l'età dichiarata è considerata dubbia). Se la conclusione della valutazione è in contrasto con l'età dichiarata dal richiedente, devono esserne chiaramente spiegati i motivi attraverso l'uso di un interprete e in presenza del rappresentante/tutore/avvocato del minore.

Durante tutto il procedimento di valutazione dell'età occorre applicare il beneficio del dubbio (articolo 25, paragrafo 5, DPA) e il richiedente deve essere considerato e trattato come un minore finché l'età rimane incerta, anche durante il suddetto procedimento. Il beneficio del dubbio è quindi una garanzia procedurale fondamentale che viene applicata nel modo più ampio possibile nelle questioni relative ai minori non accompagnati che probabilmente non hanno prove documentali sulla loro età.

Identificare un minore come non accompagnato

Un minore può essere identificato come non accompagnato sulla base delle sue stesse dichiarazioni.

Tuttavia, in alcuni casi, e in particolare nei casi di tratta di esseri umani, un minore può essere non accompagnato anche se presentato come parte di una famiglia.

Qualora vi siano dubbi sulla natura della relazione tra il minore e gli adulti presentati ufficialmente come genitori o tutori, occorre valutare attentamente la qualità e la solidità della relazione. Questa valutazione può comportare lo svolgimento dei colloqui separatamente con il minore e con gli adulti sull'ambiente di vita del minore nel paese d'origine o in cui è cresciuto. A seconda dell'età del minore, il colloquio potrebbe per esempio includere domande sulla scuola frequentata, sul colore della sua camera da letto o sui suoi giocattoli preferiti.

Strumento EASO correlato

La [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età](#) (seconda edizione) fornisce orientamenti sulla considerazione dell'interesse superiore del minore quando si valuta la necessità di un esame dell'età. Contiene inoltre orientamenti per i funzionari che elaborano e intraprendono valutazioni dell'età utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare, prestando particolare attenzione alle esigenze e alle circostanze del richiedente. La guida fornisce informazioni pratiche su circostanze, garanzie procedurali e metodi di valutazione dell'età.

Le relative traduzioni sono disponibili sul [sito web dell'EASO](#).

Strumento EASO correlato

La guida pratica è integrata da animazioni sulla valutazione dell'età.

L'animazione «**Valutazione dell'età per gli operatori**» è rivolta agli addetti all'accoglienza e all'asilo, ai responsabili dell'immigrazione, agli agenti delle autorità di contrasto, agli assistenti sociali, ai radiologi, ai pediatri, ai pubblici ministeri e ad altre parti interessate. Presenta in modo facilmente comprensibile gli elementi chiave della guida e le garanzie da mettere in atto per effettuare una valutazione dell'età appropriata e affidabile. Il video è disponibile in diverse lingue sul [sito web dell'EASO](#).

L'animazione «**Valutazione dell'età per i minori**» ha lo scopo di informare bambini e adolescenti su cosa aspettarsi quando viene chiesto loro di sottoporsi a un accertamento dell'età. Il video è disponibile in diverse lingue sul [sito web dell'EASO](#).

Presentazione di una domanda da parte di un minore non accompagnato ⁽³⁰⁾

Le autorità che lavorano con i minori non accompagnati devono avere una formazione adeguata riguardo alle esigenze specifiche di tale fascia di età. È una buona prassi disporre di un numero sufficiente di addetti alla registrazione specializzati nella presentazione delle domande per minori non accompagnati. Quando si presenta la domanda di un minore non accompagnato, devono essere prese in considerazione le misure di seguito illustrate.

⁽³⁰⁾ Per ulteriori informazioni sugli indicatori e sulle misure di sostegno, consultare lo [strumento IPSN dell'EASO](#).

- Se non è già stato fatto, predisporre un sistema per nominare un rappresentante, in conformità con la prassi nazionale, o segnalare il caso a un collega competente che si assicurerà che tali disposizioni siano adottate.

Occorre informare il minore sul suo diritto ad avere un rappresentante e sul ruolo di quest'ultimo, che prevede di assicurare il miglior interesse del minore, incluso che le sue esigenze legali, sociali, mediche e psicologiche siano adeguatamente affrontate durante tutta la procedura di asilo o fino a quando non sia stata applicata una soluzione duratura per il minore. Se si identifica il minore come non accompagnato, occorre informare gli organismi competenti in conformità con la prassi nazionale in modo che possa essere nominato quanto prima un rappresentante per il richiedente.

- Fornire informazioni al minore e al rappresentante sulla procedura di asilo e sul sostegno disponibile.

Le informazioni devono essere fornite con modalità consone all'età, tenendo conto della sua maturità. Questi metodi possono includere l'uso di un linguaggio semplificato, ripetendo le informazioni con altre parole, chiedendo al minore di ripetere le informazioni che gli sono state fornite per controllare che siano state comprese e utilizzando materiali diversi, come fumetti e video ⁽³¹⁾.

- Fornire informazioni su come accedere all'assistenza legale disponibile, secondo l'assetto nazionale.

Informare il minore che può accedere all'assistenza legale, oltre ad avere un rappresentante. Spiegare come contattare i fornitori di assistenza legale, compresi l'UNHCR e le organizzazioni pertinenti della società civile.

- Invitare il minore a esplicitare il proprio punto di vista su tutte le questioni che lo riguardano.

Per garantire che i minori possano esprimere liberamente il loro punto di vista e che le loro opinioni siano prese in considerazione in base alla loro età e maturità, incoraggiare i richiedenti a esprimere tali opinioni e punti di vista con parole proprie. Non omettere di registrare ciò che i richiedenti hanno detto senza cercare di interpretare ciò che possono aver voluto dire. Incoraggiando i minori a esprimere liberamente le loro opinioni all'inizio della procedura, il responsabile contribuirà a creare quella fiducia nelle autorità competenti per l'asilo che agevola anche la procedura di esame.

- Segnalare all'autorità accertante l'esigenza di garanzie procedurali particolari.

Oltre al fatto che il minore non è accompagnato, segnalare eventuali altre esigenze procedurali particolari osservate, come indicazioni di problemi di salute mentale o eventi traumatici del passato. Registrare le osservazioni nel modulo di registrazione e segnalarle all'autorità accertante.

⁽³¹⁾ Per ulteriori informazioni sulla comunicazione di informazioni ai minori, cfr. Consiglio d'Europa, [How to convey child-friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals](#) (Come informare i minori in modo adatto all'età in un contesto di migrazione: manuale per operatori di prima linea), Strasburgo, 2018.

- Rinviare il minore a un'istanza in grado di effettuare un'ulteriore valutazione delle esigenze procedurali particolari.

Per fare in modo che l'interesse superiore del minore sia la considerazione primaria in tutte le fasi della procedura di asilo, rinviare il minore a un'istanza in grado di effettuare un'ulteriore valutazione delle esigenze procedurali. Quest'ulteriore valutazione è condotta come un esercizio multidisciplinare, che coinvolge specialisti con la formazione pertinente per lavorare con i minori presso l'autorità accertante o che rappresentano altre autorità competenti, a seconda della rispettiva prassi nazionale.

- Rinviare il minore a un'istanza in grado di effettuare una valutazione delle esigenze di accoglienza particolari.

Assicurarsi che il minore sia ospitato in una struttura appropriata. Strutture appropriate potrebbero essere l'alloggio presso un parente adulto o una famiglia affidataria, oppure in un centro di accoglienza con disposizioni speciali per i minori o altri alloggi adatti ai minori. Se il responsabile individua altre vulnerabilità oltre al fatto che si tratta di un minore non accompagnato, per esempio indicazioni di problemi di salute o disturbi mentali o eventi traumatici del passato, deve rinviare il richiedente a un'istanza in grado di effettuare una valutazione/un monitoraggio delle esigenze di accoglienza particolari ⁽³²⁾.

- Prendere nota di eventuali familiari del minore presenti in qualsiasi paese UE+.

Considerare la possibilità che il minore non accompagnato possa avere familiari o parenti già presenti nel paese o in un altro paese UE+. Analogamente, considerare la possibilità che il minore sia stato separato dai familiari durante il viaggio. Registrare queste considerazioni nel fascicolo del richiedente e segnalarle alle autorità di accertamento e a quelle preposte all'accoglienza. Assicurarsi di segnalare queste considerazioni all'unità Dublino nazionale, qualora non faccia parte dell'autorità accertante.

- Rinviare il minore verso un'istanza in grado di avviare procedure di ricerca della famiglia, se applicabile.

Durante la registrazione di dati personali dei familiari o dei parenti, chiedere loro anche i recapiti e l'indirizzo attuale per rintracciare la famiglia. Se il minore fornisce questi dettagli, può essere segnalato all'autorità accertante e/o all'autorità preposta all'accoglienza, in conformità alla prassi nazionale ⁽³³⁾.

- Osservare eventuali considerazioni che richiedano un rinvio immediato.

Assicurarsi di riferire eventuali necessità impellenti, come condizioni di salute gravi, o considerazioni in materia di sicurezza immediate, quali situazioni di tratta, al supporto che viene fornito immediatamente dopo la registrazione utilizzando modalità di rinvio in accordo con la prassi nazionale.

⁽³²⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. la [Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori](#), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018.

⁽³³⁾ Per ulteriori informazioni sulla ricerca della famiglia, cfr. la [Guida pratica dell'EASO sulla ricerca della famiglia](#), La Valletta, 2016.

Aspetti da ricordare

Potenziali casi Dublino

- Il regolamento Dublino III definisce un meccanismo per garantire che una domanda di protezione internazionale sia esaminata da un solo paese UE+. Stabilisce i criteri per valutare se il richiedente potrebbe rientrare nella procedura Dublino.
- Il ruolo dell'addetto registrazione è quello di cercare attivamente indicazioni nelle dichiarazioni del richiedente, nei documenti a sostegno della domanda o nelle informazioni disponibili in diverse banche dati che rimandino ai criteri presentati nel regolamento Dublino III.
- A questo ruolo spetta il compito di fornire al richiedente le informazioni di base sui criteri Dublino per aiutarlo a condividere tutte le informazioni pertinenti.
- I casi di richiedenti che potrebbero rientrare nella procedura Dublino (anche quando gli indicatori non sono chiari o evidenti) devono essere rinviati all'unità Dublino il più rapidamente possibile, perché la procedura Dublino deve essere condotta in tempi brevi all'inizio della procedura di asilo.

Richiedenti vulnerabili

- Il ruolo dell'addetto alla registrazione è cruciale per quanto attiene all'individuazione quanto prima possibile dei richiedenti con esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari. Ciò deve avvenire per garantire che questi ultimi ricevano un sostegno adeguato, in modo tale che possano beneficiare dei loro diritti e adempiere ai loro obblighi.
- Occorre osservare in modo proattivo le indicazioni di esigenze particolari sulla base delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi forniti dal richiedente. Occorre anche assicurarsi di approfondire ulteriormente le indicazioni indirette, per esempio per quanto riguarda il comportamento, le emozioni o i ragionamenti del richiedente.
- A questo ruolo spetta anche il compito di fornire un supporto immediato al richiedente durante la registrazione, per rendergli più facile l'esposizione delle informazioni pertinenti. I metodi utilizzabili a questo scopo comprendono: adattare lo stile comunicativo alla situazione, fornire rassicurazioni sulla riservatezza, comunicare informazioni in un modo che tenga in considerazione le esigenze particolari, adottare le disposizioni logistiche necessarie e programmare il colloquio di registrazione con un addetto specializzato.
- Laddove applicabile, occorre registrare le indicazioni di esigenze particolari nel fascicolo del richiedente e comunicare queste informazioni alle parti interessate, fornire informazioni al richiedente sull'assistenza pertinente disponibile e rinviarlo a istanze in grado di fornire supporto o di effettuare un'ulteriore valutazione delle esigenze particolari.

Minori non accompagnati

- Un minore non accompagnato è un minore che entra nel territorio dei paesi UE+ senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi del paese UE+ interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto. Il termine comprende anche qualsiasi minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio.
- Si applicano garanzie specifiche per assicurare che i minori non accompagnati possano beneficiare dei loro diritti e adempiere ai loro obblighi.

- Occorre procedere al più presto alla nomina, da parte di un organismo competente, di un rappresentante che assista e rappresenti il minore nella procedura di asilo, al fine di garantire il rispetto del principio relativo al suo interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica per lo stesso.
- È molto importante essere particolarmente sensibili di fronte a eventuali indicatori aggiuntivi di esigenze particolari.
- Il richiedente può essere identificato come un minore sulla base dell'analisi delle prove disponibili (documenti e dichiarazioni). In caso di dubbi sostanziali sull'età dichiarata, può essere condotta una valutazione dell'età.
- Quando si presenta la domanda di un bambino non accompagnato, si devono considerare le seguenti misure:
 - o se non è già stato fatto, attuare un sistema per nominare un rappresentante;
 - o fornire informazioni al minore e al rappresentante sulla procedura di asilo e sul sostegno disponibile;
 - o fornire informazioni su come accedere all'assistenza legale disponibile, in conformità con l'assetto nazionale;
 - o invitare il minore a fornire il suo punto di vista su tutte le questioni che lo riguardano;
 - o segnalare all'autorità accertante l'esigenza di garanzie procedurali particolari;
 - o rinviare il minore a istanze in grado di effettuare un'ulteriore valutazione delle esigenze procedurali particolari;
 - o rinviare il minore a istanze in grado di effettuare una valutazione delle esigenze di accoglienza particolari;
 - o prendere nota di eventuali familiari del minore presenti in qualsiasi paese UE+;
 - o rinviare il minore a istanze in grado di svolgere procedure di ricerca della famiglia, se applicabile;
 - o osservare e segnalare eventuali considerazioni che richiedano un rinvio immediato.

VI. Documento che attesta lo status di richiedente protezione internazionale

A. Dati del documento

Entro tre giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente deve ricevere gratuitamente un **documento o una tessera di richiedente asilo**, che ne certifichi lo status di richiedente protezione internazionale e attesti che la persona è autorizzata a rimanere nel territorio del paese UE+ durante l'esame della sua domanda (cfr. articolo 6, paragrafo 1, DCA) ⁽³⁴⁾. Il documento può includere una fotografia del viso del richiedente a scopo di identificazione. Per prevenire le frodi, ma anche per garantire che la fotografia del viso sia recente e di buona qualità, si raccomanda che sia scattata dall'autorità competente per il rilascio, piuttosto che chiedere al richiedente di fornirne una.

Il documento serve come un certificato temporaneo perché il richiedente possa risiedere nel territorio del paese UE+, oltre a ribadire i diritti dello stesso a godere degli altri diritti concessi ai richiedenti protezione internazionale. Il documento, tuttavia, non certifica l'identità del richiedente.

Il documento deve essere valido per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere nel paese UE+. Il periodo di validità indicatovi può non coprire l'intero periodo di esame, pertanto le autorità devono mettere in atto misure che permettano al richiedente di rinnovarlo facilmente.

Informazioni da includere nel documento

Conformemente all'articolo 6 DCA, il documento deve:

- attestare che il titolare dello stesso è un richiedente protezione internazionale;
- attestare che il richiedente ha il diritto di rimanere nel paese UE+ in attesa della procedura d'esame;
- specificare il nome del richiedente;
- fare riferimento a eventuali restrizioni di movimento all'interno del territorio dello Stato, se applicabile.

Informazioni aggiuntive che potrebbero essere incluse nel documento

Secondo la legislazione e la prassi nazionale, il documento potrebbe includere:

- il numero di registrazione individuale e/o il numero del caso;
- una fotografia del viso;
- altri dati identificativi oltre al nome del richiedente, come la data e il luogo di nascita;
- il luogo di residenza e i recapiti nel paese ospitante;
- il periodo di validità;
- la data di arrivo e/o la data di registrazione della domanda;
- un numero di serie univoco del documento;
- la firma del richiedente;

⁽³⁴⁾ Le autorità possono decidere di non rilasciare la tessera di richiedente se quest'ultimo è in stato di trattenimento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera (articolo 6, paragrafo 2, DCA).

- i documenti d'identità in possesso del richiedente;
- informazioni sulla famiglia o sui figli minorenni;
- la lingua della procedura o la necessità di interpretazione in una determinata lingua;
- informazioni sull'autorizzazione al lavoro;
- l'autorità di rilascio;
- la data e il luogo di rilascio.

Allo scopo di prevenire la falsificazione dei documenti, è opportuno che ogni carta **abbia caratteristiche di sicurezza visibili e specifiche**.

Buone prassi

Per aiutare i richiedenti e i fornitori di servizi ad avere piena consapevolezza dei diritti e dei benefici che spettano ai richiedenti, occorre aggiungere nel documento le relative informazioni.

Buone prassi

Disporre di un sistema di programmazione che assicuri che i richiedenti siano informati della data dell'appuntamento per il colloquio personale alla fine della fase di presentazione della domanda. La data, l'ora e il luogo dell'appuntamento possono essere comunicati per iscritto, insieme al documento o alla tessera del richiedente.

Questa prassi rende la procedura di asilo più trasparente e prevedibile per il richiedente e contribuisce a mantenere un legame tra quest'ultimo e l'autorità competente per l'asilo, nel senso che un richiedente non lascia l'ufficio senza conoscere la data della fase successiva. Eviterà anche problemi con l'invito al colloquio personale, se viene inviato in una data successiva.

Dato che la registrazione e l'esame di una domanda possono essere intrapresi da autorità diverse, programmare un colloquio personale nella fase di presentazione della domanda può non essere sempre fattibile. In alternativa alla programmazione di un orario preciso per il colloquio personale, si potrebbe comunicare al richiedente un termine approssimativo in cui si prevede che il colloquio personale abbia luogo, sulla base di stime fornite dall'autorità accertante. In ogni caso, è della massima importanza preservare la fiducia del richiedente nella procedura di asilo e nel fatto che le informazioni fornite sono affidabili.

B. Validità del documento

La maggior parte dei paesi UE+ rilascia una tessera di richiedente per un determinato periodo di tempo, dopo il quale verrà rinnovata se il richiedente è, in quel momento, ancora autorizzato a rimanere nel paese. I richiedenti devono essere informati dell'importanza e delle modalità di rinnovo del documento. Non devono essere imposti requisiti amministrativi sproporzionati per il rinnovo, in modo tale che eventuali limitazioni nella validità del documento non influiscano negativamente o aggiungano ulteriori passaggi alla possibilità di accedere a determinati diritti mentre la procedura di asilo è in corso. A seconda dell'assetto nazionale, si potrebbero considerare i seguenti aspetti.

- Se la registrazione e la presentazione della domanda sono condotte separatamente, al momento della registrazione potrebbe essere rilasciato un documento simile, valido fino alla data di presentazione.

- Il periodo di validità potrebbe essere adattato in base alle circostanze concrete della procedura d'esame, per esempio ai termini di ricollocazione nell'ambito del regolamento Dublino III, alle procedure di esame accelerate o al tempo previsto per ricevere una decisione sulla protezione internazionale nella procedura di esame standard.
- Il rinnovo del documento offre l'opportunità di essere in contatto con il richiedente e gli dà l'occasione di aggiornare il proprio indirizzo e i recapiti, presentare documenti aggiuntivi a sostegno della domanda e porre eventuali domande relative alla procedura.
- Il tempo impiegato per rinnovare il documento potrebbe essere usato come indicatore della probabilità o meno che il richiedente si dia alla fuga. Il rinnovo può anche essere un'opportunità per rettificare le informazioni fornite o fornirne di ulteriori al richiedente che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, sia mancato all'appuntamento per il colloquio personale. Queste informazioni possono includere le modalità in cui il richiedente può ribadire che continua a essere interessato alla procedura di asilo.

C. Comunicazione di informazioni sul documento

Quando i richiedenti ricevono un documento che certifica il loro status, devono essere informati di quanto segue:

- l'obbligo di tenere il documento con loro in ogni momento;
- la procedura da seguire se il documento viene danneggiato o smarrito;
- le conseguenze del mancato rinnovo del documento, secondo la prassi nazionale, senza motivi giustificabili.

Aspetti da ricordare

- Ogni richiedente deve ricevere un documento o una tessera di richiedente asilo entro tre giorni dalla presentazione della domanda.
- Il documento certifica lo status della persona come richiedente protezione internazionale e attesta che ha il permesso di rimanere nel territorio del paese UE+ mentre la sua domanda viene esaminata.
- Il richiedente deve ricevere un documento valido per tutto il periodo d'esame. A seconda della prassi nazionale, il documento può essere fornito solo per un determinato periodo di tempo, dopodiché il richiedente deve rinnovarlo.
- Occorre fornire informazioni ai richiedenti sull'obbligo di tenere il documento con sé in ogni momento, sul periodo di validità del documento e sulle conseguenze di un eventuale mancato rinnovo dello stesso, qualora ciò fosse necessario.

VII. Registrazione di domande reiterate

Definizione di domanda reiterata [articolo 2, lettera q), DPA]

«Domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui l'autorità accertante abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1.

Quando si registra una nuova domanda di protezione internazionale, consultare sempre la banca dati per determinare se il richiedente abbia già presentato altre domande di protezione internazionale.

Se la banca dati indica che è già stata presentata una domanda e che la procedura è ancora in corso (cioè non è stata resa una decisione definitiva), la nuova domanda non va registrata. Occorre invece informare il richiedente della possibilità di presentare nuovi fatti o circostanze come parte della domanda in corso, sempre che ciò sia possibile secondo la legislazione nazionale. Questi elementi possono essere presentati all'autorità che sta trattando la domanda (cioè all'autorità accertante o al tribunale).

Se è stata resa una decisione definitiva sulla domanda precedente (una decisione negativa o che concede la protezione sussidiaria), la nuova domanda sarà registrata come domanda reiterata.

In una domanda reiterata l'autorità accertante effettuerà l'esame preliminare per valutare se siano stati presentati o siano emersi nuovi elementi o risultanze e se tali elementi concorrano in modo significativo a determinare la probabilità che il richiedente abbia diritto alla protezione internazionale. Le dichiarazioni e le prove documentali fornite dal richiedente al momento della registrazione sono fattori importanti che contribuiscono all'esame preliminare della domanda. È importante che tutti i nuovi elementi e i documenti a sostegno della domanda siano registrati adeguatamente durante la fase di registrazione, in quanto è possibile che non venga organizzato un colloquio personale per esaminare ulteriormente la domanda reiterata ⁽³⁵⁾.

L'esame preliminare conclude che la domanda reiterata è considerata ammissibile o inammissibile. Se nuovi elementi o altre risultanze concorrono in modo significativo a determinare la probabilità che il richiedente si qualifichi come beneficiario di protezione internazionale, la domanda è considerata ammissibile e la procedura d'esame continua. Se il richiedente non ha fornito tali nuovi elementi o non sono emerse tali nuove risultanze, la domanda è considerata inammissibile e la procedura d'esame termina.

Tenendo conto delle specificità della procedura d'esame preliminare, è necessario fornire al richiedente le seguenti informazioni:

- che cos'è una domanda reiterata (ovvero che non è un'occasione per ricorrere contro la decisione precedente, ma un'opportunità per presentare nuovi elementi rilevanti);
- qual è la procedura d'esame da seguire (compreso l'esame preliminare);
- che cosa si intende per nuovi elementi e risultanze;

⁽³⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), DPA, «gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare [...] Queste disposizioni possono, in particolare: [...] fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale».

- come e dove presentare i nuovi elementi e documenti e quando devono essere presentati;
- l'obbligo per il richiedente di fornire informazioni dettagliate sul motivo per cui i nuovi elementi non sono stati presentati prima e in che modo, se del caso, i nuovi elementi si riferiscono alla domanda o alle domande precedenti;
- la possibilità di non avere un nuovo colloquio personale, a seconda della legislazione nazionale;
- se possibile, i termini della procedura d'esame, secondo la prassi nazionale.

Durante la procedura di registrazione può essere fornito un servizio di interpretazione, di cui si può usufruire per tradurre eventuali moduli utilizzati per la presentazione di nuovi elementi come parte di una domanda reiterata, qualora non venga organizzato un colloquio personale.

I richiedenti devono anche essere informati delle eventuali limitazioni successive dei loro diritti durante l'esame preliminare, che possono essere applicabili nel paese UE+ interessato.

- Il diritto di rimanere nel paese UE+ può essere limitato al rispetto di determinate condizioni (articolo 9, paragrafo 2, articolo 41 e articolo 46, paragrafi da 6 a 8, DPA). Il diritto di rimanere nel paese UE+ durante la procedura d'esame è una regola generale, che può essere limitata se il richiedente ha già beneficiato dell'esame di almeno due domande di protezione internazionale (vale a dire la sua prima domanda e la sua prima domanda reiterata) nel caso in cui tali domande siano state respinte. Qualora il diritto di rimanere sia limitato, l'autorità accertante deve anche garantire che la decisione di allontanamento non violi il principio di *non-refoulement*. La decisione che nega al richiedente il diritto di rimanere può essere emessa al momento della registrazione della domanda.
- Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza può essere ridotto o revocato [articolo 20, lettera c), DCA]. I paesi UE+ possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza (alloggio, cibo e vestiario) se il richiedente ha presentato una domanda reiterata. Ciò significa che il richiedente può non avere diritto all'alloggio o a qualsiasi altro aiuto materiale durante l'esame della domanda reiterata.

È consigliabile utilizzare un modulo di registrazione specificamente concepito per le domande reiterate, in cui si chiede al richiedente di presentare i nuovi elementi alla base della domanda e gli eventuali aggiornamenti relativi ai dati personali. I campi specifici potrebbero includere le informazioni su cui si basa l'esame preliminare, compresi i nuovi elementi non inclusi nella o nelle precedenti domande, in che modo questi elementi si riferiscono alla o alle precedenti domande di asilo, se applicabile, ed eventualmente i motivi per cui questi elementi non sono stati menzionati prima.

Per maggiori informazioni sulle domande che possono essere poste durante la presentazione della domanda di asilo, cfr. [l'allegato 1 «Campi di registrazione»](#).

Particolarmente impegnative sono quelle situazioni in cui una domanda reiterata viene presentata durante il processo di rimpatrio, specialmente se lo scopo è solo quello di ritardare o impedire una procedura di allontanamento in corso. In tutti questi casi, occorre consultare l'autorità accertante. È quindi buona prassi istituire linee di comunicazione diretta tra le autorità responsabili dell'allontanamento, quelle responsabili della registrazione e l'autorità accertante, per rinviare eventuali domande reiterate presentate immediatamente prima che la decisione di rimpatrio venga applicata e per permettere che l'esame preliminare sia elaborato immediatamente.

Strumento EASO correlato

La [Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate](#) fornisce strumenti per esaminare tali domande, compresi gli aspetti che devono essere presi in considerazione durante la predisposizione, la registrazione e la presentazione delle stesse. La guida spiega che cosa costituisce una domanda reiterata e che cosa si intende per «nuovi elementi» che possono essere presentati a sostegno di tale domanda. Spiega inoltre le norme procedurali speciali relative all'esame preliminare delle domande reiterate ed esamina situazioni specifiche in cui potrebbero essere presentate.

Le traduzioni della guida sono disponibili sul [sito web dell'EASO](#).

Aspetti da ricordare

- Consultare sempre la banca dati per determinare se il richiedente abbia già presentato una domanda prima di inoltrarne una nuova.
- L'obiettivo principale di una domanda reiterata è l'acquisizione di nuovi elementi. Occorre acquisire dati dal richiedente sui nuovi elementi che non sono stati inclusi nella o nelle domande precedenti e le ragioni per cui questi elementi non sono stati presentati prima.
- Occorre fornire al richiedente informazioni su che cos'è una domanda reiterata e sui nuovi elementi, sulla procedura da seguire, su come presentare nuovi elementi a sostegno della domanda durante l'esame preliminare e sulle eventuali limitazioni dei diritti durante la procedura.

VIII. Verifica dei dati

Il [capitolo IV «Raccolta dei dati di registrazione»](#) ha illustrato il tipo di dati che occorre acquisire attraverso le dichiarazioni (orali e scritte) e i documenti forniti dal richiedente durante la procedura di registrazione.

Questo capitolo si concentra sui diversi strumenti e banche dati che possono essere consultati e utilizzati durante la procedura di registrazione per verificare i dati acquisiti. L'addetto alla registrazione può effettuare alcuni tipi di verifica, mentre per altri occorre rinviare il fascicolo a un'unità o autorità specializzata. A seconda dei suoi diritti di accesso alle diverse banche dati, può consultare i risultati della banca dati Eurodac e i casellari giudiziari prima del colloquio di registrazione. In tal modo è possibile appurare se il richiedente abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale o sia entrato irregolarmente in un altro paese UE+, oltre che determinare se il richiedente abbia precedenti penali o sia soggetto a mandati d'arresto internazionali/europei pendenti. È anche possibile consultare il VIS per vedere se il richiedente abbia presentato domanda di visto per lo spazio Schengen. Altri mezzi di verifica dei dati durante la procedura di registrazione includono la verifica dei documenti d'identità, l'analisi linguistica, la verifica dei legami familiari e l'esecuzione di ricerche sui contenuti dei social media.

A. Banca dati dattiloscopica europea per l'asilo (European Asylum Dactyloscopy Database)

Il sistema Eurodac è una banca dati per l'asilo dell'UE contenente impronte digitali istituita dal regolamento Eurodac che semplifica per i paesi UE+ il processo di determinazione del paese competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Quando una persona presenta domanda di protezione internazionale in qualsiasi paese UE+, le sue impronte digitali vengono rilevate e trasmesse al sistema centrale Eurodac entro 72 ore. Il sistema include i dati relativi alle impronte digitali di ogni richiedente protezione internazionale che abbia almeno 14 anni. Tali dati vengono conservati per un massimo di 10 anni. Il sistema centrale contiene inoltre dati su persone di almeno 14 anni le cui impronte digitali sono state rilevate in relazione a un attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'UE; questi dati vengono conservati per 18 mesi.

Il sistema permette di determinare se il richiedente abbia fatto domanda di protezione internazionale o sia stato fermato in un altro paese UE+ in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna. Se le impronte digitali di una persona sono presenti nel sistema, è anche possibile accedere ai seguenti dati:

- il paese UE+ in cui il richiedente è precedentemente entrato o in cui ha precedentemente risieduto;
- il luogo e la data del fermo;
- il sesso del richiedente;
- il numero di riferimento utilizzato dal paese UE+;
- la data in cui sono state rilevate le impronte digitali.

Per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, tra i dati aggiuntivi possono figurare:

- il luogo e la data della domanda di protezione internazionale;
- se del caso, informazioni su un trasferimento da un paese all'altro ai sensi del regolamento Dublino III e, più precisamente, la data di arrivo dopo tale trasferimento;
- se del caso, informazioni sulla partenza dal territorio dei paesi UE+, su iniziativa del richiedente o a seguito di un ordine di allontanamento, e più precisamente la data di tale partenza;
- se un paese UE+ abbia deciso di assumersi la responsabilità dell'esame della domanda applicando la clausola discrezionale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, la data in cui è stata presa la decisione di esaminare la domanda.

Il paese UE+ designa le autorità competenti autorizzate a richiedere il confronto dei dati Eurodac e aventi accesso alle impronte digitali memorizzati nel sistema. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato dalla Commissione europea ⁽³⁶⁾. Se il responsabile non è autorizzato a richiedere i dati, potrebbe mettere in atto un meccanismo di rinvio che consenta di verificare se un richiedente abbia presentato una domanda precedente o sia stato fermato in un altro paese UE+.

B. Sistema d'informazione visti

Il VIS è stato istituito da una decisione del Consiglio nel 2004 ⁽³⁷⁾, con la quale è stato creato un sistema di informazioni centrale per le decisioni relative alle domande di visti a breve termine per visitare o transitare nello spazio Schengen. Il sistema comprende quindi informazioni sulle domande di visto a breve termine per i paesi Schengen. I dati sui visti a lungo termine o su eventuali visti per i paesi dell'UE non Schengen (Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda e Romania) non sono disponibili. Il regolamento VIS ⁽³⁸⁾ definisce ulteriormente le responsabilità e le norme per lo scambio di dati sui visti.

Obiettivi del sistema d'informazione visti

Il VIS persegue i seguenti obiettivi:

- consentire controlli più rapidi e accurati dei visti da parte delle guardie di frontiera e l'identificazione delle persone trovate senza documenti all'interno del territorio Schengen;
- agevolare la lotta contro la frode e prevenire il «visa shopping»;

⁽³⁶⁾ [Elenco di autorità competenti notificate alla Commissione](#) ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU C 45 dell'8.2.2001, pag. 1).

⁽³⁷⁾ [Decisione del Consiglio, dell'8 giugno 2004](#), che istituisce il sistema d'informazione visti (VIS), 2004/512/CE (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁽³⁸⁾ [Regolamento \(CE\) n. 767/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

- agevolare la determinazione del paese UE+ competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e la procedura di tale esame;
- contribuire alla prevenzione delle minacce alla sicurezza interna dei paesi UE+.

Dati disponibili nel sistema d'informazione visti

Il sistema contiene dati e decisioni relative alle domande di visto per soggiorni di breve durata nello spazio Schengen.

Il VIS contiene le seguenti categorie di dati:

- dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
- fotografie;
- dati relativi alle impronte digitali;
- collegamenti a domande precedenti registrate e collegamenti ai fascicoli delle domande delle persone con cui il richiedente viaggiava (se viaggiava in gruppo).

L'autorità accertante può consultare dati specifici memorizzati nel VIS. Il tipo di dati che possono essere consultati varia a seconda che lo scopo dell'autorità sia quello di determinare il paese UE+ competente per l'esame di una domanda o se essa stessa sia responsabile dell'esame della domanda.

Consultazione dei dati nel VIS per determinare il paese UE+ competente per l'esame di una domanda ⁽³⁹⁾

Se dalla ricerca emerge che è stato rilasciato un visto con una data di scadenza non superiore a sei mesi prima della data della domanda e/o è stato prorogato un visto a una data di scadenza non superiore a sei mesi prima della data della domanda, si possono consultare i seguenti dati:

- il numero della domanda;
- l'autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo abbia rilasciato per conto di un altro paese UE+;
- i dati anagrafici di base del richiedente (cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo di nascita, cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita);
- il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
- il tipo di visto;
- il periodo di validità del visto;
- la durata del soggiorno previsto;
- fotografie;
- i dati anagrafici di base dei fascicoli di domanda collegati relativi al coniuge e ai figli.

⁽³⁹⁾ Articolo 21 del regolamento VIS.

Consultare i dati nel VIS per esaminare una domanda ⁽⁴⁰⁾

Se dalla ricerca emerge che nel VIS è registrato un visto rilasciato, si possono consultare i seguenti dati:

- il numero della domanda;
- i dati anagrafici di base del richiedente (cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo di nascita, cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita);
- il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
- la data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio, l'autorità che ha rilasciato tale o tali documenti e la data del rilascio;
- fotografie;
- i dati inseriti in relazione a eventuali visti rilasciati, annullati o revocati, o la cui validità è prorogata;
- i dati anagrafici di base dei fascicoli di domanda collegati relativi al coniuge e ai figli.

Come possono essere utilizzate le informazioni disponibili nella banca dati durante la procedura di registrazione?

Il VIS serve, fra l'altro, a esaminare una domanda di protezione internazionale e a determinare il paese UE+ competente per l'esame di tale domanda. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso alle impronte digitali del VIS per questi due scopi.

La ricerca viene effettuata principalmente confrontando i dati relativi alle impronte digitali acquisiti da una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale con le impronte digitali di quelle persone che hanno fatto richiesta di un visto. In questo modo è possibile abbinare le impronte digitali a scopo di identificazione e verifica. Se le impronte digitali del richiedente non sono utilizzabili o la ricerca basata su tali impronte non ha esito positivo, è possibile continuare a cercare anche con i seguenti dati:

- cognome o cognome alla nascita del richiedente, nome o nomi, sesso o data, luogo e/o paese di nascita;
- la cittadinanza attuale del richiedente o quella alla nascita;
- il tipo e il numero del documento di viaggio, l'autorità che lo ha rilasciato, la data di rilascio e/o la data di scadenza.

Oltre all'identificazione della persona, il VIS può essere d'aiuto nella dimostrazione di eventuali viaggi precedenti nei paesi Schengen, nell'acquisizione di informazioni sul visto ottenuto (autorità di rilascio, tipo di visto, periodo di validità, durata del soggiorno previsto, ecc.), nell'accertamento dei documenti utilizzati per richiedere il visto o nell'individuazione di potenziali familiari che accompagnano il richiedente. È quindi considerata una buona prassi effettuare una ricerca sul VIS prima di finalizzare la presentazione della domanda, al fine di accedere ai dati relativi a eventuali domande di visto.

Nel contesto della determinazione del paese UE+ competente per l'esame della domanda, i dati registrati nel VIS possono indicare che un altro paese UE+ potrebbe essere responsabile dell'esame della domanda se il visto è stato rilasciato o prorogato da un determinato paese Schengen. Se la domanda di visto è stata rifiutata, annullata o revocata da un determinato paese Schengen, ciò può anche indicare

⁽⁴⁰⁾ Articolo 22 del regolamento VIS

potenziali legami con tale paese UE+ che potrebbero essere ulteriormente approfonditi nel contesto del regolamento Dublino III.

È necessario un documento di viaggio o un passaporto quando si richiede un visto e si viaggia nello spazio Schengen con un visto. La banca dati VIS include informazioni sui numeri di passaporto dei richiedenti e sulla validità e la data di scadenza del documento. Se il richiedente dichiara, al momento della registrazione, di non essere mai stato in possesso di un passaporto, ma le informazioni nella banca dati VIS indicano che ha consegnato un passaporto durante una richiesta di visto, occorre fare ulteriori domande per chiarire la questione.

La banca dati VIS collega i dati relativi alle impronte digitali acquisiti per le domande di visto ai dati personali verificati mediante un documento d'identità. Può succedere che un richiedente ottenga un visto e viaggi legalmente in un determinato paese, ma poi faccia domanda di protezione internazionale nello stesso o in un altro paese con un altro nome. Se le informazioni personali incluse nella banca dati VIS non corrispondono ai dati che il richiedente ha fornito durante la presentazione e la registrazione della domanda, è necessario chiedere al richiedente le ragioni di tali discrepanze.

La banca dati VIS può fornire informazioni su precedenti viaggi nello spazio Schengen o segnalare un soggiorno nell'area prima della predisposizione di una domanda di protezione internazionale. Queste informazioni, insieme ai timbri d'ingresso e di potenziale uscita sul passaporto, contribuiscono a determinare se un richiedente abbia presentato domanda di protezione internazionale quanto prima possibile dopo l'arrivo nel paese. Anche le informazioni sui precedenti soggiorni nello spazio Schengen possono essere pertinenti per l'esame della domanda.

Quando si richiede un visto viene anche acquisita una fotografia digitale. Si potrebbe prestare attenzione all'aspetto del richiedente nella fotografia perché, in determinate circostanze, per esempio in potenziali situazioni di tratta di esseri umani, i dati di registrazione possono essere falsificati. Può anche succedere che un minore cerchi di registrarsi come un adulto durante la domanda di visto per poter viaggiare come tale nel territorio Schengen.

C. Verifica dei documenti

Durante la procedura di registrazione, ai richiedenti viene chiesto di consegnare i documenti in loro possesso, come quelli d'identità e di cittadinanza, ma anche altri tipi di documenti che possono essere pertinenti per la domanda di asilo, fra cui documenti professionali, mandati del tribunale o di arresto, tessere di appartenenza a un partito politico e fogli matricolari.

Al ruolo di funzionario addetto alla registrazione spetta acquisire e registrare ⁽⁴¹⁾ le informazioni presentate dal richiedente e non di valutare la credibilità o l'autenticità dei documenti presentati dallo stesso, a meno che la legislazione o la prassi nazionale non prevedano diversamente. Tuttavia, se si notano problemi riguardanti l'autenticità dei documenti forniti, è bene segnalarlo nel fascicolo.

Può essere opportuno disporre delle conclusioni della valutazione dell'autenticità di un documento prima dell'inizio della fase di esame. È buona prassi mettere in atto un meccanismo di rinvio nella fase di registrazione attraverso il quale poter inviare i documenti presentati all'unità o all'autorità specializzata

⁽⁴¹⁾ Per informazioni più dettagliate su come acquisire e registrare i documenti presentati dal richiedente, cfr. il capitolo IV «Raccolta dei dati di registrazione».

(ad esempio la polizia) incaricata di esaminare l'autenticità dei documenti. A seconda dell'assetto nazionale, il meccanismo di rinvio potrebbe essere applicato sistematicamente a tutti i documenti presentati o limitato ad alcuni tipi di documenti (ad esempio documenti d'identità e cittadinanza o documenti con caratteristiche di sicurezza) o ai documenti per i quali, a prima vista, sorgono dubbi circa l'autenticità.

I documenti vengono valutati da personale specializzato attraverso un'indagine tecnica che verifichi se sono autentici. Questo tipo di indagine può consistere, per esempio, in un confronto con documenti di riferimento in una banca dati pertinente oppure in un esame forense.

Nel caso in cui il richiedente abbia consegnato un documento falso o falsificato, occorre verificare il suo punto di vista in merito. A seconda delle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, potrebbe non essere possibile restituire al richiedente un documento falso o falsificato. La presentazione di documenti falsificati non sempre significa di per sé che il richiedente stia cercando di commettere una frode in sede di procedura di asilo. I richiedenti possono aver utilizzato documenti falsificati per fuggire dal loro paese d'origine tramite un trafficante di persone o in altro modo, o possono essere stati male informati sulla necessità di presentare determinati documenti alle autorità competenti per l'asilo. È quindi essenziale ascoltare il richiedente sull'esito della verifica dei documenti, che può avvenire durante il colloquio personale.

D. Casellari giudiziari

Nel contesto della procedura di asilo, sia i casellari giudiziari nazionali che gli archivi dell'Interpol possono essere un'importante fonte di informazioni per diversi aspetti. Infatti, se il nome di un richiedente è presente in un casellario giudiziario, tale fascicolo può fornire informazioni utili non solo per quanto riguarda i suoi precedenti penali, ma potenzialmente anche su diversi aspetti della sua identità e della sua precedente residenza. Nel contesto della procedura di asilo, i casellari giudiziari possono essere una fonte di informazioni sull'itinerario di viaggio, sul punto di ingresso nell'UE e sulla presenza del richiedente in un determinato paese in un dato momento.

È buona prassi confrontare le domande appena registrate con i casellari giudiziari nazionali, europei (ad esempio il sistema d'informazione Schengen) o internazionali (ad esempio Interpol).

La consultazione dei suddetti casellari è altamente regolamentata e solo le autorità nazionali competenti vi hanno accesso. Se l'autorità di polizia è coinvolta nella procedura di registrazione, il controllo di sicurezza potrebbe essere svolto quale parte del relativo ruolo. Se, al contrario, l'autorità di polizia non è coinvolta nella procedura di registrazione, si potrebbe mettere in atto un meccanismo che permetta all'autorità competente per la registrazione di rinviare le domande. Ciò consentirà anche a tale autorità di controllare se il richiedente sia presente nei casellari giudiziari.

A seconda dell'assetto nazionale potrebbe essere applicato un controllo di sicurezza a tutte le domande di nuova registrazione o solo a domande specificamente definite, sulla base di una serie di criteri (ad esempio, domande di persone provenienti da determinati paesi di origine o con determinati tipi di richieste).

Nella fase di registrazione può essere necessario verificare la composizione della famiglia dichiarata dal richiedente. Questa verifica può riguardare i familiari che lo accompagnano il richiedente durante la registrazione o può riguardare persone che non erano con l'interessato al momento della registrazione.

Quest'ultimo caso potrebbe verificarsi in una situazione in cui un richiedente appena registrato fa valere un legame familiare con una persona che ha richiesto la protezione internazionale in passato e/o con una persona a cui è stata concessa la protezione internazionale.

I legami familiari possono essere verificati con metodi diversi.

- Raccolta di dati particolareggiati sui membri della famiglia del richiedente. Tale pratica prevede l'acquisizione dal richiedente dei dati personali essenziali di ogni familiare, come il nome, la data e il luogo di nascita, l'occupazione attuale, lo stato civile, la data e il luogo del matrimonio, i nomi dei genitori e dei fratelli, nonché il loro attuale domicilio e il contesto della loro separazione dal richiedente. Queste informazioni possono essere successivamente sottoposte a un controllo incrociato con quelle fornite dai familiari interessati nelle loro domande. Ciò dimostra ancora una volta l'importanza di un'acquisizione dei dati affidabile e completa al momento della registrazione.
- Acquisizione ed esame di tutti i documenti relativi alla composizione della famiglia, compresi i certificati di nascita e di matrimonio e gli eventuali libretti di famiglia.
- Raccolta di dati sulla precedente convivenza con ogni familiare e sul periodo in cui i familiari hanno vissuto insieme.
- A seconda del contesto e in situazioni di dubbio sostanziale, predisposizione di un test del DNA. In determinati paesi, un test del DNA può essere utilizzato per verificare i legami familiari, per esempio in situazioni in cui sussistano incertezze in proposito. Tali incertezze possono derivare da dichiarazioni o prove divergenti fornite da terzi, dalla mancanza di prove documentali o di altro tipo a sostegno dell'esistenza del suddetto legame familiare o da indicazioni relative a una possibile tratta di esseri umani.

I paesi UE+ possono verificare i legami familiari conducendo test del DNA, oltre a acquisire dati attraverso colloqui e prove documentali. Il test del DNA può essere considerato adeguato se non sono disponibili mezzi meno restrittivi per stabilire i legami familiari, come le prove documentali. È importante inoltre che le autorità si facciano carico dei costi dei test del DNA o non fissino tariffe sproporzionate per gli stessi, che ostacolerebbero i richiedenti in materia di accesso ai propri diritti.

F. Social media

Attraverso i social media gli utenti creano comunità online per condividere informazioni, idee, messaggi personali e altri contenuti online. Questa comunicazione avviene spesso attraverso siti web di social network o microblogging, come Facebook, Twitter, Instagram e piattaforme dedicate ai blog.

I social media sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo. A seconda del social network e dell'uso che ognuno ne fa, le informazioni postate possono essere disponibili solo per un piccolo gruppo di persone selezionate o possono essere accessibili pubblicamente. Un richiedente può aver pubblicato informazioni sui social media su una vasta gamma di argomenti. Tali informazioni possono essere pertinenti e utili per verificare le informazioni che lo riguardano.

Durante la fase di presentazione delle domande è buona prassi chiedere ai richiedenti se usano i social media e/o hanno siti web personali o blog. Tuttavia, l'accesso ai social media è anche limitato nella misura in cui una tale divulgazione non violi il diritto alla privacy del richiedente. Per esempio, a meno che il diritto nazionale non preveda diversamente per scopi specifici e a determinate condizioni, un richiedente

non deve essere né sentirsi obbligato a comunicare la password del suo account sui social media o a dare accesso a informazioni che sono protette da una password.

Le informazioni reperite sui social media devono essere utilizzate con la massima cautela, poiché è particolarmente difficile, se mai è possibile, valutarne l'affidabilità.

L'autenticità di diversi aspetti delle informazioni reperite sui social media può essere difficile da stabilire. Tra tali informazioni vi sono la fonte o l'identità dell'autore (dato che le persone possono usare nickname o usurpare l'identità di qualcun altro), la data dell'informazione (che è diversa dalla data di pubblicazione della stessa) o il contenuto in sé, dato che nel caso dei social media spesso non è regolamentato per cui è meno probabile che sia sottoposto a un controllo editoriale rispetto alle fonti dei media «convenzionali».

G. Analisi e indicazione linguistica

L'analisi della lingua parlata, ma anche scritta, dal richiedente rappresenta un metodo per contribuire a stabilirne la cittadinanza, la regione di origine o l'origine etnica ⁽⁴²⁾. Nella maggior parte dei casi, tale analisi viene condotta per determinare se evidenzia le caratteristiche che ci si aspetta da una persona cresciuta o socializzata in un luogo di origine specifico.

L'analisi linguistica deve essere condotta da un linguista qualificato (ovvero un professionista che ha ricevuto una formazione e possiede competenze in tale settore) e non da qualcuno che è un madrelingua della lingua in questione ⁽⁴³⁾. Il ruolo di linguista nella procedura di asilo è disciplinato dai principi di riservatezza e imparzialità.

L'analisi linguistica richiede dati affidabili, come una registrazione audio di lunghezza e qualità sufficienti, e consiste in un esame dell'accento, della grammatica, del lessico e dei prestiti linguistici riscontrati nell'idioma del richiedente.

Tale analisi è un procedimento dispendioso in termini di costi e di risorse. La decisione di effettuarla o meno può essere presa sulla base di elementi individuali, per esempio se sussistono dubbi su elementi dell'identità dichiarata dal richiedente (per esempio il paese d'origine o il luogo di residenza abituale), o più sistematicamente sulla base di un insieme predefinito di criteri (per esempio per i richiedenti che affermano di provenire da un paese d'origine specifico).

Occorre essere cauti nel trarre conclusioni dall'analisi linguistica. Infatti, la cittadinanza e la nazionalità ⁽⁴⁴⁾ sono titoli giuridici, che non sono necessariamente legati alla lingua o alle lingue parlate da un cittadino. Per esempio, un richiedente che ha vissuto tutta la sua vita fuori dal suo paese di cittadinanza può non avere alcuna conoscenza della lingua di quel paese o può avere un accento straniero quando ne parla la lingua.

⁽⁴²⁾ Qui viene usata la definizione di analisi linguistica per la determinazione dell'origine tratta dalla Rete europea sulle migrazioni (EMN) (cfr. il [glossario dell'EMN](#), versione 7.0, luglio 2020).

⁽⁴³⁾ Language and National Origin Group, «[Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in refugee cases](#)» (Orientamenti al ricorso all'analisi linguistica in questioni relative alla nazionalità originaria concernenti i rifugiati), *International Journal of Speech Language and the Law*, vol. 11, n. 2, 2004, pag. 2.

⁽⁴⁴⁾ L'articolo 2, lettera d), del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione definisce la cittadinanza come «lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale».

Pertanto, il risultato di un'analisi linguistica deve sempre essere usato insieme ad altri indicatori e alla luce delle dichiarazioni del richiedente. La relazione sull'analisi linguistica può essere utilizzata come un ulteriore modo per verificare le informazioni fornite dal richiedente (ad esempio il suo paese d'origine, il suo contesto di provenienza, i luoghi in cui afferma di aver vissuto e il luogo di formazione scolastica).

Oltre all'analisi linguistica vera e propria, esistono altri metodi di portata più limitata a cui ci si riferisce spesso in quanto forniscono un'«indicazione della lingua». L'indicazione della lingua è una breve verifica condotta da un linguista e/o un madrelingua per determinare se vi sono dubbi o motivazioni per cui il richiedente possa non parlare la lingua della regione da cui dice di provenire. Recentemente sono stati sviluppati metodi per utilizzare l'intelligenza artificiale, in cui un computer può indicare, con un certo livello di certezza, da dove la lingua parlata può provenire.

Quando l'indicazione relativa alla lingua riporta che vi sono dubbi sull'origine del richiedente, si può prendere in considerazione l'avvio di un'analisi linguistica completa. Un'indicazione relativa alla lingua può essere utile quando un richiedente non ha alcun documento o proviene da un paese in cui si possono facilmente reperire documenti d'identità fraudolenti sul mercato nero. Tale indicazione richiede meno tempo di un'analisi linguistica perché l'analista non deve scrivere una relazione completa, ma può semplicemente indicare che il richiedente è o molto probabilmente non è del paese d'origine indicato. L'indicazione relativa alla lingua, quindi, rappresenta soltanto ciò che il nome suggerisce, cioè un'«indicazione», e non può servire come unica base per mettere in dubbio la credibilità della dichiarazione del richiedente sul paese d'origine. Tuttavia, al richiedente potrebbero essere poste domande relative a eventuali incongruenze tra le dichiarazioni e l'indicazione relativa alla lingua, durante le quali si approfondisce ulteriormente il suo contesto di provenienza. Mentre l'indicazione relativa alla lingua è usata principalmente come strumento di riferimento, le relazioni sull'analisi linguistica sono considerati come prova dalle autorità e dai tribunali.

Aspetti da ricordare

- Eurodac è una banca dati a livello UE che contiene le impronte digitali di cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale in altri paesi UE+ o che sono stati fermati a causa dell'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'UE. Queste informazioni possono contribuire a determinare il paese competente per l'esame della domanda.
- Il VIS è un sistema informativo centrale per le decisioni relative alle domande di visti a breve termine per visitare o transitare nello spazio Schengen, che può essere utilizzato per verificare i precedenti soggiorni nei paesi Schengen, determinare quale paese è competente per l'esame della domanda e supportare l'esame stesso.
- I social media possono fornire informazioni liberamente accessibili che potrebbero contribuire a verificare le dichiarazioni fornite dal richiedente. Queste informazioni devono essere trattate con cautela a causa della difficoltà di determinarne l'affidabilità.
- L'analisi linguistica o l'indicazione relativa alla lingua sono condotte sulla base di registrazioni audio e possono essere d'aiuto per stabilire la cittadinanza, la regione d'origine o l'origine etnica del richiedente.

IX. Importanza dei dati di registrazione per la fase di esame

I dati di registrazione possono essere utilizzati per scopi organizzativi e di pianificazione (cfr. la [sezione A «Organizzazione e pianificazione»](#)), per incanalare la domanda verso la procedura di asilo o il flusso di lavoro più appropriato (cfr. la [sezione B «Smistamento dei casi»](#)) e per identificare e anticipare il fabbisogno di risorse (cfr. la [sezione C «Identificazione del fabbisogno di risorse»](#)).

A. Organizzazione e pianificazione

Il processo di pianificazione del colloquio personale si basa sui dati di registrazione, che indicano il tempo che deve essere previsto per lo stesso, se è necessario contattare un interprete, se è necessario fornire o mettere in atto garanzie particolari prima del colloquio e quali esaminatori sarebbero i più appropriati per gestirlo. L'assegnazione del caso a un esaminatore e/o interprete in particolare si basa su una serie di fattori, quali:

- l'esperienza dell'esaminatore nel trattare domande di una determinata complessità;
- la competenza dell'esaminatore in relazione a uno specifico paese o regione d'origine, tipo di domanda o argomento (per esempio l'esclusione);
- la specializzazione dell'esaminatore (e/o dell'interprete) per quanto riguarda il colloquio con richiedenti che abbiano determinate esigenze particolari;
- il sesso dell'esaminatore e/o dell'interprete, poiché entrambi dovrebbero preferibilmente essere dello stesso sesso del richiedente, se possibile e se richiesto dal richiedente (a meno che l'autorità accertante ritenga che la richiesta sia basata su motivi non legati alle difficoltà del richiedente nel presentare la domanda);
- i legami tra familiari e casi collegati;
- la disponibilità dell'esaminatore e dell'interprete (in particolare se il colloquio deve essere effettuato in una lingua poco conosciuta);
- eventuali conflitti di interesse, in particolare se l'esaminatore e/o l'interprete conoscono il richiedente da un altro contesto.

B. Smistamento dei casi

I paesi UE+ possono introdurre un sistema di smistamento, noto anche come sistema di definizione delle priorità, attraverso il quale i casi appena registrati sono differenziati e incanalati verso percorsi diversi nella fase di esame. Questo smistamento avviene sulla base delle informazioni raccolte durante la fase di registrazione. Lo scopo di un sistema di smistamento è quello di snellire e migliorare l'efficienza della procedura d'esame.

I percorsi di un sistema di smistamento possono essere progettati in vari modi, a seconda del carico di casi da trattare, delle risorse disponibili e delle scelte strategiche dell'autorità accertante. Un sistema di smistamento può comprendere, ad esempio, i percorsi riportati di seguito.

- **Un percorso «prioritario».** A seconda della prassi nazionale, si può ricorrere alla priorità, fra l'altro, nelle seguenti situazioni:
 - o se il richiedente è una persona vulnerabile o necessita di garanzie procedurali particolari;
 - o se, sulla base dei dati di registrazione individuali, è probabile che il caso sia ben fondato o, in alternativa, è probabile che sia manifestamente infondato (se questo concetto esiste nella prassi nazionale), per esempio sulla base dei tassi di riconoscimento.
- **Un percorso per le procedure accelerate.** Per rispettare i tempi più brevi delle procedure accelerate, si può ricorrere a un apposito percorso per evitare che i casi accelerati siano rallentati da altri casi «standard». I percorsi accelerati sono spesso utilizzati per i paesi d'origine sicuri o quando, nella domanda, non vengono sollevate questioni rilevanti per la protezione internazionale.
- **Un percorso dedicato a un particolare carico di lavoro relativo a un determinato paese d'origine.** Questa prassi può essere attuata quando, per esempio, detto carico di lavoro è importante in termini di numero di casi e/o l'ufficio dispone di personale specializzato.
- **Un percorso dedicato alla procedura di ammissibilità.** Può essere attivato, per esempio, per i richiedenti che abbiano già ricevuto protezione internazionale in un altro Stato membro o per le domande reiterate.

I dati di registrazione sono fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di un sistema di smistamento.

L'analisi dei dati di registrazione compilati è un punto di partenza dal quale si può decidere se, alla luce del carico di lavoro attuale e previsto, l'introduzione di un sistema di smistamento migliorerebbe l'efficienza della fase di esame.

Inoltre, il monitoraggio continuo dei dati di registrazione permette di identificare qualsiasi potenziale necessità di aggiornare o adattare il sistema di smistamento, al fine di rispondere ai nuovi casi registrati.

C. Identificazione del fabbisogno di risorse

Informazioni sui paesi d'origine

Le tendenze nei dati di registrazione possono rivelare l'emergere di un nuovo paese d'origine nel carico di lavoro inerente all'asilo (o di un improvviso o rapido incremento di quello relativo a un paese già presente). Quest'osservazione può comportare la necessità che l'unità addetta alle informazioni relative ai paesi d'origine conduca ricerche su tale paese.

Orientamenti giuridici e politici

Analogamente, le tendenze nei dati di registrazione possono dimostrare l'affermarsi di un nuovo tipo di domanda o di una nuova questione giuridica, che comporterebbe la necessità di elaborare orientamenti specifici per paese oppure orientamenti giuridici e dottrinali al riguardo.

Interpretazione

La comparsa o l'aumento di un carico di lavoro specifico può anche comportare la necessità di servizi di interpretazione aggiuntivi per una particolare lingua.

Risorse umane

Un aumento del numero di casi registrati o complessi può richiedere l'assunzione di altri esaminatori.

Risorse umane

Aspetti da ricordare

- L'analisi e la disaggregazione dei dati di registrazione permettono all'autorità accertante di preparare in modo efficiente le sue attività a breve e medio termine, come la programmazione dei colloqui.
- Per migliorare e razionalizzare la loro capacità di trattamento dei dati, i paesi UE+ possono introdurre un sistema di smistamento secondo il quale, al momento della registrazione, i casi vengono incanalati in percorsi diversi. I dati di registrazione sono fondamentali per l'elaborazione e l'attuazione di un sistema di smistamento.
- I dati di registrazione possono evidenziare un eventuale fabbisogno di risorse in termini, per esempio, di informazioni sul paese d'origine, orientamento giuridico, interpretazione e risorse umane.

Allegati

Allegato 1. Campi di registrazione

Clausola di esclusione della responsabilità. Il presente allegato contiene una panoramica dei campi di registrazione per i quali vengono regolarmente richiesti dati ai richiedenti nella fase di registrazione. La panoramica comprende i dati che la presente guida pratica raccomanda di acquisire in fase di registrazione, le informazioni che devono essere fornite e le indicazioni su quando gli addetti alla registrazione devono segnalare determinate informazioni all'attenzione di colleghi, unità o altre autorità specializzate e/o rinviare il caso. La panoramica non intende proporre un modulo di registrazione standard, in particolare perché qualsiasi modulo di registrazione deve essere adattato al contesto nazionale, a seconda di chi raccoglie quali informazioni e quando e per quali procedure verranno utilizzati tali dati. La panoramica può essere utilizzata come documento di riferimento per valutare i moduli di registrazione utilizzati a livello nazionale.

I dati che, secondo le direttive e i regolamenti del CEAS, devono essere registrati nelle prime fasi della procedura di asilo sono riportati in grassetto, con note a piè di pagina che citano gli articoli specifici delle direttive e dei regolamenti in questione. Analogamente, le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti, come richiesto dalle direttive e dai regolamenti del CEAS, sono evidenziate in blu, con i riferimenti appropriati citati nelle note a piè di pagina.

Dati di registrazione: Prima domanda di protezione internazionale

DATI DI REGISTRAZIONE

- Numero di registrazione**
- Numero di caso**
- Data di presentazione della domanda** ⁽⁴⁵⁾
- Luogo di presentazione della domanda** ⁽⁴⁶⁾
- Tipo di richiedente (adulto, minore non accompagnato o persona a carico)** ⁽⁴⁷⁾
- Tipo di domanda (prima domanda, domanda reiterata o domanda riaperta)** ⁽⁴⁸⁾

Interpretazione

- Ricorso all'interpretazione (se del caso)** ⁽⁴⁹⁾
 - Lingua dell'interpretazione
 - Numero identificativo dell'interprete
 - Il richiedente conferma di comprendere l'interprete

⁽⁴⁵⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera g), del regolamento Dublino III.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera f), del regolamento Dublino III.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera g), del regolamento Dublino III.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera b), DPA.

Informazioni fornite ai richiedenti

- Ai richiedenti vengono fornite informazioni sulla procedura di registrazione e sulla procedura da seguire dopo la registrazione ⁽⁵⁰⁾
- Ai richiedenti vengono fornite informazioni in merito ai loro diritti e obblighi nel corso della procedura di asilo ⁽⁵¹⁾
- Il richiedente conferma di comprendere le informazioni che gli vengono fornite

Recapiti

- Indirizzo** ⁽⁵²⁾
- Numero di telefono
- Ai richiedenti vengono fornite informazioni sulle modalità di registrazione delle modifiche ai loro recapiti ⁽⁵³⁾

Dati biometrici

- Fotografia
- Impronte digitali** ⁽⁵⁴⁾
- Firma

Altri dati

- La presenza del richiedente sui social media
 - Piattaforma o piattaforme di social media
 - Informazioni aggiuntive, quali nome o nomi utente, siti web o blog personali (se applicabile)

Adulto a carico

- L'adulto a carico viene informato delle conseguenze della presentazione della domanda a suo nome ⁽⁵⁵⁾
- L'adulto a carico viene informato del suo diritto di presentare una domanda separata ⁽⁵⁶⁾
- Si richiede il consenso all'adulto a carico di inoltrare una domanda a suo nome** ⁽⁵⁷⁾

La richiesta di consenso deve essere eseguita per iscritto dall'adulto a carico e aggiunta al fascicolo del richiedente.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

⁽⁵¹⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

⁽⁵²⁾ Cfr. articolo 13, paragrafo 2, lettera c), DPA.

⁽⁵³⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. articolo 11, lettera a), del regolamento Eurodac.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. articolo 7, paragrafo 2, DPA.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. articolo 7, paragrafo 2, DPA.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. articolo 7, paragrafo 2, DPA.

DATI PERSONALI

Nome e genere

- Nome completo** ⁽⁵⁸⁾
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Cognome da nubile (se applicabile)
- Sesso** ⁽⁵⁹⁾
 - Pronomi di genere di preferenza
- Nome del padre
- Nome della madre

Data di nascita

- Data di nascita** ⁽⁶⁰⁾
 - Data di nascita sulla base del calendario utilizzato nel paese d'origine del richiedente (se applicabile)
 - Indicazione che la data di nascita è una stima o che è precisa
 - Una spiegazione di com'è stata determinata la data di nascita stimata (se applicabile)

Luogo di nascita

- Paese di nascita** ⁽⁶¹⁾
- Luogo di nascita** ⁽⁶²⁾
 - Provincia/regione/governatorato
 - Frazione/comune/mandamento ⁽⁶³⁾
- Ragioni per cui il richiedente non conosce il luogo di nascita (se applicabile)

Cittadinanza

- Cittadinanza** ⁽⁶⁴⁾
 - Indicazione che la cittadinanza è accertata o dichiarata/presunta
 - Indicazioni delle ragioni per cui la cittadinanza non è certa (se applicabile)

⁽⁵⁸⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e articolo 6, paragrafo 1, DCA.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione e articolo 11, lettera c), del regolamento Eurodac.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione e articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Dublino III.

⁽⁶¹⁾ Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione e articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Dublino III.

⁽⁶²⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Dublino III.

⁽⁶³⁾ Cfr. articolo 4, paragrafi 1 e 2, DQ e articolo 13, paragrafo 1, DPA.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione e articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Dublino III.

- Altre cittadinanze** ⁽⁶⁵⁾
- Apolidia
 - Indicazione che l'apolidia è accertata o dichiarata/presunta
 - Indicazioni delle ragioni per cui il richiedente è considerato apolide (se applicabile)

Dati «alias»

Il termine «alias» si riferisce a dati personali che divergono in modo sostanziale dagli altri dati personali, quali il cognome (o i cognomi) da nubile, i nomi utilizzati in funzioni non ufficiali o i dati personali registrati nelle banche dati.

- Nome o nomi
- Cognome o cognomi
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Cittadinanza
- Informazioni aggiuntive, quali la fonte di informazioni per i dati «alias» e lo scopo per cui questi sono stati utilizzati

PAESI DI PRECEDENTE RESIDENZA

La residenza precedente si riferisce a tutti i paesi al di fuori del paese d'origine in cui il richiedente ha intenzione di avvalersi della protezione o dove vuole stabilirsi ⁽⁶⁶⁾.

- Paese di precedente residenza** ⁽⁶⁷⁾
- Luogo di precedente residenza** ⁽⁶⁸⁾
 - Provincia/regione/governatorato
 - Frazione/comune/mandamento
- Periodo di soggiorno
- Ragione o ragioni per il soggiorno
- Permesso di soggiorno nel paese di precedente residenza
 - Tipo di permesso di soggiorno
 - Periodo di validità

⁽⁶⁵⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Dublino III.

⁽⁶⁶⁾ La residenza precedente non si riferisce a visite o transiti occasionali in un paese diverso da quello di origine del richiedente.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento sulle statistiche in materia di migrazione e articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Dublino III.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Dublino III.

DOCUMENTI

Documenti d'identità

- Passaporto** ⁽⁶⁹⁾
 - Indicazione che il richiedente attualmente possiede un passaporto o che possiede un passaporto che in questo momento non ha con sé
 - Numero di passaporto
 - Periodo di validità
 - Data di rilascio
 - Autorità di rilascio
 - Luogo di rilascio
 - Il passaporto è stato trattenuto dalle autorità per la verifica dell'autenticità o il richiedente cercherà di presentarlo all'autorità accertante
- Altri documenti d'identità** ⁽⁷⁰⁾

Altri documenti d'identità sono documenti diversi dal passaporto che possono dimostrare l'identità del richiedente, come carte d'identità nazionali o certificati di nascita.

 - Indicazione che il richiedente detiene altri documenti d'identità o che è in possesso di documenti che attualmente non ha con sé
 - Tipo di documento
 - Numero di documento
 - Il documento d'identità è stato trattenuto dalle autorità per la verifica della relativa autenticità o il richiedente cercherà di presentare altri documenti d'identità all'autorità accertante
- Nessun documento d'identità**
 - Indicazione che il richiedente non ha mai posseduto un passaporto e/o altri documenti d'identità
 - Informazioni aggiuntive, come le ragioni per cui non possiede un passaporto o altri documenti d'identità

Documenti giustificativi

I documenti giustificativi sono tutti i documenti che il richiedente presenta a sostegno della domanda di protezione internazionale, compresi i certificati di matrimonio, i fogli matricolari o qualsiasi altro documento a sostegno della domanda di asilo.

- Tipo di documento** ⁽⁷¹⁾
 - Indicazione che il documento in possesso del richiedente è un originale o una copia
 - Informazioni aggiuntive, come l'argomento principale del documento, l'autorità che lo ha rilasciato, la data di rilascio e ciò che il richiedente intende dimostrare presentando il documento

⁽⁶⁹⁾ Cfr. articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA e articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Dublino III.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA e articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Dublino III.

⁽⁷¹⁾ Cfr. articolo 13, paragrafo 2, lettera b), DPA.

INFORMAZIONI SUL CONTESTO DI PROVENIENZA

- Gruppo etnico
- Religione
- Lingue che il richiedente capisce** ⁽⁷²⁾
 - Madrelingua
 - Conoscenza di altre lingue
 - Livello di conoscenza
- Istruzione, compresi gli anni di frequenza scolastica e/o tipi di scuole frequentate
- Professione, comprese informazioni sull'impiego precedente

FAMIGLIA

- Stato civile (celibe o nubile/coniugato/divorziato/vedovo)

Familiari

- Coniuge/partner legale
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Data di nascita/età
 - Luogo di nascita
 - Cittadinanza
 - Luogo attuale
 - Data del matrimonio
 - Informazioni aggiuntive, quali dati su un matrimonio non certificato legalmente
- Ex coniuge o coniugi/partner legalmente riconosciuto/i
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Data di nascita/età
 - Luogo di nascita
 - Cittadinanza
 - Luogo attuale/data di morte

⁽⁷²⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA e articolo 5, paragrafo 2, DCA.

Se il richiedente è divorziato dal coniuge o è sposato con più di un coniuge:

- Data del matrimonio/divorzio
- Informazioni aggiuntive, quali dati su un matrimonio/divorzio non certificato legalmente
- Figli
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Data di nascita
 - Luogo di nascita
 - Cittadinanza
 - Luogo attuale
 - Madre del minore
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Cittadinanza
 - Padre del minore
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Cittadinanza

Altri familiari

Gli altri familiari comprendono i seguenti parenti che risiedono in paesi diversi o che possono essere deceduti.

- Genitore o genitori
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Data di nascita/età
 - Cittadinanza
 - Luogo attuale/data di morte
- Fratello o fratelli e sorella o sorelle
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Data di nascita/età
 - Cittadinanza
 - Luogo attuale/data di morte
- Altro o altri familiari pertinenti
 - Nome o nomi
 - Cognome o cognomi
 - Data di nascita/età
 - Cittadinanza
 - Luogo attuale/data di morte

Familiari presenti in altri paesi UE+

Se uno o più dei familiari menzionati sopra sono presenti in un altro paese UE+, devono essere acquisite le seguenti informazioni per ciascun familiare.

- Dati del familiare (come elencati sopra) ⁽⁷³⁾**
 - Relazione con il familiare
 - Paese di residenza
 - Status di residenza
 - Recapiti
 - Indicazione che il richiedente è a carico del familiare
 - Ulteriori precisazioni in merito, come il fatto di essere un minore o in età avanzata o di avere una disabilità o una malattia grave
 - Indicazione che il familiare è a carico del richiedente
 - Ulteriori precisazioni in merito, come il fatto di essere un minore o in età avanzata o di avere una disabilità o una malattia grave

Ricerca della famiglia

Se il richiedente è un minore non accompagnato, devono essere registrati i recapiti dei genitori. Se il minore ha (altri) caregiver primari, occorre registrare anche i loro recapiti e le informazioni sul loro rapporto con il minore ⁽⁷⁴⁾.

- Relazione con il minore
- Nome o nomi
- Cognome o cognomi
- Indirizzo
- Numero di telefono

CASI COLLEGATI

- Indicazione dei numeri di fascicoli di parenti registrati nel paese di asilo
- Indicazione dei numeri di fascicoli di domande altrimenti collegate al caso del richiedente (ad esempio richiedenti che sono fuggiti insieme per la stessa ragione)

ITINERARIO DI VIAGGIO

- Itinerario di viaggio ⁽⁷⁵⁾**
 - Mezzi di trasporto utilizzati per viaggiare
 - Data di partenza dal paese d'origine
 - Data di arrivo nello Stato ospitante

⁽⁷³⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Dublino III.

⁽⁷⁴⁾ Si osservi che prima dell'inizio della ricerca dei familiari dovrà essere valutato l'interesse superiore del minore, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, DQ.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Dublino III.

VULNERABILITÀ

Le vulnerabilità si riferiscono a esigenze procedurali e/o di accoglienza particolari che il richiedente può avere. Il ruolo di funzionario addetto alla registrazione consiste nell'identificare i segnali di vulnerabilità e nell'inoltrarli all'autorità competente per l'asilo, nel fornire un supporto immediato e disponibile in fase di registrazione nonché nel rinviare il richiedente verso una struttura o un'istanza che possa effettuare un'ulteriore valutazione o fornire supporto.

- Segnali di vulnerabilità che indicano esigenze particolari** ⁽⁷⁶⁾
 - Osservazioni aggiuntive su questi segnali di vulnerabilità, come una descrizione di indicazioni concrete
- Il richiedente viene informato dell'assistenza disponibile pertinente per la sua situazione, compresa l'assistenza legale e il sostegno psicosociale e medico ⁽⁷⁷⁾
- Il richiedente è stato rinviato alla seguente fonte di assistenza (con il suo consenso)
- Osservazioni sulla necessità di un ulteriore o di ulteriori rinvii, come la valutazione delle esigenze particolari e dell'interesse superiore del minore, la nomina di un rappresentante (se vi è l'indicazione che il richiedente è un minore non accompagnato, presenta disabilità intellettuali o è affetto da una grave malattia mentale)

PROCEDURA DUBLINO

- Al richiedente vengono fornite le informazioni di base della procedura Dublino, compresi i criteri per determinare quale paese UE+ è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ⁽⁷⁸⁾
- Al richiedente vengono fornite le informazioni di base riguardo al confronto delle impronte digitali nel sistema Eurodac ⁽⁷⁹⁾
- Il risultato Eurodac (se disponibile)
- Il risultato del sistema d'informazione Schengen (se disponibile)
- Il risultato VIS (se disponibile)

Indicazione di legami con un altro paese UE+

- Indicazione di residenza/soggiorno in un altro paese UE+** ⁽⁸⁰⁾
 - Informazioni aggiuntive sul permesso di soggiorno, sul visto o su altri documenti rilasciati da un altro paese UE+, compreso il paese di rilascio, il tipo di documento, l'eventuale data di rilascio e di scadenza (se applicabile)

⁽⁷⁶⁾ Cfr. articolo 24, paragrafo 1, DPA e articolo 22, paragrafo 1, DCA.

⁽⁷⁷⁾ Cfr. articolo 24, paragrafo 3, DPA.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Eurodac.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento Dublino III.

- Indicazione di una domanda di protezione internazionale in un altro paese UE+ ⁽⁸¹⁾**
 - Ulteriori precisazioni in merito alla domanda, quali il paese dov'è stata presentata la domanda e l'esito (se applicabile)
- Il richiedente è/deve essere rinvio all'unità Dublino (prendendo in considerazione eventuali indicazioni di familiari residenti, la residenza/il soggiorno del richiedente e/o una domanda di protezione internazionale in un altro paese UE+)

DOMANDA DI ASILO

- Breve descrizione delle ragioni per la presentazione di una domanda di protezione internazionale ⁽⁸²⁾**

Domanda reiterata

Se il richiedente presenta una domanda reiterata, devono essere acquisiti anche i dati riportati di seguito.

- Nuovi elementi o risultanze che non sono stati presentati precedentemente all'autorità competente per l'asilo (descrizione dettagliata) ⁽⁸³⁾**
 - Ragioni per la mancata presentazione in precedenza di nuovi elementi o risultanze all'autorità competente per l'asilo
 - In che modo i nuovi elementi o le nuove risultanze potrebbero riferirsi alla o alle domande di asilo presentate in precedenza
- Qualsiasi altra ragione per la presentazione di una domanda di protezione internazionale

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Informazioni aggiuntive pertinenti alla domanda non menzionate sopra, quali informazioni da segnalare all'autorità competente per l'asilo, rinvii aggiuntivi presentati o un'indicazione di esigenze riguardanti la procedura di asilo

OSSERVAZIONI FINALI

- Le informazioni registrate nel modulo di registrazione vengono rilette al richiedente
- Il richiedente conferma che il contenuto del modulo di registrazione rispecchia correttamente il colloquio di registrazione
- Al richiedente vengono fornite informazioni sui passaggi successivi della procedura di asilo ⁽⁸⁴⁾
- Al richiedente vengono fornite informazioni sulle modalità di invito al colloquio personale e sulla tempistica/data (stimata) dello stesso (se disponibile) ⁽⁸⁵⁾

⁽⁸¹⁾ Cfr. articolo 34, paragrafo 2, lettera g), del regolamento Dublino III.

⁽⁸²⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 2, DQ.

⁽⁸³⁾ Cfr. articolo 40, paragrafo 2, DPA.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.

Dati sulle persone presenti durante la presentazione della domanda

- Addetto alla registrazione
- Interprete
- Consulente giuridico
- Rappresentante/tutore

Firme

- Richiedente
- Addetto alla registrazione
- Interprete
- Rappresentante/tutore/consulente giuridico (se applicabile)

Allegato 2. Elenco di controllo per la comunicazione di informazioni

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA, il richiedente protezione internazionale deve ricevere le informazioni riguardanti come minimo i temi elencati qui sotto. Una descrizione più dettagliata del tipo di informazioni fornite al richiedente in corrispondenza di ciascuna voce si trova al [capitolo III «Comunicazione di informazioni»](#).

Procedura da seguire

- Scopo della registrazione
- Fasi concrete espletate durante la procedura di registrazione
- Procedura per determinare quale paese UE+ è competente per l'esame della domanda
- Riservatezza durante la procedura di asilo
- La registrazione è gratuita
- Informazioni sul documento che certifica lo status della persona come richiedente protezione internazionale

Se la registrazione e la presentazione della domanda avvengono in momenti diversi:

- come e dove inoltrare la domanda
- conseguenze della mancata presentazione della domanda

Se il richiedente è un minore:

- diritto di presentare una domanda per proprio conto (se il minore ha tale capacità giuridica ai sensi del diritto nazionale)
- diritto di presentare una domanda tramite i suoi genitori, altri familiari, un adulto che ne sia responsabile o un rappresentante

Se il richiedente è un adulto a carico:

- diritto di presentare una domanda per proprio conto.
- conseguenze della mancata presentazione di una domanda per proprio conto

Diritti e obblighi durante la procedura

Diritti

- Rimanere nello Stato durante l'esame della domanda
- Condizioni materiali di accoglienza che assicurino un'adeguata qualità di vita
- Possibilità di ricorrere a un interprete
- Assistenza e rappresentanza legali durante la procedura di asilo
- Comunicazione con l'UNHCR e con altre organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza

Se il richiedente è vulnerabile:

- sostegno adeguato per beneficiare dei diritti e adempiere agli obblighi durante la procedura di asilo
- sostegno adeguato in relazione alle esigenze collegate alle condizioni di accoglienza

Se il richiedente è in stato di trattenimento:

- ragioni del trattenimento
- procedura da seguire per impugnare l'ordine di trattenimento
- possibilità di richiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite

Obblighi

- Cooperare con le autorità
- Comparire personalmente dinanzi alle autorità
- Presentare i documenti pertinenti per la procedura d'esame in possesso del richiedente
- Rispettare i termini per la presentazione di elementi a sostegno della domanda
- Comunicare l'indirizzo di recapito ed eventuali modifiche dello stesso alle autorità
- Farsi rilevare le impronte digitali

Possibili conseguenze del mancato rispetto degli obblighi o della mancata cooperazione con le autorità

- Possibile sospensione della procedura d'esame
- Possibili conseguenze sulla valutazione degli elementi pertinenti nella domanda di asilo
- Possibile accelerazione della procedura di asilo
- Possibile applicazione del trattenimento per stabilire l'identità, la cittadinanza o altri elementi pertinenti per la domanda
- Possibile riduzione o, in casi eccezionali, revoca delle condizioni materiali di accoglienza

Termini per la procedura d'esame

- L'esame sarà condotto quanto prima e comunque entro sei mesi (possono applicarsi altri termini a seconda dell'assetto nazionale)
- Il termine per l'esame può essere prorogato, per motivi particolari, fino a 21 mesi

Mezzi a disposizione del richiedente per adempiere all'obbligo di presentare gli elementi a sostegno della domanda

- Possibilità di presentare prove documentali e di altro tipo a sostegno della domanda
- Mezzi per presentare le prove documentali
- Tempistiche per la presentazione delle prove documentali

Conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda

Ritiro esplicito

- La procedura d'esame termina
- L'accesso ai diritti del richiedente protezione internazionale termina

Ritiro implicito

- La procedura d'esame può essere sospesa oppure la domanda può essere respinta
- La procedura d'esame può essere riaperta entro un determinato termine, a seconda della prassi nazionale

Riferimenti normativi

La presente sezione contiene i dati completi dei riferimenti alla legislazione e alla giurisprudenza pertinente.

Il presente elenco di riferimenti normativi non costituisce uno strumento di riferimento esaustivo: il suo unico scopo è quello di fornire un ausilio pratico agli esaminatori facendo il riferimento ad alcune delle norme principali.

Riferimento normativo	Argomento	Articolo o articoli pertinenti
Direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2013/32/UE)	Accesso alla procedura	Articolo 6
	Domande presentate per conto di persone a carico o minori	Articolo 7
	Garanzie per i richiedenti	Articolo 12
	Obblighi dei richiedenti	Articolo 13
	Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari	Articolo 24
	Garanzie per i minori non accompagnati	Articolo 25
	Raccolta di informazioni su singoli casi	Articolo 30
Riservatezza	Articolo 48	
Direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE)	Esame dei fatti e delle circostanze	Articolo 4
Direttiva sulle condizioni di accoglienza (direttiva 2013/33/UE)	Informazioni	Articolo 5
	Documentazione	Articolo 6
	Valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili	Articolo 22
	Minori non accompagnati	Articolo 24
Regolamento Dublino III [regolamento (UE) n. 604/2013]	Diritto all'informazione	Articolo 4
	Avvio della procedura	Articolo 20
	Condivisione delle informazioni	Articolo 34
Regolamento Eurodac [regolamento (UE) n. 603/2013]	Confronto e trasmissione delle impronte digitali	Articolo 9
	Registrazione dei dati	Articolo 11
	Diritti dell'interessato	Articolo 29
Regolamento sulle statistiche in materia di migrazione [regolamento (UE) n. 862/2007 e regolamento di modifica (UE) 2020/851]	Statistiche sulla protezione internazionale	Articolo 4

Sistema d'informazione visti [regolamento (CE) n. 767/2008]	Consultazione dei dati nel VIS per determinare il paese UE+ competente per l'esame di una domanda	Articolo 21
	Consultazione dei dati nel VIS per l'esame di una domanda (articolo 22)	Articolo 22

PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per e-mail

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali:
https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://op.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea